**Massimiliano Di Pace**

**LA SOCIETÀ**

**COOPERATIVA**

**Con le norme aggiornate al 2024 e l’indicazione dettagliata di compiti, diritti e doveri di soci, amministratori, sindaci**

**Appendice con le linee guida per il bilancio sociale**

** delle Cooperative sociali del D.M. 4/7/2019**

**Massimiliano Di Pace**

**LA SOCIETÀ**

**COOPERATIVA**

**Con le norme aggiornate al 2024** **e l’indicazione dettagliata di compiti, diritti e doveri di soci, amministratori, sindaci**

**Appendice con le linee guida per il bilancio sociale**

**delle Cooperative sociali del D.M. 4/7/2019**



***Massimiliano Di Pace***

Professore straordinario di Politica economica all’Università G. Marconi tra il 2013 e il 2018, insegna International Trade all’Università Tor Vergata dal 2010. Ha avuto incarichi di docenza anche in altre università (Luiss, Ferrara, Sapienza, Roma 3, Bistu University di Pechino), e ha svolto attività di docenza presso numerose associazioni di categoria, camere di commercio, amministrazioni pubbliche, ed enti di formazione in materia di internazionalizzazione, diritto di impresa (fra cui diritto societario, soluzioni alla crisi di impresa e contratti di rete), politiche economiche, diritto e politiche comunitarie. Ha coordinato corsi universitari (lauree triennali e magistrali in economia e 2 Mba) in lingue estere (Russo, Spagnolo, Inglese), e ha svolto missioni di lavoro in 16 paesi esteri in 5 continenti. Ha pubblicato una ventina di libri in materie giuridiche ed economiche, oltre 60 ebook, e 1.400 articoli, di cui più due terzi in quotidiani, ed i restanti in riviste economico-giuridiche.

**ISBN:**  9788891665119

Gennaio 2024

© Copyright 2024 **Maggioli**

[**www.fiscoetasse.com**](http://www.fiscoetasse.com/)



**Indice**

[Introduzione 8](#_Toc127210772)

[1. Le norme di riferimento della disciplina delle Cooperative 10](#_Toc127210773)

[2. Le caratteristiche della Cooperativa 12](#_Toc127210774)

[3. La distinzione tra Cooperative a mutualità prevalente e altre Cooperative 17](#_Toc127210775)

[3.1 Le finalità della distinzione 17](#_Toc127210776)

[*3.1.1 Le categorie di Cooperative 17*](#_Toc127210777)

[*3.1.2 La funzione sociale delle Cooperative 18*](#_Toc127210778)

[3.2 I requisiti per la mutualità prevalente (ed i benefici fiscali) 20](#_Toc127210779)

[*3.2.1 I criteri per la verifica della prevalenza dell'attività nei confronti dei soci 20*](#_Toc127210780)

[*3.2.2 Le clausole statutarie richieste per la mutualità prevalente 24*](#_Toc127210781)

[3.3 L’albo delle Cooperative 26](#_Toc127210782)

[3.4 Il trattamento fiscale delle Cooperative 28](#_Toc127210783)

[*3.4.1 Le agevolazioni fiscali per le Cooperative a mutualità prevalente 28*](#_Toc127210784)

[*3.4.2 Il trattamento fiscale del ristorno 32*](#_Toc127210785)

[3.5 Il bilancio 37](#_Toc127210786)

[4. La costituzione e lo scioglimento 41](#_Toc127210787)

[4.1 L'atto costitutivo 41](#_Toc127210788)

[4.2 Le opzioni di autonomia statutaria 43](#_Toc127210789)

[4.3 Le condizioni per la costituzione 50](#_Toc127210790)

[4.4 Le condizioni per lo scioglimento 52](#_Toc127210791)

[5. Le partecipazioni 54](#_Toc127210792)

[5.1 I valori delle azioni e delle quote ed i limiti alla partecipazione 54](#_Toc127210793)

[5.2 Le regole sulle partecipazioni 55](#_Toc127210794)

[5.3 Le regole sugli strumenti finanziari 57](#_Toc127210795)

[6. I soci 60](#_Toc127210796)

[6.1 I requisiti e la procedura per l'ingresso del socio nella Cooperativa 60](#_Toc127210797)

[*6.1.1 I requisiti per il nuovo socio 60*](#_Toc127210798)

[*6.1.2 La procedura per l'ingresso del nuovo socio 61*](#_Toc127210799)

[6.2 I diritti dei soci 62](#_Toc127210800)

[*6.2.1 I diritti sociali 62*](#_Toc127210801)

[*6.2.2 I diritti economici 64*](#_Toc127210802)

[6.3 Gli obblighi e le responsabilità del socio 67](#_Toc127210803)

[*6.3.1 Gli obblighi 67*](#_Toc127210804)

[*6.3.2 Le responsabilità 68*](#_Toc127210805)

[6.4 Le cause di uscita del socio dalla Cooperativa 69](#_Toc127210806)

[*6.4.1 Il quadro delle cause di uscita del socio dalla Cooperativa 69*](#_Toc127210807)

[*6.4.2 L'uscita del socio per morosità 70*](#_Toc127210808)

[*6.4.3 Il recesso del socio 70*](#_Toc127210809)

[*6.4.4 L'esclusione del socio 72*](#_Toc127210810)

[*6.4.5 La morte del socio 74*](#_Toc127210811)

[*6.4.6 La liquidazione della partecipazione 74*](#_Toc127210812)

[7. L'organizzazione e il funzionamento degli organi sociali 76](#_Toc127210813)

[7.1 L'articolazione degli organi sociali 76](#_Toc127210814)

[7.2 L'assemblea 76](#_Toc127210815)

[*7.2.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria 76*](#_Toc127210816)

[*7.2.2 Le assemblee separate 80*](#_Toc127210817)

[*7.2.3 L'assemblea dei possessori degli strumenti finanziari 82*](#_Toc127210818)

[7.3 L'amministrazione 83](#_Toc127210819)

[*7.3.1 La disciplina dell’amministrazione 83*](#_Toc127210820)

[*7.3.2 Le modalità di amministrazione 88*](#_Toc127210821)

[*7.3.3 I compiti dei vari organi amministrativi 90*](#_Toc127210822)

[7.4 L'organo di controllo 93](#_Toc127210823)

[*7.4.1 Le regole di riferimento per l’organo di controllo 93*](#_Toc127210824)

[*7.4.2 L'organizzazione dell'organo di controllo 96*](#_Toc127210825)

[*7.4.3 Le funzioni dell’organo di controllo 97*](#_Toc127210826)

[*7.4.4 I poteri dei componenti dell’organo di controllo 99*](#_Toc127210827)

[*7.4.5 I doveri e le responsabilità dei componenti dell’organo di controllo 100*](#_Toc127210828)

[*7.4.6 La revoca, la sostituzione e la cessazione dei componenti dell’organo di controllo 101*](#_Toc127210829)

[*7.4.7 L’adeguamento dell’organo di controllo alla nuova disciplina ex D.Lgs. 14/2019 102*](#_Toc127210830)

[8. Le modifiche dell'atto costitutivo 104](#_Toc127210831)

[8.1 La procedura per le modifiche dell'atto costitutivo 104](#_Toc127210832)

[8.2 La perdita di qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente 105](#_Toc127210833)

[8.3 La trasformazione 107](#_Toc127210834)

[8.4 L’adeguamento dell’atto costitutivo alla nuova disciplina ex D.Lgs. 14/2019 109](#_Toc127210835)

[9. I controlli delle autorità pubbliche 112](#_Toc127210836)

[9.1 La natura dei controlli delle autorità pubbliche 112](#_Toc127210837)

[9.2 Il controllo giudiziario 113](#_Toc127210838)

[9.3 Il controllo amministrativo 114](#_Toc127210839)

[10. Il Gruppo cooperativo paritetico 117](#_Toc127210840)

[11. Le mutue assicuratrici 118](#_Toc127210841)

[12. I consorzi agrari 119](#_Toc127210842)

[13. I criteri per la scelta tra i modelli di Cooperativa Spa e Cooperativa Srl 120](#_Toc127210843)

[13.1 Le caratteristiche della Cooperativa che consentono la scelta tra i modelli di Spa e Srl 120](#_Toc127210844)

[13.2 I titoli della Cooperativa rappresentativi del capitale sociale 121](#_Toc127210845)

[13.3 I titoli della Cooperativa rappresentativi del capitale di debito 123](#_Toc127210846)

[13.4 Le tipologie di conferimenti attribuibili alla Cooperativa 126](#_Toc127210847)

[13.5 L’articolazione dell’organo amministrativo nei modelli di Cooperativa Spa e Cooperativa Srl 131](#_Toc127210848)

[13.6 I compiti, doveri e responsabilità degli amministratori nei modelli di Cooperativa Spa e Cooperativa Srl 134](#_Toc127210849)

[13.7 Le modalità di funzionamento dell’organo amministrativo nei modelli di Cooperativa Spa e Cooperativa Srl 141](#_Toc127210850)

[Appendice](#_Toc127210851) [Le linee guida per il bilancio sociale delle Cooperative sociali 143](#_Toc127210852)

[1. La base giuridica delle linee guida per il bilancio sociale delle Cooperative sociali 143](#_Toc127210853)

[2. I principi di redazione del bilancio sociale 144](#_Toc127210854)

[3. La struttura e il contenuto del bilancio sociale 146](#_Toc127210855)

[4. Le regole di approvazione, deposito, pubblicazione e diffusione del bilancio sociale 149](#_Toc127210856)

## Introduzione

Questo manuale ha l’obiettivo di rendere facilmente accessibile ed applicabile la disciplina della Cooperativa (Coop), e si basa sulle norme come vigenti a inizio 2024, arricchite da alcuni richiami alla recente giurisprudenza.

La lettura del testo possa avvenire su 3 livelli:

1) il primo è un livello essenziale, rappresentato dall’evidenziazione in neretto delle regole fondamentali previste per le Cooperative, che permette di visualizzare rapidamente cosa fare per creare e gestire una Coop;

2) il secondo è un livello completo, dato dal contenuto dei vari capitoli, che consente una comprensione precisa delle modalità di funzionamento di una Cooperativa;

3) il terzo è un livello di dettaglio e approfondimento, sviluppato dalle moltissime note (oltre 270), che arricchiscono il testo con precisazioni, richiami di norme, illustrazioni di dottrina e giurisprudenza, nonché l’indicazione di possibili interpretazioni delle norme e delle lacune.

Prima di cominciare ad illustrare in dettaglio i vari argomenti della disciplina della Cooperativa, è utile ricordare al lettore che l’impostazione di questo lavoro è ispirata ad un ragionevole compromesso tra un approccio operativo ed uno giuridico.

Questo approccio può risultare vantaggioso non solo agli addetti ai lavori (professionisti, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), ai quali è sicuramente preziosa una visione schematica delle cose da fare, ma anche agli stessi soci di una Cooperativa, ed in particolare a coloro che si propongono di amministrarla, che a volte non hanno ben chiare le regole che governano il funzionamento della Coop, ed in particolare quelle che riguardano il profilo delle responsabilità, così come degli adempimenti da effettuare.

Questo ebook punta a soddisfare i requisiti di completezza, chiarezza, precisione, e di approfondimento.

Le esigenze di completezza sono state soddisfatte non trascurando nessuno degli argomenti presenti nell'articolato del codice civile relativo alla Cooperativa, e riportando il testo di tutte le norme richiamate dalla disciplina della Coop.

Le esigenze di chiarezza hanno trovato risposta sia nella traduzione delle disposizioni in indicazioni facilmente comprensibili, sia nell'ampio ricorso a elenchi numerati, che illustrano passo per passo quello che occorre fare ai fini dell'attuazione della disciplina.

Le esigenze di precisione sono state soddisfatte dal continuo richiamo delle coordinate normative delle varie disposizioni, nonché dal collegamento alle diverse parti del testo in cui sono trattate le questioni affrontate dall’analisi della disciplina, di volta in volta esaminata.

Infine, non si sono trascurate le necessità di approfondimento, con precisazioni, richiami di norme, illustrazioni di dottrina e giurisprudenza, evidenziazione delle lacune nella normativa, con conseguente indicazione di possibili soluzioni interpretative, e più in generale nella spiegazione di come interpretare le norme, e superare le problematiche, tutti elementi che riempiono le circa 270 note.

Prima di passare all’illustrazione della disciplina della Cooperativa è opportuno richiamare alcune utili avvertenze per il lettore:

1) non si è mai riportata nel testo l’indicazione c.c. (ossia codice civile), per cui quando si trova la citazione del numero di un articolo senza ulteriori indicazioni della legge di appartenenza dell'articolo, significa che fa parte del codice civile, mentre si è sempre specificata l’appartenenza dell’articolo ad altri codici o leggi (es. c.p.c.: codice di procedura civile);

2) tutte le sigle (es. D.Lgs.) sono standardizzate all’interno del testo, e spiegate solo la prima volta in cui compaiono;

3) la citazione letterale di norme è posta in corsivo tra virgolette;

4) le parole estere, comprese quelle latine, di non frequente uso sono sempre riportate in corsivo, mentre quelle di uso comune (es. quorum) sono riportate in corsivo solo la prima volta che compaiono, ma non successivamente;

5) gli elenchi puntati cominciano sempre con i numeri, seguiti da quelli con le lettere, salvo quando un elenco puntato ha dei sottopunti, che sono indicati in lettere, con la conseguenza che il successivo elenco puntato ricomincia con i numeri.

Detto tutto questo, non resta che augurare … buona lettura!

Massimiliano Di Pace

## 1. Le norme di riferimento della disciplina delle Cooperative

**La difficoltà che pone la disciplina delle Cooperative è data dall’intersecazione delle norme codicistiche con quelle delle leggi speciali**, per cui fare un quadro completo risulta spesso arduo.

**Questo manuale prende come riferimento solo la normativa codicistica**, anche se non si trascura il richiamo alle leggi speciali di volta in volta di interesse per l’illustrazione delle disposizioni del codice civile.

**La disciplina delle Cooperative si trova negli artt. 2511 - 2545-octiesdecies**, mentre negli artt. 2546-2548 si trovano le norme per le mutue assicuratrici (capi I e II, del titolo VI, del libro V, del codice civile).

Tale disciplina, al pari di quella delle Spa e delle Srl, è stata riformulata dal Decreto legislativo (D.Lgs.) 6/2003 di "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società Cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003, il quale contiene all’art. 8 la novellata disciplina delle Cooperative, che resta nel titolo VI, del libro V, del codice civile.

Il testo della nuova disciplina delle Cooperative è stato successivamente modificato in varie occasioni:

1) un duplice comunicato di rettifica, con l’errata corrige, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 153 del 4 luglio 2003;

2) art. 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37[[1]](#footnote-2), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2004;

3) artt. 25-34 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310[[2]](#footnote-3), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004;

4) art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99[[3]](#footnote-4), pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009;

5) art. 11, comma 3-bis, del Decreto Legge (D.L.) 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9[[4]](#footnote-5), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014;

6) art. 1, comma 936, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018);

7) artt. 375 – 384 del D.Lgs. 12 gennaio 2019[[5]](#footnote-6), n. 14, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019;

8) art. 2-bis del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, come convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019[[6]](#footnote-7);

9) art. 6 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183[[7]](#footnote-8), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021.

Altri aspetti della disciplina delle Cooperative sono contenuti negli artt. 4 (scioglimento e liquidazione), 5 (direzione e coordinamento di società), e 6 (trasformazione, fusione e scissione) del D.Lgs. 6/2003, ma essendo queste regole comuni a tutte le società di capitale (quindi anche a Spa e Srl)[[8]](#footnote-9), non verranno trattate in questa sede. Allo stesso modo non verranno illustrate le norme relative al bilancio civilistico.

## 2. Le caratteristiche della Cooperativa

Per comprendere le caratteristiche della Cooperativa non si può non partire dalla definizione di Cooperativa contenuta nell’art. 2511 (Società Cooperative), che è la seguente: **le Cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico, iscritte presso l’albo** delle Cooperative[[9]](#footnote-10).

Dall’esame di questo articolo, e di quelli successivi, emergono quindi **le** seguenti **caratteristiche della Cooperativa**:

1) **il capitale sociale variabile** (art. 2511): il capitale sociale può essere aumentato sia per effetto dell'ingresso di nuovi soci[[10]](#footnote-11), sia in conseguenza di nuovi apporti da parte dei soci esistenti (deliberati dai soci), senza che occorra per questo modificare l’atto costitutivo;

2) **lo scopo mutualistico**[[11]](#footnote-12) (art. 2511): ai sensi dell'art. 2520, comma 2, la legge può però prevedere la costituzione di Cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci; si fa riferimento, per esempio, alla legge 381/91 che regolamenta le Cooperative sociali[[12]](#footnote-13), i cui servizi sono destinati a persone svantaggiate, o meritevoli di protezione; per tali Cooperative l'art. 111-septies del R.D. 318/42 (Norme transitorie e attuative del codice civile) prevede esplicitamente il riconoscimento di Cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dal rispetto dei requisiti indicati nell'art. 2513[[13]](#footnote-14), ma a condizione (ovviamente) di applicare la legge 381/91;

3) **il principio della parità di trattamento** nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici (art. 2516, Rapporti con i soci): tale principio comporta la necessità di una corretta determinazione del prezzo della prestazione mutualistica[[14]](#footnote-15), o della remunerazione delle prestazioni dei soci[[15]](#footnote-16);

4) **il voto capitario** (art. 2538, Assemblea): ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute, ma ai soci cooperatori persone giuridiche l’atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre 5, in relazione all’ammontare della quota, oppure al numero dei loro membri;

5) **la** **responsabilità limitata per i soci** (art. 2518, Responsabilità per le obbligazioni sociali): per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, mentre i soci possono essere chiamati solo ad effettuare gli eventuali versamenti mancanti relativi alla propria quota;

6) **un** **numero minimo dei soci pari a 9 persone** (art. 2522, Numero dei soci)[[16]](#footnote-17): salvo per la Cooperativa che adotta le norme della Srl[[17]](#footnote-18), che può essere costituita da un minimo di 3 soci (purché persone fisiche, salvo nel caso di attività agricole, in cui i 3 soci possono essere anche società semplici); inoltre resta salva la possibilità che la legge possa determinare il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di Cooperative, ai sensi dell’art. 2522, comma 4;

7) **la denominazione sociale**, in qualunque modo formata, **contenente l'indicazione di società Cooperativa** (art. 2515, Denominazione sociale)[[18]](#footnote-19);

8) **il divieto di ripartire le riserve indivisibili tra i soci**[[19]](#footnote-20), neppure in caso di scioglimento della società (art. 2545-ter, Riserve indivisibili): queste riserve possono invece essere utilizzate per la copertura di perdite[[20]](#footnote-21), solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento del capitale sociale, e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società, ossia:

a) le riserve accantonate sulla base delle disposizioni del D.Lgs. (C.P.S.) 1577/47 (cd. legge Basevi);

b) le riserve costituite dalle Cooperative a mutualità prevalente con gli utili eccedenti il limite massimo distribuibile;

c) le riserve costituite dalle Cooperative a mutualità non prevalente, sulla base di espressa previsione statutaria;

9) **l’obbligo di destinare alla riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali**, qualunque sia l'ammontare della riserva[[21]](#footnote-22) (art. 2545-quater, Riserve legali, statutarie e volontarie): l'art. 223-quinquiesdecies del R.D. 318/42, al comma 2, consente però alle Cooperative che non accedono ai benefici fiscali di destinare alla riserva legale solo il 20% degli utili netti annuali[[22]](#footnote-23);

10) **l’obbligo di destinare al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione**, istituito ai sensi della legge 49/85[[23]](#footnote-24), **una quota degli utili netti annuali**, pari al 3%[[24]](#footnote-25) (art. 2545-quater, comma 2), e di devolvere il patrimonio residuo quando la Cooperativa è in liquidazione[[25]](#footnote-26);

11) **l’applicazione**, per quanto non previsto dalle disposizioni specifiche sulle Cooperative, **delle disposizioni sulla Spa, in quanto compatibili** (art. 2519, Norme applicabili)[[26]](#footnote-27): **è però possibile** **ricorrere alla disciplina della Srl** (in quanto compatibile) con una clausola statutaria, ma **a condizione che la Cooperativa rispetti almeno uno dei 2 seguenti requisiti**[[27]](#footnote-28):

a) il numero dei soci cooperatori deve essere inferiore a 20;

b) l'attivo dello stato patrimoniale non deve essere superiore ad un milione di euro[[28]](#footnote-29);

12) **l’applicazione della disciplina codicistica alle Cooperative regolate dalle leggi speciali** (si fa riferimento a banche di credito cooperativo[[29]](#footnote-30), banche popolari[[30]](#footnote-31), consorzi agrari[[31]](#footnote-32), Cooperative sociali[[32]](#footnote-33)), ma solo in quanto compatibile (art. 2520, Leggi speciali)[[33]](#footnote-34);

13) l’inapplicabilità delle regole delle Cooperative agli enti mutualistici[[34]](#footnote-35), se costituiti in forma diversa dalle società (art. 2517, Enti mutualistici).

## 3. La distinzione tra Cooperative a mutualità prevalente e altre Cooperative

### 3.1 Le finalità della distinzione

#### 3.1.1 Le categorie di Cooperative

**Le Cooperative si suddividono in 2 grandi categorie**:

1) **le Cooperative a mutualità prevalente**;

2) **le Cooperative "diverse dalle precedenti"**[[35]](#footnote-36).

Questa distinzione, operata dalla riforma del diritto societario del 2003, ha l’obiettivo di definire e delimitare al tempo stesso il campo di applicazione dell’art. 45 della Costituzione[[36]](#footnote-37).

Ne consegue che **solo le Cooperative a mutualità prevalente** (cd. costituzionalmente riconosciute) **possono godere dei benefici fiscali**[[37]](#footnote-38), in quanto la loro attività non è finalizzata al lucro, ma solo all’attribuzione di vantaggi ai soci della Cooperativa.

Infatti, **l’elemento distintivo delle Cooperative a mutualità prevalente è lo svolgimento della propria attività prevalentemente in favore dei soci**, o in alternativa, l’utilizzo, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

Dunque, solo queste Cooperative possono essere beneficiarie delle agevolazioni fiscali, previste dagli artt. 10-14 del Dpr 601/73, consistenti essenzialmente nell’esenzione (totale o parziale) dall'Ires, e nella riduzione della base imponibile dell'Irap, nella deduzione dal reddito dei ristorni. Infatti, l'art. 223-duodecies del R.D. 318/42, al comma 6, specifica che "*le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle Cooperative a mutualità prevalente*".

Va rilevato come tale suddivisione non comporta la creazione di distinti tipi societari, con la conseguenza che il passaggio dalla cooperazione a mutualità prevalente a quella a mutualità non prevalente non va considerata come una trasformazione societaria, ma piuttosto come una vicenda economica con rilievo essenzialmente ai fini fiscali.

In conclusione, si può affermare che rispetto all’ordinamento precedente alla riforma del 2003, è cambiato il presupposto per ottenere da parte delle Cooperative le agevolazioni fiscali: non è più sufficiente la limitazione della distribuzione degli utili, occorrendo anche il requisito della prevalenza dei rapporti mutualistici con i soci[[38]](#footnote-39).

#### 3.1.2 La funzione sociale delle Cooperative

La distinzione sopra ricordata comporta una riconsiderazione della funzione sociale delle Cooperative[[39]](#footnote-40).

L'art. 5 della legge delega per la riforma del diritto societario 366/2001, riprendendo la previsione dell'art. 45 della Costituzione, riconosceva alle Cooperative la prerogativa della "funzione sociale", dove, per funzione sociale, si intende un valore particolare che la cooperazione possiede proprio per il suo particolare scopo, e in misura minore, per la sua particolare organizzazione[[40]](#footnote-41).

Si è, pertanto, ritenuto che il riconoscimento della funzione sociale delle Cooperative dipendesse non solo dal loro scopo mutualistico e dall'assenza (in esse) di fini di speculazione, ma anche dalla loro organizzazione democratica.

La funzione sociale (realizzata attraverso lo strumento della mutualità) è in realtà un requisito dell'intero fenomeno, quindi indipendentemente dalla "prevalenza della mutualità"[[41]](#footnote-42).

Infatti, **anche le Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, se conformi alle regole e al modello codicistico, possiedono una funzione sociale**, che le distingue dalle imprese ordinarie lucrative.

Le conseguenze di questa premessa sono molteplici:

1) anche le Cooperative "diverse" possiedono una funzione sociale;

2) anche le Cooperative "diverse" possono fruire delle agevolazioni e degli incentivi diversi da quelli di natura tributaria, che l'ordinamento concede alle Cooperative in genere;

3) anche alle Cooperative "diverse" va applicata una disciplina che in qualche modo attenua la lucratività incondizionata che caratterizza le società senza scopo mutualistico;

4) anche le Cooperative "diverse" devono possedere e mantenere i requisiti strutturali e funzionali caratteristici del fenomeno (voto capitario, porta aperta, ecc.), con le sole attenuazioni o deroghe espressamente consentite dalla legge.

Con la riforma del 2003 **si è perciò stabilita una disciplina comune di base, valevole per tutte le Cooperative, e nel contempo una disciplina specifica e caratterizzante delle Cooperative a mutualità prevalente**.

Naturalmente solo a quest’ultima categoria di Cooperative sono riservate le agevolazioni fiscali[[42]](#footnote-43), a norma dell’art. 5, comma 1, lett. *e*), della legge delega 366/2001, ed in virtù dell’art. 223-duodecies del R.D. 318/42, che prevede, al comma 6, l'applicabilità delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali[[43]](#footnote-44) riservata soltanto alle Cooperative a mutualità prevalente.

### 3.2 I requisiti per la mutualità prevalente (ed i benefici fiscali)

#### 3.2.1 I criteri per la verifica della prevalenza dell'attività nei confronti dei soci

**Le condizioni per il riconoscimento della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente**, e quindi per la possibilità di avvalersi dei benefici fiscali previsti dal Dpr 601/73[[44]](#footnote-45), **sono** sostanzialmente **2**:

1) **il ruolo predominante dei soci per lo svolgimento dell’attività**;

2) **la presenza di determinate clausole statutarie**.

**Per quanto riguarda il primo requisito**, **le condizioni** che le Cooperative devono rispettare per affermare che la mutualità sia prevalente **sono**, ai sensi dell'art. 2512 (Cooperativa a mutualità prevalente), a seconda della tipologia di Cooperativa, almeno una del**le seguenti**:

a) **svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci**, nella loro veste di consumatori, o di utenti di beni o servizi;

b) **si avvalgono prevalentemente**, nello svolgimento della loro attività, **delle prestazioni lavorative dei soci**;

c) **si avvalgono prevalentemente**, nello svolgimento della loro attività, **degli apporti di beni o servizi da parte dei soci**.

**Il termine "prevalentemente"** **va tradotto**,ai sensi dell'art. 2513 (Criteri per la definizione della prevalenza), **in uno dei seguenti criteri**, a seconda del tipo di Cooperativa:

1) **la percentuale dei ricavi** **dalle vendite** dei beni e dalle prestazioni di servizi **verso i soci**, **sul totale dei ricavi** dalle vendite e dalle prestazioni, **deve essere superiore al 50%**[[45]](#footnote-46);

2) **la percentuale del costo del lavoro dei soci**, **sul totale del costo del lavoro, deve essere superiore al 50%**[[46]](#footnote-47), computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;

3) **la percentuale del costo della produzione per servizi ricevuti dai soci,** **o per beni conferiti dai soci, sul totale dei costi dei servizi e delle merci**, o materie prime acquistate o conferite, **deve essere superiore al 50%**[[47]](#footnote-48);

4) **la percentuale della quantità o del valore dei prodotti agricoli conferiti dai soci, sul totale della quantità o del valore dei prodotti agricoli, deve essere superiore al 50%**[[48]](#footnote-49).

Sono poi riconosciute Cooperative a mutualità prevalente:

a) le Cooperative sociali (ex art. 111-septies del R.D. 318/42)[[49]](#footnote-50);

b) le Cooperative agricole (ex art. 111-septies del R.D. 318/42)[[50]](#footnote-51);

c) i consorzi agrari (ex art. 9, legge 99/2009)[[51]](#footnote-52).

È poi previsto dall'art. 111-undecies del R.D. 318/42 che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (in precedenza Ministero dello Sviluppo economico), di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, possa stabilire, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza (illustrato dall'art. 2513), in relazione a[[52]](#footnote-53):

1) la struttura dell'impresa;

2) la struttura del mercato in cui le Cooperative operano;

3) le specifiche disposizioni normative cui le Cooperative devono uniformarsi;

4) il tempo (comunque superiore all'anno) richiesto per la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico.

In pratica, con il regime derogatorio si intende proteggere quelle Cooperative genuinamente mutualistiche, che però non riescono a rispettare il criterio della prevalenza per fattori indipendenti dalla volontà della società e dei suoi amministratori[[53]](#footnote-54).

In effetti, il Ministero delle Imprese ha emanato il decreto previsto dall’art. 111-undecies il 30 dicembre 2005[[54]](#footnote-55).

Tale decreto ha chiarito il concetto di mutualità prevalente per varie tipologie di Cooperativa[[55]](#footnote-56):

a) Cooperative di lavoro: in queste Cooperative non si deve computare, ai fini del calcolo di prevalenza, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge, o di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di convenzione con la pubblica amministrazione, né il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della Cooperativa; non si deve computare, altresì, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera impiegate in attività svolte dalla Cooperativa fuori dai confini della Repubblica italiana;

b) Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica: in queste Cooperative non si devono computare tra i ricavi i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti;

c) Cooperative agricole di allevamento e di conduzione: nelle prime la condizione di prevalenza è rispettata quando dai terreni dei soci e delle Cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento stesso, mentre nelle seconde (quelle di conduzione) la condizione di prevalenza è rispettata quando l'estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell'estensione totale dei terreni condotti dalla Cooperativa;

d) Cooperative - enti di formazione: in queste Cooperative non si devono computare, ai fini del calcolo del requisito della prevalenza mutualistica, i finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi;

e) Cooperative per il commercio equo e solidale: si tratta delle Cooperative che si occupano della vendita, effettuata, anche con l'impiego di attività volontaria dei soci della Cooperativa, di prodotti che le Cooperative (o loro consorzi) acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo, o da Cooperative sociali di tipo *b* (ex legge 381/91), con garanzia di pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato; in questo caso le Cooperative sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti indicati dall'art. 2513;

f) Cooperative - società finanziarie: le società finanziarie, costituite in forma di Cooperativa ai sensi della legge 49/85, sono considerate Cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti in materia di contenuti dello statuto indicati dall'art. 2514;

g) Cooperative giornalistiche: nelle Cooperative regolamentate dall’art. 6 della legge 416/81 non si deve computare il costo del lavoro dei soggetti con i quali la Cooperativa instaura, nei limiti e alle condizioni previste da disposizioni di legge, rapporti di lavoro occasionale;

h) Cooperative di consumo operanti nei territori montani: queste Cooperative di consumo operanti nei comuni montani, individuati dalla legislazione, e con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, si intendono a mutualità prevalente;

i) Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche: in queste Cooperative i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi di informazione sono assimilabili a quelli provenienti dall'attività con i soci, quando derivano dallo svolgimento di attività con le pubbliche amministrazioni per le quali il corrispettivo sia espressamente determinato in misura pari ai costi sostenuti per la produzione dei servizi medesimi, o si riferisca a servizi acquistati, ai sensi dell'art. 55, comma 24, della legge 449/97, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soddisfare l'interesse pubblico connesso alle esigenze istituzionali di informazione.

**Spetta agli amministratori ed ai sindaci il compito di documentare il rispetto di questi criteri di prevalenza nella nota integrativa al bilancio**[[56]](#footnote-57), dove vanno evidenziate contabilmente le circostanze sopra descritte (che dimostrano la prevalenza), come precisa l’art. 2513, comma 1.

**Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico** (es. per una Cooperativa di acquisto e di vendita), ossia vengono svolte più attività mutualistiche (es. vendita di beni e servizi differenti), **la condizione di prevalenza va documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali risultanti con riferimento ai vari settori di attività**.

In sostanza, se la Cooperativa svolge due attività, la A e la B, dalle quali originano, ad esempio, il 40% e il 60% del fatturato, per valutare la prevalenza della finalità mutualistica, occorre separare il fatturato di ciascuna attività a seconda della sua destinazione verso i soci e verso i terzi.

Se, per esempio, risulta che la prima attività (la A) dà luogo alle seguenti percentuali (70% ricavi originati da soci e 30% da terzi), e la seconda attività (la B) dà luogo alle seguenti percentuali (40% ricavi originati da soci e 60% da terzi), per verificare la prevalenza della mutualità, bisogna fare la seguente operazione:

70 x 0,4 + 40 x 0,6 = 28 + 24 = 52% (condizione della prevalenza rispettata), dove 70 e 40 sono le percentuali dei ricavi di ciascuna attività originata dai soci, e 0,4 e 0,6 sono i pesi, che si ottengono dalle percentuali in termini di fatturato che ciascuna attività ha rispetto all'attività complessiva della Cooperativa (ossia il 40% e il 60%)[[57]](#footnote-58).

#### 3.2.2 Le clausole statutarie richieste per la mutualità prevalente

Oltre al rispetto delle condizioni sopra descritte (la prevalenza dell'attività della Cooperativa nei confronti dei soci), è anche necessario che **le Cooperative a mutualità prevalente prevedano nei propri statuti i seguenti vincoli**, indicati dall'art. 2514 (Requisiti delle Cooperative a mutualità prevalente)[[58]](#footnote-59):

1) **il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti percentuali** (rispetto al capitale effettivamente versato)[[59]](#footnote-60);

2) **il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori**[[60]](#footnote-61) **in misura superiore a 2 punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi**[[61]](#footnote-62);

3) **il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori**;

4) **l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio netto**, dedotto il capitale sociale ed i dividendi maturati, **ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione** (creati dalla legge 49/85)[[62]](#footnote-63), **in caso di scioglimento della società**.

Nel caso in cui una Cooperativa non avesse una sola di queste clausole, ed intende usufruire dei benefici fiscali, allora deve deliberare la loro introduzione nello statuto, e questo può farlo approvando tale introduzione con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, come richiede l’art. 2514, comma 2.

Nell'atto costitutivo vanno poi esplicitati anche i requisiti e gli interessi dei soci in relazione all'oggetto sociale, come specificato dall'art. 2521, comma 3, punto 3, per cui alla Cooperativa non può partecipare il socio che non ha interessi legati all’oggetto sociale[[63]](#footnote-64).

Per assicurare un controllo delle Cooperative a mutualità prevalente, **vi è l'obbligo** di (art. 2512, comma 2):

a) iscrizione nell’albo delle Cooperative, presso il Ministero delle Imprese[[64]](#footnote-65);

b) invio dei dati di bilancio all’albo[[65]](#footnote-66).

### 3.3 L’albo delle Cooperative

L’albo delle Cooperative è stato istituito dal Decreto del Ministero delle Imprese del 23 giugno 2004[[66]](#footnote-67), ed è stato reso operativo dalla circolare ministeriale del 6 dicembre 2004, per poi essere modificato dal D.M. del 6 marzo 2013.

L’albo delle Cooperative ha sostituito il vecchio registro prefettizio.

L’albo è di responsabilità, ai sensi dall'art. 223-sexiesdecies del R.D. 318/42, del Ministero delle Imprese. Infatti, l’albo delle Cooperative è competenza della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero, che si avvale degli uffici del registro delle imprese delle Camere di commercio, ed è gestito con modalità informatiche.

Esso **è articolato in 3 sezioni**:

1) Cooperative a mutualità prevalente;

2) Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente;

3) società di mutuo soccorso, disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818[[67]](#footnote-68).

Le Cooperative sono tenute a iscriversi al registro delle imprese dove hanno la propria sede legale mediante la comunicazione unica, con una domanda di iscrizione all’albo, contenente l’indicazione della categoria di appartenenza, come definita dall’art. 4 del D.M. Imprese del 23 giugno 2004[[68]](#footnote-69), e la sezione nella quale la società Cooperativa intende iscriversi.

L’iscrizione è obbligatoria, ed è necessaria, oltre che a fini anagrafici, per le Cooperative a mutualità prevalente, anche quale presupposto per la fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legge.

Il modulo per l’iscrizione all’albo delle Cooperative si chiama "C17"[[69]](#footnote-70), e può essere allegato ad una pratica di una nuova iscrizione (mod. S1)[[70]](#footnote-71) o di modifica (mod. S2).

Il modulo deve essere compilato a nome di un legale rappresentante della Cooperativa, ovvero del commercialista, del notaio, o dell'intermediario[[71]](#footnote-72), e firmato digitalmente.

Oltre all'obbligo di iscrizione, è previsto l’obbligo di deposito del bilancio[[72]](#footnote-73), integrato da una dichiarazione degli amministratori relativa al rispetto (eventuale) della condizione di mutualità prevalente, documentando nella nota integrativa tale condizione ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514.

Le società Cooperative che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte automaticamente nella sezione delle Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, e di tale variazione viene data comunicazione alla Cooperativa da parte del Ministero delle Imprese.

Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite il sistema informatico delle camere di commercio.

L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali (art. 223-sexiesdecies, comma 1, del R.D. 318/42).

Infine, si rammenta che l'albo delle Cooperative è pubblico, e l'art. 3 del D.M. Imprese 23 giugno 2004 precisa che la pubblicità dei dati dell'albo è resa disponibile dagli uffici delle Camere di commercio.

### 3.4 Il trattamento fiscale delle Cooperative

#### 3.4.1 Le agevolazioni fiscali per le Cooperative a mutualità prevalente

Come si è ricordato nel par. 3.1, l’obiettivo della definizione dei requisiti di prevalenza dell’attività sociale nei confronti dei soci, rispetto all’attività rivolta ai terzi, e della necessità di determinate clausole statutarie, tese a limitare i vantaggi di natura monetaria derivanti dall’appartenenza della Cooperativa, è quella di limitare le agevolazioni fiscali, previste dalla normativa per le Cooperative, solo a quelle ritenute meritevoli, ovvero quelle a mutualità prevalente.

È quindi ora necessario richiamare tali agevolazioni fiscali, che sono le seguenti:

1) **esclusione dalla base imponibile Ires di una percentuale (variabile a seconda della Cooperativa**)[[73]](#footnote-74) **degli utili destinate alle riserve indivisibili** (art. 12, legge 904/77)[[74]](#footnote-75): questo beneficio spetta anche alle Cooperative a mutualità non prevalente nella misura del 30%, ma in tutti i casi solo se la riserva indivisibi­le non può essere distribuita tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

In sostanza, devono essere sottoposta a Ires comunque le seguenti parti degli utili, da calcolare così:

a) 10% dell’utile netto annuale destinato a riserva minima obbligatoria;

b) un’ulteriore quota dell’utile netto annuale, per le cooperative diverse da quelle sociali, pari al:

- 20% per le cooperative agricole e loro consorzi, e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

- 65% per le cooperative di consumo e loro consorzi;

- 40% per le altre cooperative e loro consorzi.

Il risultato dell’applicazione di queste regole è riportato nella tabella che segue, che indica le quote degli utili che è possibile sottrarre alla tassazione dell’imposta sul reddito, a seconda del tipo di Cooperativa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Tipo di Cooperativa*** | ***Utile non imponibile su totale******con mutualità prevalente*** | ***Utile non imponibile su totale******senza mutualità prevalente*** |
| Coop generaliste | 57% | 30% |
| Coop sociali | 97% | 30% |
| Coop agricole | 77% | 30% |
| Coop di consumo | 32% | 23% |

2) **esclusione dal reddito imponibile delle imposte sui redditi riferibili alle variazioni** effettuate ai sensi dell'art. 83 (ex art. 52) del Tuir (art. 21, comma 10, legge 449/97): questa disposizione è finalizzata ad evitare che siano pagate imposte sulle imposte, fermo restando che, come ha precisato l’Agenzia delle Entrate, le imposte sui redditi rimangono deducibili in misura proporzionale alla quota di utile netto non imponibile, come risultante dalle regole stabilite per la prima forma di agevolazione.

In sostanza si prevede che non concorrono a formare il reddito imponibile delle cooperative (incluse quelle sociali), così come delle imprese sociali, le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 del Tuir (Dpr 917/86)**[[75]](#footnote-76)**, a condizione che si determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio (ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 112/2017). D’altronde anche le imposte costituiscono una variazione in aumento (ai sensi dell’art. 99, comma 1, del Tuir)[[76]](#footnote-77), sulla quale si calcolano ulteriori imposte.

Infatti, essendo la detassazione delle somme destinate a riserva indivisibile collegata all'utile netto accantonato, e non al reddito imponibile, si può produrre un effetto "imposte su imposte", poiché anche le imposte sui redditi costituiscono una variazione in aumento sulla quale si calcolano ulteriori imposte.

Ed è proprio a queste variazioni che fa riferimento l’art. 83 del Tuir sulla determinazione del reddito di impresa (le cui disposizioni hanno sostituito il vecchio art. 52, citato dalla norma in commento);

3) **esenzione da Ires, ma solo per alcune cooperative** (sociali, agricole e della piccola pesca, di produzione e lavoro), a volte parziale e condizionata, ex artt. 10-11, Dpr 601/73, che però non valgono per le cooperative sociali, ai sensi dell’art. 1, comma 462, legge 311/2004: l’esenzione Ires è per le cooperative sociali completa (ai sensi dell’art. 11 del Dpr 601/73), e senza specifiche condizioni, mentre è condizionata per le cooperative agricole (art. 10, Dpr 601/73), e quelle di lavoro (art. 11 del Dpr 601/73); questa regola va però letta alla luce delle disposizioni della già citata legge 311/2004, come corretta dal D.L. 138/2011, per cui rimane comunque sottoposto a tassazione almeno il 3% degli utili delle cooperative sociali;

4) **esclusione dalla tassazione in capo ai soci delle Cooperative delle somme destinate ad incremento gratuito del capitale sociale** (ex art. 7, comma 3, Legge 59/92), fino alla loro attribuzione ai soci stessi (art. 6, comma 2, D.L. 63/2002)[[77]](#footnote-78): in pratica le somme destinate all'au­mento del capitale sociale non concorrono a forma­re il reddito imponibile del socio, ed il valore della produzione rile­vante ai fini Irap[[78]](#footnote-79); occorre precisare però che il rimborso del capitale è soggetto a imposta a carico dei soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni;

5) **esclusione dalla tassazione del 3% degli utili netti annuali destinati al finanzia­mento dei fondi mutualistici** (art. 11, comma 9, legge 59/92): in altri termini, i versamenti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera­zione sono esenti da imposte, e possono essere de­dotti nel limite del 3% dell'utile, dalla base imponi­bile del soggetto che effettua l'erogazione;

6) **ritenuta a titolo d'imposta del 20%** **sugli interessi corrisposti dalle Cooperative ai soci** persone fisiche**, relativamente ai pre­stiti erogati da questi ultimi** ai sensi del combinato disposto dell’art. 13 del Dpr 601/71 e art. 82, comma 27, D.L. 112/2008[[79]](#footnote-80): di conseguenza, gli interes­si corrisposti dalla Cooperativa ai propri soci finanziatori sono soggetti a rite­nuta alla fonte a titolo d'imposta, quando vengono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 13 del Dpr 601/73, ossia:

a) il prestito è effettuato esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e l'ammontare non supera, per ciascun so­cio, la somma di euro 31.150;

b) gli interessi corrisposti su queste somme non superano la misu­ra massima di quelli spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi;

7) **deducibilità degli interessi sui prestiti che i soci** persone fisi­che **versano alla Cooperativa**, alle condizioni previste dall'art. 13 del Dpr 601/73 (vedi il punto precedente), per la quota che non su­pera la misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumen­tata di uno *spread* di 0,90 (art. 1, comma 465, legge 311/2004)[[80]](#footnote-81): in sostanza, se da un lato l'art. 13 sopra citato prevede delle specifiche condizioni affinché gli interessi non siano imponibili in capo al socio percettore, dall'altro pone dei limiti in capo alla Cooperativa erogante, stabilendo che la quota de­gli interessi passivi (derivante dall'applicazione di un tasso d'interesse superiore alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni posta­li fruttiferi, aumentata dello 0,90), è indeducibile ai fini Ires.

Per godere delle agevolazioni fiscali, occorre rispettare 3 requisiti:

1) il rispetto delle condizioni per la mutualità prevalente previste dall’art. 2512, ovvero;

a) il ruolo predominante dei soci per lo svolgimento dell’attività;

b) la presenza di determinate clausole statutarie, indicate dall’art. 2514, che dimostrino lo scopo mutualistico;

c) la prova della prevalenza, ai sensi dell’art. 2513;

2) l’iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative (istituito con D.M. Imprese del 23/6/2004), nella sezione a mutualità prevalente, ex art. 2511;

3) il versamento del contributo del 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi del comma 4, dell’art. 11, della legge 59/92.

#### 3.4.2 Il trattamento fiscale del ristorno

Il trattamento fiscale del ristorno[[81]](#footnote-82) è stato oggetto di chiarimento da parte della circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/2008.

L'Agenzia delle Entrate, in questa circolare, ricorda che i ristorni sono i profitti netti della Cooperativa derivanti dall’attività con i soci, attribuiti ai soci stessi in proporzione agli scambi mutualistici[[82]](#footnote-83) intercorsi con la Cooperativa nel corso dell’anno.

Relativamente al trattamento fiscale de**i** **ristorni**, la circolare 35/2008 rammenta che questi **sono deducibili dal reddito imponibile**, e che non costituiscono dividendi, distinguendosi da questi ultimi in quanto sono attribuiti in proporzione al valore dello scambio mutualistico tra soci e Cooperativa, e non in base al capitale conferito da ciascun socio.

Da un punto di vista fiscale i ristorni sono quindi configurati come:

1) somme attribuite ai soci delle Cooperative di produzione e lavoro, sotto forma di integrazione retributiva, erogati in sede di approvazione del bilancio d’esercizio, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi (art. 3, comma 2, lettera *b*, della legge 142/2001);

2) somme attribuite dalla Cooperativa ai propri soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati, o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati (art. 12, Dpr 601/73)[[83]](#footnote-84).

In sostanza, con i ristorni il vantaggio mutualistico può essere attribuito ai soci[[84]](#footnote-85).

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/2008 ricorda però che l’istituto del ristorno non è applicabile alle Cooperative agricole che, in forza del dettato statutario o regolamentare, definiscono il valore dei prodotti conferiti dai soci solo alla chiusura dell’esercizio sociale[[85]](#footnote-86).

Dal punto di vista pratico **i ristorni possono essere dedotti sia mediante imputazione diretta al Conto economico dell’esercizio di competenza, sia attraverso una variazione in diminuzione del reddito imponibile** (sempre con riferimento all’esercizio di competenza), considerando i ristorni stessi come impiego degli utili, come d'altronde già precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 53/2002.

In definitiva il ristorno attribuito ai soci, sia come costo, sia come ripartizione dell’avanzo di gestione derivante dall’attività con i soci, è integralmente deducibile ai fini della determinazione dell’utile netto.

In altre parole, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che, ai sensi dell’art. 12 del Dpr 601/73, per la Cooperativa sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.

Per comprendere le modalità concrete di applicazione della disciplina fiscale si cita l’esempio segnalato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 35/2008[[86]](#footnote-87).

L’esempio riguarda il caso di una Cooperativa che presenta la seguente situazione:

a) utile lordo = 100, di cui 60 derivante dall’attività con i soci (scambio mutualistico), e 40 derivante dall’attività con i terzi (attività esterna);

b) importo che la Cooperativa intende attribuire ai soci a titolo di ristorno = 20.

L'Agenzia delle Entrate assume in questo esempio, per semplicità, le seguenti ipotesi:

- il reddito imponibile è assoggettato alla sola Ires con l’aliquota al 24%[[87]](#footnote-88);

- non ci sono rettifiche da operare in applicazione delle disposizioni del Tuir fatta eccezione per le imposte dell’esercizio.

A questo punto la circolare ipotizza 2 strade:

1) imputazione del ristorno a conto economico;

2) destinazione del ristorno dall’utile d’esercizio, senza imputazione al conto economico.

Nel primo caso i calcoli da effettuare per la quantificazione dell'Ires sono quelli che risultano dalla tabella 1.

***Tabella 1***

|  |  |
| --- | --- |
| Utile (al netto dei ristorni imputati al Conto economico)  | 80 |
| Utile da assoggettare a tassazione (43% di 80)  | 34,4 |
| Imposta (34,4 \* 24%)  | 8,16 |
| Utile netto di bilancio dopo lo stanziamento dell’Ires (80 – 8,16) | 71,84 |
| Riserva legale (30% di 71,84) | 21,55 |
| Contributo ai fondi per la cooperazione (3% di 71,84)  | 2,16 |
| Utile residuo da accantonare a riserva indivisibile (71,84 – 21,55 – 2,16)  | 48,13 |

In tale situazione i dati da inserire nel Modello Unico sono riportati nella tabella 2.

***Tabella 2***

|  |  |
| --- | --- |
| Utile netto  | 71,84 |
| Variazione in aumento per imposte  | 8,16 |
| Variazione in diminuzione per la quota di utile netto destinata a riserva indivisibile [70% di 71,84 (21,55 + 48,13 + 2,16)] | 50,29 |
| Variazione in diminuzione [70% di 8,16 (art. 21, c. 10, l. 449/97)] | 5,71 |
| Reddito imponibile  | 34,4 |
| Ires dovuta corrispondente allo stanziamento (34,4 \* 24%) | 8,16 |

Per quanto riguarda i dati da riportare in bilancio, la situazione sarebbe quella indicata nella tabella 3.

***Tabella 3***

|  |  |
| --- | --- |
| Utile netto  | 71,84 |
| Riserva legale  | 21,55 |
| Riserva indivisibile  | 48,13 |
| Contributo ai fondi per la cooperazione (3%)  | 2,16 |

Nella seconda ipotesi, ossia di destinazione del ristorno dall’utile d’esercizio, senza imputazione al conto economico, il calcolo dell'Ires deve avvenire come mostrato dalla tabella 4.

***Tabella 4***

|  |  |
| --- | --- |
| Utile netto  | 100 |
| Utile netto da assoggettare a tassazione, al netto dei ristorni (43% di 80)  | 34,4 |
| Imposta (34,4 \* 24%)  | 8,16 |
| Utile netto di bilancio dopo lo stanziamento dell’Ires (100 – 8,16) | 91,84 |
| Riserva legale (30% di 91,84)  | 27,55 |
| Contributo ai fondi per la cooperazione [3% di 71,84 (91,84 - 20 ristorno)]  | 2,16 |
| Utile residuo da accantonare a riserva indivisibile (91,84 – 27,55 – 20 – 2,16) | 42,13 |

Parimenti, i dati da inserire nel Modello Unico in questo caso sono quelli riportati nella tabella 5.

***Tabella 5***

|  |  |
| --- | --- |
| Utile netto  | 91,84 |
| Variazione in aumento per imposte  | 8,16 |
| Variazione in diminuzione per ristorni (art. 12, Dpr 601/73)  | 20 |
| Variazione in diminuzione per la quota di utile netto destinata a riserva indivisibile [70% di 71,84 (91,84 - 20 ristorno)]  | 50,29 |
| Variazione in diminuzione [70% di 8,16 (art. 21, c. 10, l. 449/97)]  | 5,71 |
| Reddito imponibile  | 34,4 |
| Ires dovuta corrispondente allo stanziamento (34,4 \* 24%) | 8,16 |

Infine, in questo secondo caso i dati da riportare in bilancio sono quelli riportati nella tabella 6.

***Tabella 6***

|  |  |
| --- | --- |
| Utile netto  | 91,84 |
| Riserva legale  | 27,55 |
| Riserva indivisibile  | 42,13 |
| Accantonamento al fondo (3%) | 2,16 |

### 3.5 Il bilancio

Le Cooperative devono redigere i bilanci, come è previsto per le Spa, per effetto del rinvio dell’art. 2519 alla disciplina delle Spa, applicato per quanto compatibile.

D’altronde, la Cooperativa, proprio per la sua natura, non può non tenere conto nella rappresentazione della realtà contabile, il suo fine di scambio mutualistico.

Ad ogni modo, anche alle Cooperative, si applicano i seguenti articoli del codice civile, come modificati dal D.Lgs. 139/2015:

- art. 2423 (Redazione del bilancio);

- art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio);

- art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico);

- art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale);

- art. 2424-bis (Disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale);

- art. 2425 (Contenuto del conto economico);

- art. 2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed altri oneri);

- art. 2425-ter (Rendiconto finanziario);

- art. 2426 (Criteri di valutazione);

- art. 2427 (Contenuto della nota integrativa);

- art. 2427-bis (Informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari);

- art. 2428 (Relazione sulla gestione);

- art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio);

- art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata);

- art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese).

Pertanto, ai sensi dell’art. 2423, il bilancio è costituito dai seguenti documenti:

1) Stato patrimoniale;

2) Conto economico;

3) Rendiconto finanziario;

4) Nota integrativa.

E’ il caso di rammentare che i commi 2 e 3 dell’art. 2423 richiedono che:

a) il bilancio deve essere redatto con chiarezza, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, e il risultato economico dell'esercizio;

b) se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e finanziaria della società, allora si devono fornire le informazioni complementari necessarie a questo scopo.

Rinviando a testi appositi per l’approfondimento di tutte queste norme, in questa sede ci si limita a ricordare che in materia di bilancio della Cooperative le regole sono le seguenti:

1) **il bilancio va presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo, e comunque non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** sociale, salva la possibilità di un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, in caso di redazione del bilancio consolidato, oppure di particolari esigenze relative all'oggetto della società (ex art. 2364)[[88]](#footnote-89);

2) nella **relazione di gestione** occorre indicare **i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico;**

3) con il bilancio si **decide anche sulla distribuzione degli utili** ai soci (ex art. 2445-quinquies), ricordando però che **spetta all'atto costitutivo determinare le modalità e le percentuali massime della ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori**, nei limiti stabiliti dal comma 2 dell'art. 2545-quinquies stesso[[89]](#footnote-90).

4) **la copia del bilancio approvato va depositata presso il registro delle imprese**, entro 30 giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio (ex art. 2435).

**Il criterio di valutazione dovrà essere specificamente illustrato nella nota** **integrativa**[[90]](#footnote-91), anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

È il caso di ricordare che l’art. 2423-bis reca i principi per la redazione dei bilanci societari. In particolare, al comma 1, numero 1), è richiesto che la valutazione delle voci di bilancio debba essere effettuata secondo prudenza, e quindi non contabilizzando i profitti non ancora realizzati, ma iscrivendo a bilancio tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, e nella prospettiva della continuità aziendale, ovvero sulla base del presupposto che l’azienda prosegua in condizioni normali la propria attività, in un arco temporale prossimo, senza che vi sia l’intenzione, la necessità, o l’obbligo di avviarla a liquidazione.

Tale norma impone dunque agli amministratori l’adozione di un criterio prudenziale nella quantificazione delle voci di bilancio, che consideri le reali prospettive di continuazione dell’attività aziendale.

Il numero 1bis) precisa poi che la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata, tenendo conto della sostanza dell'operazione, o del contratto.

In sostanza, il legislatore ha inteso evitare, da una parte, che l’applicazione pedissequa del codice civile, comportasse una riduzione sensibile delle poste di bilancio di moltissime società, con il risultato che l’impoverimento, anche se solo contabile, delle aziende, potesse poi rendere più complesso anche l’accesso al credito, per lo meno nelle dimensioni necessarie, e dall’altra, che l’aderenza alla realtà sia prevalente rispetto a documentazione che potrebbe essere fittiziamente utilizzate per finalità di riduzione della trasparenza.

Gli altri principi di redazione del bilancio, elencati dall’art. 2423-bis, sono:

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

## 4. La costituzione e lo scioglimento

### 4.1 L'atto costitutivo

Al pari delle società di capitali, anche la Cooperativa, per costituirsi, ha bisogno di un atto costitutivo (redatto come atto pubblico).

**L'atto costitutivo deve**, a norma dell'art. 2521 (Atto costitutivo), **indicare**:

1) **le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica**[[91]](#footnote-92);

2) **la specificazione che può svolgere la propria attività anche con terzi** (oppure no)[[92]](#footnote-93);

3) **il cognome e il nome** (o la denominazione, se società), la data e il luogo di nascita (o la data e lo Stato di costituzione[[93]](#footnote-94), se società), il domicilio (o la sede, se società), e la cittadinanza **dei soci**;

4) **la denominazione** (che deve includere il termine Cooperativa, ex art. 2515);

5) **il Comune dove è posta la sede della società**, e le eventuali sedi secondarie;

6) **l'indicazione specifica dell'oggetto sociale;**

7) **i requisiti che devono avere i soci in funzione dell'attività sociale**;

8) **gli interessi che devono avere i soci nell'attività sociale**[[94]](#footnote-95);

9) **le condizioni per l'ammissione dei soci**[[95]](#footnote-96), **e la relativa procedura** (ex art. 2527);

10) **la quota di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio** ed i versamenti eseguiti;

11) **il valore nominale delle azioni**, se il capitale sociale è ripartito in azioni;

12) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;

13) il modo e il tempo con i quali devono essere eseguiti i conferimenti;

14) **le condizioni per l'eventuale recesso** (ex art. 2532) **e per l'esclusione dei soci** (ex art. 2533);

15) **i criteri per la liquidazione della quota** **in caso di uscita del socio** (ex art. 2535);

16) **le regole per la ripartizione degli utili**, incluse le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori (ex art. 2545-quinquies);

17) **i criteri per la ripartizione dei ristorni** (ex art. 2545-sexies);

18) **le modalità di convocazione dell'assemblea**, se sono in deroga alle disposizioni di legge;

19) **i quorum per la validità delle deliberazioni assembleari** (ex art. 2538);

20) **le modalità di espressione del voto** (ex art. 2538);

21) **il sistema di amministrazione adottato**[[96]](#footnote-97);

22) **il numero degli amministratori ed i loro poteri**, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

23) il numero dei componenti del collegio sindacale (se esistente);

24) la nomina dei primi amministratori e sindaci;

25) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Da rilevare che l’atto costitutivo non deve indicare (necessariamente) la durata della Cooperativa, che pertanto può essere a tempo indeterminato, ma in tal caso il socio ha diritto di recesso incondizionato, con l'unico limite del preavviso di 6 mesi (art. 2437).

**Lo statuto, contenente le norme relative al funzionamento della società**, anche se forma oggetto di atto separato, **si considera parte integrante dell'atto costitutivo** (al pari dello statuto della Spa).

Non si specifica però, a differenza di quanto previsto per la Spa, che lo statuto prevale sull'atto costitutivo.

Visto però che per le Cooperative che adottano il modello della Spa occorre applicare le disposizioni delle Spa, in quanto compatibili, e non essendo detto nulla al riguardo nella disciplina delle Cooperative, si deve ritenere che questa circostanza (prevalenza dello statuto sull'atto costitutivo) operi anche nel caso delle Cooperative che adottano le regole delle Spa.

Invece, per le Cooperative che adottano le regole delle Srl, tale prevalenza sicuramente non avrà luogo[[97]](#footnote-98).

Infine, si prevede che i rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci[[98]](#footnote-99).

### 4.2 Le opzioni di autonomia statutaria

**L’articolato relativo alla disciplina delle Cooperative è ricco di rinvii all’autonomia statutaria,** **considerando che vi sono ben 25 articoli nell’atto costitutivo[[99]](#footnote-100), e 38 opzioni nell’impostazione dello statuto**.

Qui di seguito si riportano le scelte sull'impostazione della Cooperativa da riportare nello statuto, e gli articoli che contengono il rinvio all’autonomia statutaria.

Per ciascuna scelta vi possono essere delle soluzioni predefinite, indicate nella legge stessa, riportate nella lettera *a*, oppure soluzioni alternative, delle quali si riportano solo quelle più semplici per motivi di brevità.

**Le scelte che vanno inserite nell’atto costitutivo o nello statuto riguardano**:

1) **preferenza per una Cooperativa a mutualità prevalente** (art. 2512):

a) si;

b) no;

2) **applicazione delle regole di** (art. 2519):

a) Spa;

b) Srl (ma solo quando vi sono meno di 20 soci, e un attivo non superiore a 1 milione di euro);

3) **numero minimo di soci** (art. 2522, commi 1 e 2):

a) 9;

b) 3, ma solo se persone fisiche (ed in tal caso si applicano le regole delle Srl)[[100]](#footnote-101);

4) **valore nominale delle quote o azioni** (art. 2525, comma 1):

a) 25 euro;

b) 500 euro;

c) un valore intermedio ai due precedenti (allora quale);

5) **possibilità per la Cooperativa con più di 500 soci di elevare il valore massimo della quota di un socio (100.000 euro) al 2% del capitale sociale** (art. 2525, comma 3):

a) no;

b) si;

6) **attribuzione delle azioni ai soci in modo proporzionale ai conferimenti**, ex art. 2346, comma 4 (art. 2525, comma 5):

a) si;

b) no (allora in che modo);

7) **modalità di emissione delle azioni**, ex art. 2346, comma 1 (art. 2525, comma 5):

a) cartacea;

b) dematerializzata;

8) **modalità per la legittimazione all'esercizio dei diritti**, ex art. 2346, comma 1 (art. 2525, comma 5):

a) deposito delle azioni;

b) iscrizione nel libro dei soci;

c) altre modalità (allora quali);

9) **modalità per la** **circolazione delle azioni**, ex art. 2346, comma 1 (art. 2525, comma 5):

a) girata;

b) trasferimento del titolo;

c) altre modalità (allora quali);

10) **possibilità che i titoli siano nominativi o al portatore a scelta del socio**, ex art. 2354, comma 1 (art. 2525, comma 5):

a) si;

b) no (allora quale soluzione);

11) **possibilità di avere categorie di azioni diverse**, ex art. 2348, comma 2 (art. 2525, comma 5):

a) no;

b) si (allora quali categorie per quali diritti);

12) **possibilità di emettere strumenti finanziari**, secondo la disciplina delle Spa (art. 2526, comma 1):

a) no;

b) si (allora quali tipologie di strumenti e con quali regole);

13) **tipologia di diritti amministrativi e patrimoniali attribuiti agli strumenti finanziari** (art. 2526, comma 2):

a) i diritti normalmente riconosciuti agli obbligazionisti della Spa;

b) altri diritti (allora quali);

14) **condizioni per il trasferimento** **degli strumenti finanziari** (art. 2526, comma 2):

a) le stesse condizioni per il trasferimento delle quote o delle azioni;

b) altre condizioni (allora quali);

15) **introduzione della figura del socio in formazione** (art. 2527, comma 3):

a) no;

b) si (allora con quali diritti e doveri);

16) **autorizzazione agli amministratori di acquistare o rimborsare quote e azioni** (art. 2529):

a) no;

b) si (allora a quali condizioni);

17) **divieto di cessione della quota o delle azioni** (art. 2530, comma 6):

a) no;

b) si;

18) **effetto del recesso sui rapporti mutualistici con la chiusura dell'esercizio in corso**, o dell'esercizio successivo, se comunicato meno di 3 mesi prima della fine (art. 2532, comma 3):

a) si;

b) no (allora da quando);

19) **organo competente a deliberare l'esclusione dei soci** (art. 2533, comma 2):

a) amministratori;

b) assemblea;

20) **automatica risoluzione dei rapporti mutualistici in caso di scioglimento del rapporto sociale** (art. 2533, comma 4):

a) si;

b) no (allora quando avviene tale risoluzione);

21) **previsione di requisiti per l'ammissione per subentrare nella partecipazione del socio deceduto** (art. 2534, comma 2):

a) no;

b) si (allora quali);

22) **criteri per la liquidazione della quota del socio uscente** (art. 2535, comma 2):

a) quelli dell'art. 2437-ter;

b) altri (allora quali, ovvero quali elementi dell'attivo e passivo vanno rettificati e in che modo per la valutazione);

23) **possibilità che la liquidazione della quota comprenda anche il rimborso del sovrapprezzo** (art. 2535, comma 2):

a) si;

b) no;

24) **possibilità che il pagamento al socio uscente degli utili e dei ristorni avvenga ratealmente** (art. 2535, comma 3):

a) no;

b) si (allora in che modo);

25) **limiti al diritto di voto eventualmente attribuito agli strumenti finanziari** (art. 2538, comma 2):

a) si (allora quali);

b) no;

26) **attribuzione ai soci persone giuridiche di più voti**, nel limite massimo di 5 (art. 2538, comma 3):

a) no;

b) si (allora quanti e con quali regole);

27) **attribuzione del diritto di voto, nella Cooperativa che si basa sull'integrazione delle imprese, in funzione della partecipazione allo scambio mutualistico**, nel limite massimo di 1/3 di tutti i voti, e nessuno più del 10% dei voti (art. 2538, comma 4):

a) no;

b) si (allora quanti voti e con quali regole);

28) **possibilità che il voto in assemblea sia espresso per corrispondenza** (art. 2538, comma 6):

a) no;

b) si;

29) **possibilità che il voto in assemblea sia espresso con mezzi di telecomunicazione** (art. 2538, comma 6):

a) no;

b) si (allora quali, come videoconferenza, pec, telefono, fax, e-mail, telegramma);

30) **previsione di assemblee separate**, anche per specifiche materie o in presenza di particolari categorie di soci, che sono comunque obbligatorie solo quando ha più di 3.000 soci e l'attività è svolta in più province, o ha più di 500 soci e ha più gestioni mutualisitiche (art. 2540, comma 1):

a) no;

b) si (allora con quali regole, in quale luogo, con quali criteri e modalità di convocazione e di partecipazione dei delegati all'assemblea generale);

31) **scelta di alcuni amministratori tra gli appartenenti alle varie categorie di soci** (art, 2542, comma 4):

a) no;

b) si (allora quanti e per quali categorie);

32) **attribuzione alla Pa della nomina di alcuni amministratori** (art. 2542, comma 5):

a) no;

b) si;

33) **attribuzione del diritto di voto dell'organo di controllo in misura proporzionale a** (art. 2543, comma 2):

a) le quote;

b) la partecipazione allo scambio mutualistico;

34) **possibilità per i possessori di strumenti finanziari con diritti di amministrazione di eleggere i membri dell'organo di controllo** (art. 2543, comma 3):

a) si (al massimo 1/3 dei componenti);

b) no;

35) **possibilità per l'assemblea di decidere di assegnare gli utili ai soci mediante** (art. 2545-quinquies, comma 3):

a) emissione di strumenti finanziari;

b) aumento proporzionale delle quote o emissione di nuove azioni (al massimo del 20%);

36) **modalità di distribuzione delle riserve divisibili in caso di scioglimento** (art. 2545-quinquies, comma 4):

a) emissione di strumenti finanziari;

b) altri sistemi (allora quali);

37) **quorum per la Cooperativa non a mutualità prevalente, che intende trasformarsi in altro tipo societario, e che ha più di 10.000 soci** (art. 2545-decies, comma 2):

a) almeno il 50% dei soci;

b) 2/3 dei voti dei presenti, purché vi sia almeno il 20% dei soci;

38) **previsione di ulteriori cause di scioglimento**, oltre a quelle dell'art. 2484 (art. 2545-duodecies):

a) no;

b) si (allora quali).

### 4.3 Le condizioni per la costituzione

**Le condizioni per la costituzione di una Cooperativa** sono molteplici:

1) **il** **raggiungimento del numero minimo di soci**;

2) **l’acquisizione del capitale sociale mediante il versamento dei conferimenti**;

3) **il deposito dell’atto costitutivo**.

Per quanto concerne **il numero di soci**, l'art. 2522 (Numero dei soci) richiede un numero minimo di 9 soci[[101]](#footnote-102), che però può ridursi a 3, a condizione che:

a) i soci siano persone fisiche[[102]](#footnote-103);

b) la Cooperativa adotti le norme della Srl.

Se successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore al minimo (3 o 9, a seconda delle norme di riferimento)[[103]](#footnote-104), esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno[[104]](#footnote-105), trascorso il quale la Cooperativa si deve sciogliere, ed essere posta in liquidazione.

Si precisa al riguardo che la legge 49/85, come modificata dalla legge 232/2016, ha disposto (con l'art. 17, comma 5-bis) che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2522, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di 9 soci.

Per quanto riguarda **l'ammontare del capitale sociale**, l'art. 2524 (Variabilità del capitale) precisa che non vi è un ammontare prestabilito, per cui:

1) il capitale sociale può essere anche di 225 euro nel caso di Cooperative che adottano le regole della Spa, o addirittura di soli 75 euro nel caso di Cooperative che adottano le regole della Srl[[105]](#footnote-106);

2) l'ammissione di nuovi soci (e il versamento del loro conferimento) non comporta modificazione dell'atto costitutivo (dove è riportato il capitale sociale)[[106]](#footnote-107).

Relativamente ai **conferimenti**, si rinvia al par. 13.4, dove sono poste a confronto le regole per le Cooperative Spa e le Cooperative Srl.

Infine, relativamente al **deposito dell’atto costituivo** (e dello statuto), si prevede che il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, deve depositarlo entro 20 giorni presso l'ufficio del registro delle imprese, nel cui territorio di competenza è stabilita la sede sociale (art. 2523, Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società).

Per il resto, la procedura è la stessa di quella prevista per il deposito dell'atto costitutivo della Spa (art. 2330), così come gli effetti dell'iscrizione (art. 2331) e della nullità (art. 2332)[[107]](#footnote-108).

### 4.4 Le condizioni per lo scioglimento

Anche le Cooperative possono giungere allo scioglimento. A questa possibile situazione fa riferimento l’art. 2545-duodecies[[108]](#footnote-109), che indica le seguenti cause di scioglimento di una Cooperativa:

1) il decorso del termine;

2) il conseguimento dell'oggetto sociale, o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, convocata senza indugio a questo scopo, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3) l'impossibilità di funzionamento, o la continuata inattività dell'assemblea;

4) la liquidazione, dovuta all’impossibilità di rimborsare il socio recedente[[109]](#footnote-110), ai sensi dell’art. 2437-quater (per le Cooperative che fanno riferimento alla disciplina della Spa), e 2473 (per le Cooperative che fanno riferimento alla disciplina della Srl);

5) la deliberazione dell'assemblea;

6) le altre cause previste dall'atto costitutivo (o dallo statuto);

7) la perdita del capitale sociale;

8) l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata[[110]](#footnote-111).

**In caso di insolvenza della Cooperativa l'autorità governativa**, ossia il Ministero delle Imprese, **dispone la liquidazione coatta amministrativa** (art. 2545-terdecies, Insolvenza), **mentre le Cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche alla liquidazione giudiziale**.

Infine si afferma il principio dell'alternatività, consistente nel fatto che la dichiarazione di liquidazione giudiziale[[111]](#footnote-112) preclude la liquidazione coatta amministrativa, così come il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di liquidazione giudiziale.

## 5. Le partecipazioni

### 5.1 I valori delle azioni e delle quote ed i limiti alla partecipazione

Il tema delle partecipazioni è sviluppato dagli artt. 2525 - 2537.

Il primo aspetto disciplinato (art. 2525, Quote e azioni) è il valore nominale delle quote o delle azioni.

A questo riguardo si stabilisce che:

1) **le quote non possono avere un valore nominale inferiore a 25 euro, ma non vi sono limiti per valori superiori a questo**;

2) **le azioni**[[112]](#footnote-113) **non possono avere un valore inferiore a 25 euro, né superiore a 500 euro**[[113]](#footnote-114).

**Nelle Cooperative nessun socio può avere comunque una partecipazione superiore a 100.000 euro**[[114]](#footnote-115), né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma, ma l'atto costitutivo, nelle Cooperative con più di 500 soci, può elevare il limite dei 100.000 euro, fino al 2% del capitale sociale.

**Sono però previste delle eccezioni che consentono di superare i limiti** di possesso alle azioni o quote dei soci sopra riportati:

a) quando si effettuano conferimenti di beni in natura o di crediti;

b) quando vengono assegnati ai soci i dividendi, le riserve divisibili, ed i ristorni (artt. 2545-quinquies e 2545-sexies);

c) quando i soci sono persone giuridiche;

d) quando vengono assegnati strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione[[115]](#footnote-116).

L’art. 2525, comma 3, indica come comportarsi quando si superano i limiti sopra citati:

1) le azioni o le quote eccedenti il limite possono essere riscattate, o vendute, dagli amministratori, nell’interesse del socio;

2) in ogni caso i relativi diritti patrimoniali vanno destinati a riserva indivisibile (art. 2545-ter).

### 5.2 Le regole sulle partecipazioni

**Alle azioni della Cooperativa si applicano**, a norma dell'art. 2525, **le disposizioni previste per le azioni della Spa**[[116]](#footnote-117) (in quanto compatibili).

Tuttavia nelle azioni della Cooperativa non va indicato l'ammontare del capitale[[117]](#footnote-118), né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

Le azioni o le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori (art. 2530, Trasferibilità della quota o delle azioni).

**La procedura per la vendita della partecipazione nella Cooperativa è la seguente**:

1) **il socio dà comunicazione agli amministratori** con lettera raccomandata **dell'intenzione di trasferire le proprie azioni o le proprie quote**;

2) **gli amministratori concedono** (o negano) **l'autorizzazione a vendere**[[118]](#footnote-119);

3) **gli amministratori comunicano al socio**, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento che concede (o nega) **l'autorizzazione**;

4) se gli amministratori non comunicano nulla al socio entro tale termine, allora il socio è libero comunque di trasferire la propria partecipazione;

5) **gli amministratori iscrivono nel libro dei soci l'acquirente**, che deve però avere i requisiti previsti per divenire socio;

6) se il provvedimento degli amministratori nega al socio l'autorizzazione, allora tale diniego va motivato;

7) **il socio può proporre, contro il diniego, opposizione al Tribunale**, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione delle azioni o delle quote, il socio può recedere dalla società**, con preavviso di 90 giorni, ma il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi 2 anni dall'ingresso del socio nella società.

In sostanza, la disciplina riconosce al socio, che perde l’interesse a partecipare alla Cooperativa, una serie di vantaggi, tanto più utili quando vi è un atteggiamento contrario della società alla sua uscita[[119]](#footnote-120):

a) l’interpretazione del silenzio, da parte degli amministratori entro il termine stabilito, come assenso;

b) il diritto a conoscere le motivazioni del rifiuto;

c) la possibilità di ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria.

Un altro caso di trasferimento della partecipazione è quello preso in considerazione dall’art. 2529 (Acquisto delle proprie quote o azioni).

Al riguardo si prevede che l'atto costitutivo possa autorizzare gli amministratori ad acquistare (o rimborsare) azioni o quote della società, a condizione che si rispettino entrambe queste 2 circostanze:

1) il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società deve essere superiore ad un quarto (ossia il patrimonio netto non può essere inferiore al 25% dell'indebitamento)[[120]](#footnote-121);

2) l'acquisto (o il rimborso) sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili (ossia divisibili)[[121]](#footnote-122) risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Non opera invece per la Cooperativa il divieto (previsto per la Spa dall'art. 2358 e per la Srl dall'art. 2474) di concedere prestiti o garanzie per la sottoscrizione o l’acquisto di proprie azioni, né quello di accettare azioni proprie in garanzia[[122]](#footnote-123).

Per un approfondimento sul tema dei titoli della Cooperativa rappresentativi del capitale sociale, si rinvia al par. 13.2, dove sono poste a confronto le regole per le Cooperative Spa e le Cooperative Srl.

### 5.3 Le regole sugli strumenti finanziari

**L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari**[[123]](#footnote-124), **secondo la disciplina prevista per la Spa** (art. 2526, Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito)[[124]](#footnote-125), ed in tal caso stabilisce i diritti patrimoniali, o anche amministrativi, attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari, e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento.

Resta dunque in vigore la disciplina previgente relativa ai titoli previsti dalla legge 59/92[[125]](#footnote-126), e quella relativa ai titoli obbligazionari (legge 448/98)[[126]](#footnote-127).

Gli eventuali privilegi previsti dagli strumenti finanziari nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili.

**Ai possessori di strumenti finanziari non può**, in ogni caso, **essere attribuito più di un terzo dei voti** spettanti all'insieme dei soci presenti (o rappresentati) in ciascuna assemblea generale, per evitare che la presenza di finanziatori possa snaturare l'indole mutualistica della società.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dalle norme che regolano il recesso dell'azionista della Spa[[127]](#footnote-128).

**Le Cooperative cui si applicano le norme relative alle Srl possono offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, solo a investitori qualificati** (ossia professionali)[[128]](#footnote-129).

Va detto che l’art. 11, comma 3-bis, della legge 9/2014[[129]](#footnote-130), è intervenuto su questo tema, affermando che questa disposizione “*si interpreta nel senso che, nelle Cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito*”.

In sostanza, con il comma 3-bis, si fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 2526, comma 4, secondo il quale la Cooperativa, cui si applicano le norme sulla Srl, può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Per quanto riguarda i diritti amministrativi, ciò deriva dal principio secondo cui il potere di governo della Cooperativa spetta ai soci cooperatori, in quanto portatori dell’interesse mutualistico al cui soddisfacimento è necessariamente orientata l’attività sociale. Tale principio viene declinato sia rispetto ai limiti di voto assembleare per i soci finanziatori, sia rispetto alla loro rappresentanza negli organi amministrativo e di controllo.

Invece, in virtù dell'interpretazione indicata, il richiamato limite all’emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.

In questo contesto è però opportuno richiamare la sentenza della Corte di Cassazione civile (Sez. I), n. 10509, del 20 maggio 2016, che ha specificato come i finanziamenti erogati dalle compagnie finanziarie (ai sensi dell'art. 17 della legge 49/1985), in qualità di soci sovventori di società cooperative (ex art. 4 della legge 59/1992), non sono soggetti alla postergazione prevista dall'art. 2467, quando alle Cooperative risulta applicabile la disciplina delle Spa.

Per un approfondimento sul tema titoli della Cooperativa rappresentativi del capitale di debito, si rinvia al par. 13.3, dove sono poste a confronto le regole per le Cooperative Spa e Cooperative Srl.

## 6. I soci

### 6.1 I requisiti e la procedura per l'ingresso del socio nella Cooperativa

#### 6.1.1 I requisiti per il nuovo socio

**I requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura devono essere stabiliti nell'atto costitutivo** (art. 2527, Requisiti dei soci), ma rispettando criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

In sostanza vige il principio della cd. “porta aperta”, consistente nella possibilità dei terzi di entrare nella Cooperativa alla sola condizione di rispettare i requisiti previsti (per diventare soci)[[130]](#footnote-131).

Questo principio opera non solo a vantaggio della collettività, ma anche della Cooperativa, che può così ampliare la compagine sociale, e migliorare la realizzazione dello scopo mutualistico, oltre che potenziare la struttura patrimoniale dell’impresa.

L'art. 2527, comma 2, conferma poi che non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa[[131]](#footnote-132).

**L'atto costitutivo può prevedere anche una particolare figura di soci**, ossia **i soci in formazione**, dei quali vanno determinati i diritti e gli obblighi (art. 2527, comma 3).

Questa norma fa riferimento a quei casi di Cooperative, in cui i nuovi soci cooperatori possono aderire avendo innanzitutto un interesse alla propria formazione, o al proprio inserimento nell'impresa.

La presenza di questi soci in formazione deve essere però limitata in termini quantitativi e temporali:

1) i soci in formazione non possono essere comunque in numero superiore ad un terzo del numero totale dei soci;

2) i soci in formazione non possono restare tali per un periodo superiore a 5 anni, dovendo entro tale termine essere ammessi a godere di tutti i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

È evidente che questa ipotesi può risultare utile in particolare a quelle Cooperative di produzione e lavoro, in cui i nuovi soci hanno una minore esperienza e capacità di lavoro rispetto ai soci anziani, per cui è giusto che vi sia per i nuovi soci un trattamento iniziale differenziato[[132]](#footnote-133).

#### 6.1.2 La procedura per l'ingresso del nuovo socio

Per quanto riguarda **la procedura di ingresso del nuovo socio nella Cooperativa**, l'art. 2528 (Procedura di ammissione e carattere aperto della società), **prevede i seguenti passaggi**:

1) **l'aspirante socio presenta domanda agli amministratori della Cooperativa**[[133]](#footnote-134);

2) **gli amministratori decidono sull'ammissione del nuovo socio**;

3) **la decisione degli amministratori viene comunicata all'aspirante socio**;

4) se viene ammesso l'aspirante socio, **gli amministratori annotano le sue generalità e la sua partecipazione nel libro dei soci**;

5) **il nuovo socio versa,** **oltre all'importo delle azioni o delle quote, l'eventuale sovrapprezzo** determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio (su proposta dagli amministratori);

6) se invece vi è rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto, e comunicarla all'aspirante socio;

7) in tal caso l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea;

8) l'assemblea delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione (se non è stata appositamente convocata);

9) gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio le ragioni delle decisioni assunte relativamente all'ammissione dei nuovi soci.

In sostanza, l'attuazione del principio della cd. "porta aperta", connaturato con le finalità della Cooperativa, non crea un incondizionato diritto soggettivo dei terzi ad essere ammessi nella Cooperativa, ma introduce comunque delle tutele per il potenziale socio (a norma degli artt. 2527-2528)[[134]](#footnote-135):

a) il diritto soggettivo dell'estraneo a vedersi motivare il rigetto da parte dell'organo amministrativo;

b) il diritto soggettivo dell'estraneo a pretendere un riesame da parte dell'assemblea della decisione di rigetto adottata dall'organo amministrativo;

c) il dovere degli amministratori di adottare le decisioni di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico, e l'attività economica svolta dalla società;

d) il dovere degli amministratori di riferire nella relazione al bilancio sui criteri usati nel decidere l'ammissione di nuovi soci.

### 6.2 I diritti dei soci

#### 6.2.1 I diritti sociali

**L'art. 2545-bis** (Diritti dei soci) **rinvia, per quanto riguarda i diritti dei soci, alla disciplina della Spa**[[135]](#footnote-136) (ma solo per le Cooperative che si rifanno a questa disciplina).

**La norma non dice nulla per i soci delle Cooperative che hanno scelto il modello della Srl**, ma si deve ritenere che i poteri dei soci siano piuttosto ampi, potendosi applicare gli artt. 2468, 2476, e 2479[[136]](#footnote-137).

**In ogni caso i soci della Cooperativa hanno diritti sia sociali che economici**.

**I diritti sociali sono i seguenti**:

1) **votare nelle assemblee** (art. 2538): il diritto di voto spetta solo a coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci, e ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni o il valore delle quote possedute, ma è consentito il voto plurimo in alcune circostanze:

a) i soci persone giuridiche possono avere più voti, ma non oltre 5, in relazione all'ammontare della quota di partecipazione, oppure al numero dei loro membri, se l'atto costitutivo lo prevede;

b) i soci imprenditori[[137]](#footnote-138), possono avere un voto plurimo in relazione all'intensità degli scambi mutualistici (es. numero di operazioni effettuate con la Cooperativa)[[138]](#footnote-139), se l'atto costitutivo lo prevede;

c) i soci cooperatori titolari di strumenti finanziari possono avere più voti, se l'atto costitutivo lo prevede (indicando la misura del diritto di voto);

2) **esaminare il libro dei soci e il libro delle deliberazioni delle assemblee** (art. 2422), ed ottenerne un estratto (a proprie spese)[[139]](#footnote-140);

3) **esaminare il libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione** (e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esistente), anche attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia (art. 2545-bis, comma 1), ma solo quando i soci rappresentano un decimo (10%) del capitale sociale (o almeno un ventesimo, ossia il 5%, quando la Cooperativa ha più di 3.000 soci).

**Questi diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempienti** rispetto alle obbligazioni contratte con la società, ai sensi dell’art. 2545-bis, comma 2.

#### 6.2.2 I diritti economici

**I diritti economici dei soci della Cooperativa sono i seguenti**:

1) **diritto agli utili** (art. 2545-quinquies, Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori);

2) **diritto all'assegnazione delle riserve** (art. 2545-quinquies, comma 3);

3) **diritto ai ristorni**[[140]](#footnote-141) (art. 2545-sexies, Ristorni);

4) **diritto di opzione** (art. 2525, Variabilità del capitale).

Per quanto riguarda il diritto agli utili, l'art. 2545-quinquies, comma 1, stabilisce che **spetta all'atto costitutivo determinare le modalità e le percentuali massime della ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori**, nei limiti stabiliti dal comma 2 dell'art. 2545-quinquies stesso.

Relativamente ai limiti, il comma 2 dell'art. 2545-quinquies pone **la condizione per la distribuzione di dividendi** (ma anche per l'acquisto di proprie azioni o quote da parte della Cooperativa, o l'assegnazione ai soci delle riserve divisibili), che **il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto**[[141]](#footnote-142), cioè solo quando il patrimonio netto ammonta ad almeno il 25% dell'indebitamento[[142]](#footnote-143) è possibile procedere alla distribuzione degli utili ai soci.

Questa condizione per la distribuzione di dividendi non si applica alle Cooperative con azioni quotate, e nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

Anche per l'esercizio del secondo diritto economico, si rinvia al**l'atto costitutivo** (ma non nel caso di Cooperative con azioni quotate)[[143]](#footnote-144), il quale **può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci anche le riserve divisibili, attraverso una delle seguenti opzioni** (art. 2545-quinquies, comma 3):

a) **l'emissione degli strumenti finanziari** (emessi a norma dell'art. 2526)[[144]](#footnote-145);

b) **l'emissione di nuove azioni**[[145]](#footnote-146), nella misura massima complessiva del 20% del valore originario;

c) **l'aumento (gratuito) proporzionale delle quote** sottoscritte e versate, nella misura massima complessiva del 20% del valore originario.

**In caso di scioglimento del rapporto sociale, le riserve divisibili spettanti al socio possono essere assegnate**[[146]](#footnote-147) anche **attraverso l'emissione di strumenti finanziari** liberamente trasferibili, ma se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è inferiore ad un quarto (25%)[[147]](#footnote-148), allora questa soluzione (strumenti finanziari trasferibili) è l'unica possibile.

A differenza del diritto agli utili e del diritto alle riserve divisibili, che sono stabiliti dalla legge per tutti i soci, **il diritto al ristorno non rappresenta un diritto soggettivo dei soci cooperatori**.

**Spetta infatti all'atto costitutivo determinare se sono previsti i ristorni, e di conseguenza i criteri di ripartizione ai soci**, che comunque devono essere proporzionali alla quantità e qualità degli scambi mutualistici[[148]](#footnote-149), per cui in assenza di tali scambi il diritto al ristorno non può esservi (art. 2545-sexies, comma 1).

**Per consentire l'esercizio del diritto al ristorno, le Cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci**, da quella svolta con i terzi, distinguendo eventualmente anche tra le diverse gestioni mutualistiche (art. 2545-sexies, comma 2).

È quindi evidente che occorre un'adeguata organizzazione contabile, se si intende usufruire di questa possibilità.

**Va detto però che questa separazione è necessaria nel momento in cui la Cooperativa intende beneficiare dei vantaggi fiscali, ossia assumere la configurazione di Cooperativa a mutualità prevalente**[[149]](#footnote-150).

**L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio con varie modalità** (art. 2545-sexies, comma 3):

1) **aumento proporzionale delle quote**;

2) **emissione di nuove azioni**[[150]](#footnote-151);

3) **emissione di strumenti finanziari**;

4) **altri sistemi**[[151]](#footnote-152).

Relativamente al diritto al ristorno vale la pena richiamare la sentenza della Corte di Cassazione civile (Sez. I), n. 10641, del 22 maggio 2015, la quale rammenta che i ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore retribuzione), derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la Cooperativa, traducendosi in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla Coop (nel caso delle Cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa per le prestazioni del socio (nelle Coop di produzione e lavoro). Pertanto, se nel regolamento di una cooperativa di produttori di un bene viene previsto che il prezzo di acquisto del materiale possa essere integrato a fine esercizio secondo un'addizionale determinata "ex post", in ragione dei risultati della gestione, il rischio d'impresa incide unicamente sul "*quantum*" dell'obbligazione di corresponsione del ristorno, eventuale e non predefinita, e non anche sull'obbligazione relativa al prezzo della compravendita intercorrente tra la Coop e i soci produttori (o venditori), che deve essere certa e predeterminata[[152]](#footnote-153).

Infine, vi è **il diritto di opzione**, legato all’aumento del capitale sociale[[153]](#footnote-154), per il quale l'art. 2524, commi 3 e 4, stabilisce solo che:

a) **la Cooperativa può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell’atto costitutivo** nelle forme previste dagli artt. 2438 e seguenti (relativi alla Spa);

b) **l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall’assemblea** su proposta motivata degli amministratori.

### 6.3 Gli obblighi e le responsabilità del socio

#### 6.3.1 Gli obblighi

Pur non essendo espressamente disciplinati, si ritiene che **i soci della Cooperativa abbiano i seguenti obblighi**:

1) **quelli derivanti dalla legge**;

2) **quelli derivanti dall'atto costitutivo e dallo statuto**;

3) **il versamento**:

a) **del capitale sottoscritto**;

b) **della tassa di ammissione**, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

c) **del sovrapprezzo** eventualmente determinato;

4) **l'osservanza dei regolamenti interni**[[154]](#footnote-155) **e delle deliberazioni** adottate dagli organi sociali.

#### 6.3.2 Le responsabilità

**La responsabilità del socio di una Cooperativa può essere sostanzialmente attivata in 3 casi**:

1) **quando si hanno propri creditori che intendono agire sulla partecipazione** (art. 2537, Creditore particolare del socio);

2) **quando non si è più soci, ma il socio a cui si è venduta la partecipazione non ottempera alle obbligazioni derivanti dalla partecipazione**,entro 1 anno dall'uscita dalla Cooperativa (art. 2536, Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi);

3) **quando non si è più soci, ma si verifica l'insolvenza della Cooperativa** entro 1 anno dall'uscita dalla Cooperativa (art. 2536, comma 2).

In tutti e 3 i casi tali responsabilità influenzano il rapporto tra socio (anche ex-socio) e Cooperativa.

Nel primo caso di responsabilità, **l'art. 2537 vieta però ai creditori particolari del socio cooperatore**[[155]](#footnote-156) **la possibilità di agire esecutivamente sulle azioni o sulle quote del socio**, finché dura la società.

Logicamente, tale esclusione non si dovrebbe estendere però alle somme che la Cooperativa può attribuire ai soci, come distribuzione di dividendi, ristorni o riserve divisibili, che quindi possono costituire oggetto di pignoramento e conseguente esecuzione, e pertanto la Cooperativa può essere coinvolta per consentire tali azioni giudiziarie.

Non vi è invece il diritto del creditore particolare del socio ad opporsi alla proroga della società[[156]](#footnote-157).

Nel secondo caso di responsabilità, l'art. 2536, comma 1, dispone che **il socio uscente** (o i suoi eredi), **resta responsabile per il pagamento dei conferimenti non versati, nei confronti della Cooperativa, per 1 anno dal giorno in cui si è verificata l'uscita del socio** (cessione della partecipazione, recesso, esclusione, morte).

Nel terzo caso di responsabilità, si prevede, con il comma 2 dell'art. 2536, che **se entro 1 anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni o la liquidazione delle quote**[[157]](#footnote-158).

Le ultime 2 responsabilità si estendono con le stesse modalità agli eredi del socio defunto (art. 2536, comma 3).

### 6.4 Le cause di uscita del socio dalla Cooperativa

#### 6.4.1 Il quadro delle cause di uscita del socio dalla Cooperativa

**Il socio può uscire dalla Cooperativa per 4 motivi**:

1) **morosità**;

2) **recesso**;

3) **esclusione**;

4) **morte**.

In tutti questi casi si pone il problema della procedura di uscita, di liquidazione della partecipazione, e dell’eventuale subentro di altri soci (es. gli eredi del socio defunto).

La disciplina però cambia in ragione del motivo dell’uscita, come emergerà dai prossimi paragrafi.

#### 6.4.2 L'uscita del socio per morosità

Il primo motivo che può dar luogo all'uscita del socio dalla Cooperativa è il mancato pagamento delle azioni o delle quote, disciplinato dall'art. 2531 (Mancato pagamento delle quote o delle azioni).

Questa norma statuisce che **il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle azioni o delle quote sottoscritte, può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso** secondo le modalità indicate nell'art. 2533[[158]](#footnote-159).

#### 6.4.3 Il recesso del socio

Un secondo motivo di uscita del socio dalla Cooperativa è il suo desiderio di lasciare la Cooperativa, usufruendo quindi del diritto di recesso, che è disciplinato dall'art. 2532 (Recesso del socio).

A questo riguardo si stabilisce che **il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge**[[159]](#footnote-160) **e dall'atto costitutivo**[[160]](#footnote-161), **ma** che **il recesso non può essere parziale**[[161]](#footnote-162).

**La procedura di recesso prevede i seguenti passaggi**:

1) **il socio** che intende recedere **invia una dichiarazione di recesso** con raccomandata alla società[[162]](#footnote-163);

2) **gli amministratori sono tenuti ad esaminare la richiesta di recesso** entro 60 giorni dalla ricezione;

3) **se** vi sono i presupposti del recesso, e **gli amministratori non dicono nulla al socio recedente, scatta il silenzio-assenso**[[163]](#footnote-164);

4) se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio;

5) **il socio può proporre opposizione, contro il diniego, dinanzi al Tribunale**, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego.

Relativamente alle cause del recesso, gli artt. 2437 (per le Spa) e 2473 (per le Srl), indicano le seguenti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;

b) il cambiamento del tipo di società (inclusa la fusione e la scissione della società);

c) la revoca dello stato di liquidazione;

d) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;

e) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, o che comportano una rilevante modificazione dei diritti particolari attribuiti a determinati soci (es. amministrativi, patrimoniali).

Vale la pena segnalare che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 19/2023, ha soppresso, come circostanza che dà diritto al recesso, l’ipotesi del trasferimento della sede all’estero.

**Per quanto riguarda la tempistica degli effetti del recesso, bisogna distinguere tra il rapporto sociale** in senso stretto, **e quello mutualistico**.

Infatti, tale tempistica è diversa:

a) rapporto sociale (es. l'esercizio del diritto di voto): il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

b) rapporto mutualistico (es. la possibilità di usufruire dei servizi della Cooperativa): il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 mesi (o meglio 90 giorni)[[164]](#footnote-165) prima della chiusura dell'esercizio, ed in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo[[165]](#footnote-166).

#### 6.4.4 L'esclusione del socio

Oltre al recesso (che dipende dalla volontà del socio), può esservi l'esclusione (che non dipende dalla volontà del socio), come terzo motivo di uscita dalla Cooperativa.

A questa ipotesi è dedicato l'art. 2533 (Esclusione del socio), che individua **i casi in cui è ammessa l'esclusione del socio**:

1) **il mancato pagamento** (anche in parte) **delle azioni o delle quote sottoscritte** (art. 2531);

2) **i casi previsti dall'atto costitutivo**[[166]](#footnote-167);

3) **l'inadempimento grave delle obbligazioni** che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal rapporto mutualistico[[167]](#footnote-168);

4) **la mancanza o la perdita dei requisiti** previsti per la partecipazione alla Cooperativa;

5) **l'interdizione**[[168]](#footnote-169)**, l'inabilitazione**[[169]](#footnote-170)**, la condanna del socio ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici** (ex art. 2286);

6) **la liquidazione giudiziale del socio**[[170]](#footnote-171) (ex art. 2288)[[171]](#footnote-172);

7) **la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera o i servizi** **conferiti, o ad impiegare il bene conferito** per sua distruzione (ex art. 2286).

**L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori**, o se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.

**Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale**, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti[[172]](#footnote-173).

#### 6.4.5 La morte del socio

Infine, l'ultimo motivo di uscita del socio dalla Cooperativa può essere **la morte del socio** stesso, che però **dà luogo al diritto degli eredi** al rimborso delle azioni, o **alla liquidazione** delle quote (art. 2534, Morte del socio).

**L'atto costitutivo può** però **prevedere** (in luogo della liquidazione della partecipazione) **che gli eredi provvisti dei requisiti** per l'ammissione alla Cooperativa[[173]](#footnote-174) **subentrino** (se lo desiderano) nella partecipazione del socio deceduto.

Nel caso in cui gli eredi siano più di uno, essi devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile, e la Cooperativa consenta alla divisione[[174]](#footnote-175).

#### 6.4.6 La liquidazione della partecipazione

**La liquidazione della partecipazione**, ovvero il rimborso delle azioni o delle quote, **va effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata l’uscita del socio**, ossia il recesso, l'esclusione, o la morte del socio (art. 2535, Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente).

**I criteri per la liquidazione della partecipazione** (eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale) **vanno stabiliti nell'atto costitutivo**, ma la liquidazione deve comunque comprendere anche il rimborso del sovrapprezzo (se versato), salvo diversa disposizione (statutaria)[[175]](#footnote-176), a condizione però che:

1) il sovrapprezzo non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale[[176]](#footnote-177);

2) vi sia un'apposita posta di bilancio (es. riserva da sovrapprezzo)[[177]](#footnote-178) nel patrimonio della società[[178]](#footnote-179).

**Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio**, ma l'atto costitutivo può prevedere che la parte di liquidazione della partecipazione derivante dalla distribuzione di dividendi, riserve divisibili, ristorni[[179]](#footnote-180), unitamente agli interessi legali (su questi importi)[[180]](#footnote-181), possa essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di 5 anni[[181]](#footnote-182) (art. 2535, comma 3).

## 7. L'organizzazione e il funzionamento degli organi sociali

### 7.1 L'articolazione degli organi sociali

Il tema degli organi sociali, e quindi del funzionamento della Cooperativa, è trattato dagli artt. 2538 - 2545-septies[[182]](#footnote-183).

In estrema sintesi, l'organizzazione di una Cooperativa è rappresentata dai seguenti organi sociali:

1) **Assemblea**;

2) **Organo amministrativo**;

3) **Organo di controllo**.

### 7.2 L'assemblea

#### 7.2.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria

L'art. 2538 (Assemblea) è dedicato all'assemblea in generale, quindi sia ordinaria che straordinaria, per le quali il comma 6 consente **l'espressione del voto in 3 modi**:

1) **voto di persona in assemblea** (anche mediante rappresentante);

2) **voto per corrispondenza** (se previsto dall’atto costitutivo);

3) **voto espresso mediante mezzi di telecomunicazione** (telefono, fax, pec, email, videoconferenza, ecc., sempre se previsto dall’atto costitutivo)[[183]](#footnote-184).

Le ultime due modalità, che hanno lo scopo di facilitare la partecipazione (indiretta) del socio alle decisioni sociali, devono essere previste dall'atto costitutivo, ed inoltre l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

In pratica, con l'avviso di convocazione dell’assemblea, la Cooperativa può prevedere che l’espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza, per cui l'intervento all'assemblea può essere effettuato in videoconferenza (o con altri mezzi di telecomunicazione), **purché si garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, e l’esercizio del diritto di voto**.

Per le **Cooperative** che fanno riferimento alla disciplina della **Srl** è previsto un ultimo elemento di flessibilità, ovvero la **possibilità** di prevedere **che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**, in deroga ai limiti dell’art. 2479, comma 4, che impediscono tali modalità quando:

a) l'atto costitutivo non prevede tale modalità;

b) uno o più amministratori richiedono di convocare l’assemblea;

c) un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale richiedono di convocare l’assemblea;

d) la decisione riguarda la modifica dell’atto costitutivo;

e) la decisione è relativa ad operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;

f) la decisione modifica in modo rilevante i diritti dei soci.

Tornando alla disciplina normale, si ricorda che se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza (e con mezzi di telecomunicazione)[[184]](#footnote-185) non si computano ai fini della regolare costituzione dell’assemblea (in quanto i soci non sono informati sulla nuova proposta di decisione).

Per quanto concerne il diritto di voto, e la sua misura, si rinvia al par. 6.2.1.

**I quorum per la costituzione delle assemblee, e per la validità delle deliberazioni, vanno determinati nell'atto costitutivo**, e calcolati secondo il numero dei voti spettanti ai soci (art. 2538, comma 5).

Non è dunque possibile fare riferimento implicito alle regole previste per la Spa, essendo invece obbligatorio indicare quali sono i quorum nell’atto costitutivo.

Va detto però, che nell'autonomia statutaria, si può fare esplicito riferimento alle regole previste per le Spa, e contenute negli artt. 2368-2369[[185]](#footnote-186), oppure, nel caso di Cooperative che adottano il modello della Srl, si può fare riferimento agli artt. 2479 - 2479-bis[[186]](#footnote-187).

Per quanto concerne la rappresentanza dei soci in assemblea è previsto dall'art. 2539 (Rappresentanza nell'assemblea) che:

a) **ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di 10 soci**, **ma solo nelle Cooperative** disciplinate dalle norme relative alle **Spa**[[187]](#footnote-188);

b) il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea, oltre che dal coniuge, anche dai parenti entro il terzo grado, e dagli affini entro il secondo, a condizione però che queste persone collaborino all'impresa.

R**elativamente alle competenze dell'assemblea, l'art. 2538 non dice nulla, e bisogna quindi ritenere che l'assemblea delibera sugli stessi argomenti previsti per l'assemblea della Spa o della Srl, a seconda del modello prescelto** (ai sensi dell'art. 2519).

Va detto però che nell’articolato relativo alla Cooperativa, non mancano le competenze attribuite esplicitamente all’assemblea della Cooperativa:

1) **l’approvazione del regolamento della Cooperativa**, con la maggioranza prevista per l’assemblea straordinaria (art. 2521, comma 5);

2) **l’approvazione dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione** (art. 2524, comma 4);

3) la determinazione dell’eventuale sovrapprezzo delle quote o delle azioni (art. 2528, comma 2);

4) **la pronuncia sull’ammissione di un nuovo socio**, in caso di diniego degli amministratori (art. 2528, comma 4);

5) **l’esclusione di un socio**, se previsto dall’atto costitutivo (art. 2533, comma 2);

6) **la nomina degli amministratori** (art. 2542, comma 1);

7) **la decisione sulla destinazione** della parte **degli utili** che restano dopo la loro attribuzione alle riserve indivisibili, alla riserva legale ed ai fondi mutualistici (art. 2545-quater, comma 3);

8) **la decisione sulle modalità di ripartizione delle riserve divisibili** (art. 2545-quinquies, comma 3);

9) **la decisione sulla ripartizione dei ristorni** (art. 2545-sexies, comma 3).

Negli ultimi 3 casi spetta però all’atto costitutivo determinare i margini decisionali dell’organo assembleare.

Infatti, per le decisioni dei punti 1 e 3, spetta al punto 8 dell’atto costitutivo (comma 3, dell’art. 2521) l’indicazione delle regole per la ripartizione degli utili, ed i criteri per la ripartizione dei ristorni.

Per la decisione del punto 2 è lo stesso comma 3 dell’art. 2545-quinquies a specificare che tale decisione è possibile solo se consentita dall’atto costitutivo.

Ugualmente manca un’esplicita disposizione nella disciplina della Cooperativa che si riferisce al momento in cui l’assemblea deve essere effettuata,ma questa lacuna si può colmare in via del rinvio alle norme sulle Spa, e quindi all’art. 2364.

Pertanto, **l’assemblea va convocata almeno una volta l'anno**, entro il termine stabilito dall’atto costitutivo, e comunque **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio**.

E’ prevista anche la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, che precisa che l’atto costitutivo può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a **180 giorni**, nel caso in cui la società risponda a uno di questi **2 requisiti**:

1) sia tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;

2) lo richiedono **particolari esigenze** relative alla struttura ed all'oggetto della società.

#### 7.2.2 Le assemblee separate

**L'istituzione di assemblee separate può essere obbligatoria o facoltativa**.

**È obbligatoria quando si realizzano 2 situazioni**:

1) **la Cooperativa ha più di 3.000 soci, e svolge la propria attività in più Province**;

2) **la Cooperativa ha più di 500 soci, e realizza più gestioni mutualistiche**.

In questi casi l'art. 2540 (Assemblee separate) impone l'istituzione di assemblee separate (salvo per le società quotate).

Spetta all'atto costitutivo stabilire il luogo, i criteri, e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati (eletti dalle assemblee separate), ed assicurare in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

**Le assemblee separate deliberano sugli stessi argomenti previsti per l'assemblea ordinaria e straordinaria**[[188]](#footnote-189).

L'atto costitutivo può comunque prevedere l'istituzione facoltativa di assemblee separate (cioè anche quando non ricorrono le condizioni sopra descritte) per 3 ordini di finalità (oltre a quella di deliberare sugli argomenti attribuiti all'assemblea ordinaria e straordinaria):

a) per trattare specifiche materie;

b) per pervenire a decisioni da parte di particolari categorie di soci;

c) per altre ragioni[[189]](#footnote-190).

**I delegati delle assemblee separate devono essere soci**, ma **all'assemblea generale possono assistere** (oltre che i delegati eletti), **anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate**.

**Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate, potendolo essere solo quelle dell'assemblea generale** (in cui intervengono i delegati delle assemblee separate), secondo le regole previste per l'annullabilità delle deliberazioni della Spa (art. 2377)[[190]](#footnote-191).

L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea generale (in cui intervengono i delegati delle assemblee separate) può essere avviata anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate (ma non dagli astenuti)[[191]](#footnote-192), quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione dell'assemblea generale.

#### 7.2.3 L'assemblea dei possessori degli strumenti finanziari

**Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, può essere istituita**[[192]](#footnote-193), a norma dell'art. 2541 (Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari), **un'assemblea speciale per i possessori di ciascuna categoria di strumenti finanziari emessi**[[193]](#footnote-194).

Questa assemblea speciale delibera su:

1) l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;

2) l'esercizio dei diritti eventualmente attribuiti dallo statuto ai possessori di strumenti finanziari (emessi ai sensi dell'art. 2526)[[194]](#footnote-195);

3) la nomina e la revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, e l'azione di responsabilità nei loro confronti;

4) la costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari, e il rendiconto relativo;

5) le controversie con la Cooperativa, e le relative transazioni e rinunce;

6) gli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata da:

a) gli amministratori della Cooperativa, quando lo ritengono necessario;

b) il rappresentante comune, quando lo ritiene necessario;

c) un terzo dei possessori degli strumenti finanziari.

Da parte sua il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari deve provvedere a:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea speciale;

2) tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la Cooperativa;

3) esaminare il libro dei soci, e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

4) ottenere estratti da questi due libri;

5) assistere all'assemblea della Cooperativa;

6) impugnare le deliberazioni dell'assemblea della Cooperativa.

### 7.3 L'amministrazione

#### 7.3.1 La disciplina dell’amministrazione

La disciplina codicistica regolamenta in modo specifico l’amministrazione della Cooperativa solo per alcuni aspetti, mentre per altri occorre fare riferimento alle norme previste per le Spa e le Srl.

Il primo articolo di questa disciplina specifica è l'art. 2542 (Consiglio di amministrazione), il quale statuisce che **l'organo amministrativo**, a norma dell'art. 2544 (Sistemi di amministrazione), **può essere costituito da**:

1) il **consiglio di amministrazione del sistema tradizionale**;

2) il **consiglio di gestione del sistema dualistico**[[195]](#footnote-196);

3) il **consiglio di amministrazione del sistema monistico**[[196]](#footnote-197).

La legge 205/2017 ha però precisato, modificando l’art. 2542, che l'amministrazione della società deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, escludendo pertanto l’amministratore unico, anche quando la Cooperativa adotta il modello della Srl.

**La nomina degli amministratori spetta all'assemblea**[[197]](#footnote-198), **che deve scegliere la maggioranza di essi tra i soci cooperatori**, o tra le persone indicate dai soci cooperatori che sono persone giuridiche[[198]](#footnote-199).

L'atto costitutivo può però prevedere delle eccezioni alla regola sopra esposta:

a) gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione all'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale (es. numero di transazioni economiche effettuate con la Cooperativa)[[199]](#footnote-200); in ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori[[200]](#footnote-201) (art. 2542, comma 4);

b) uno o più amministratori possono essere nominati dallo Stato o da enti pubblici; in questo caso, però, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata comunque all'assemblea (art. 2542, comma 5).

**Nella Cooperativa non vi è limite al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori, né regole sulla durata della carica e sul momento della scadenza della carica, e nulla si dice in merito alla revoca dell’incarico**, contrariamente alla disciplina delle Spa (art. 2383).

Va però precisato che l’art. 1, comma 936, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha specificato che per le Cooperative che adottano il modello della Srl, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per le Cooperative che fanno riferimento alla disciplina della Spa, nel silenzio della disciplina specifica della Cooperativa, si deve ritenere applicabile la normativa prevista per la Spa, salvo esplicite indicazioni diverse da parte dello statuto della Cooperativa.

**Anche per i compiti**[[201]](#footnote-202)**, i doveri, le responsabilità, i compensi, le condizioni per la validità delle decisioni degli amministratori**[[202]](#footnote-203), **la disciplina della Cooperativa è silente**, così come per le procedure di nomina, sostituzione e revoca degli amministratori, per cui non si può non fare riferimento, per le Cooperative che hanno adottato il modello della Spa, alle norme previste per questa società (artt. 2380-bis – 2396), mentre per le Cooperative che hanno adottato il modello della Srl, alle regole per questa seconda tipologia di società di capitali (artt. 2475 e seguenti)[[203]](#footnote-204), le quali, però, spesso rinviano a quelle delle Spa.

Ciononostante, qualche disposizione che assegna dei compiti agli amministratori della Cooperativa esiste:

1) **documentare la condizione di prevalenza della mutualità nella nota integrativa al bilancio** (art. 2513, comma 1);

2) **predisporre il regolamento della Cooperativa**, che spetta all’assemblea approvare (art. 2521, comma 5);

3) **proporre, motivandola, l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione** (art. 2524, comma 4);

4) **deliberare l’ammissione di un nuovo socio** (art. 2528, comma 1);

5) **annotare i nuovi soci nel libro soci** (art. 2528, comma 1);

6) proporre il sovrapprezzo delle quote o delle azioni (art. 2528, comma 2);

7) **motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione di un aspirante socio**, e comunicarla all’interessato (art. 2528, comma 3);

8) **illustrare, nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci** (art. 2528, comma 5);

9) **autorizzare il trasferimento della partecipazione** (art. 2530, comma 1);

10) intimare al socio moroso di pagare (art. 2531);

11) **esaminare la dichiarazione di recesso** (art. 2532, comma 2);

12) dare immediata comunicazione al socio della mancanza dei presupposti per il recesso (art. 2532, comma 2);

13) **deliberare l’esclusione del socio**, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo (art. 2533, comma 2);

14) convocare l’assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari (art. 2541, comma 2);

15) **indicare, nella relazione sulla gestione**, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, **i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico**[[204]](#footnote-205) (art. 2545, Relazione annuale sul carattere mutualistico della Cooperativa);

16) **redigere un apposito bilancio in occasione della perdita della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente** (art. 2545-octies, comma 2);

17) allegare, in occasione della trasformazione, una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società Cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa (art. 2545-undecies, comma 2).

Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato (tradizionale, dualistico, o monistico), **non possono essere delegati dall'organo amministrativo ad amministratori delegati** (art. 2544, Sistemi di amministrazione)[[205]](#footnote-206) **i poteri in materia di**[[206]](#footnote-207):

a) **ammissione, recesso, ed esclusione dei soci**;

b) **decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci**;

c) facoltà di emettere titoli di debito, se prevista dallo statuto (art. 2420-ter);

d) **redazione della bozza di bilancio** (art. 2423);

e) facoltà di aumentare il capitale sociale, se prevista dallo statuto (art. 2443);

f) redazione del progetto di fusione (art. 2501-ter);

g) redazione del progetto di scissione (art. 2506-bis).

Per un approfondimento degli aspetti dell’amministrazione di una Cooperativa, si rinvia ai par. 13.5, 13.6, e 13.7, dove si analizza la disciplina dell’amministrazione prevista per le Cooperative Spa e le Cooperative Srl.

#### 7.3.2 Le modalità di amministrazione

**In materia di modalità di amministrazione, non vi sono norme specifiche per la Cooperativa,** per cui bisogna prendere a prestito quelle esistenti per Spa e Srl.

In questa sede, per motivi di spazio, si illustreranno quelle per le Srl, che sono le più flessibili.

È bene però precisare che queste regole devono essere opportunamente inserite nell'atto costitutivo, il quale può prevedere (ex art. 2475, comma 4) che le decisioni **degli amministratori** (riuniti in Cda)[[207]](#footnote-208) **siano adottate mediante**:

1) **consultazione scritta**;

2) **consenso espresso per iscritto**;

3) **riunione**.

**Nei primi 2 casi gli aspetti da disciplinare sono sostanzialmente 3**:

a) **le modalità della procedura decisionale**;

b) **la tempistica della procedura decisionale**;

c) **il "*follow up*" della decisione**.

Il primo aspetto da definire è quindi la **modalità della procedura decisionale**.

A questo riguardo si può ritenere che, nel primo caso (**consultazione scritta**), la procedura decisionale cominci con l'iniziativa di un socio (che intende consultare gli altri soci, e proporre loro una data decisione), il quale formula una proposta di decisione in forma scritta su un qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante:

1) l'oggetto della decisione proposta;

2) le ragioni della decisione;

3) gli spazi per la sottoscrizione in forma scritta (o in forma digitale).

Una volta messa a punto la proposta di decisione, il socio la invia con un qualunque mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione a tutti gli altri soci.

Nel secondo caso (**consenso espresso per iscritto**), si può ritenere che la procedura decisionale cominci con l'iniziativa degli amministratori, i quali formulano una proposta di decisione in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante le stesse informazioni previste per il caso della consultazione scritta, che viene inviata con un qualunque mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione a tutti i soci.

In entrambi i casi la formalizzazione dell’assenso dei soci deve avvenire su un supporto cartaceo, o, in alternativa, mediante un *file* chiuso con la firma digitale.

Dato però che la conservazione di un pacchetto di *files* può risultare complesso, la soluzione basata sulla carta sembra essere sicuramente la più pratica.

In questi casi, dai documenti sottoscritti dagli amministratori, devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, ed il consenso alla stessa.

È quindi bene che i mezzi materiali che supportano l'espressione della volontà siano ben determinati (es. lettera, pec, fax, e-mail, documento elettronico con firma digitale) nell'atto costitutivo, e che vengano correttamente conservati nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il secondo aspetto da definire è la **tempistica della procedura decisionale**.

Al riguardo, bisognerebbe ritenere che la decisione si deve intendere formata quando presso la sede sociale pervenga, attraverso un qualunque mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione, entro l'eventuale termine riportato nella proposta di decisione, il consenso di tanti soci quanti ne occorrono per formare la maggioranza richiesta.

Pertanto, occorrerebbe ritenere che il momento in cui la decisione è assunta, coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto.

Un terzo aspetto da chiarire è il "***follow up*" della decisione**.

A questo proposito si dovrebbe considerare opportuno che la decisione (regolarmente assunta) sia comunicata a tutti i soci, agli amministratori (ed anche ai componenti dell’organo di controllo, se esistenti), attraverso un qualunque mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione, e sia trascritta tempestivamente, a cura degli amministratori, nel libro delle decisioni dei soci (ai sensi dell'art. 2478), indicando:

a) la data in cui la decisione deve intendersi assunta;

b) l’identità dei votanti, ed il capitale sociale rappresentato da ciascuno;

c) l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti, o dissenzienti;

d) le dichiarazioni dei soci pertinenti alla decisione adottata (se da loro richiesto).

Per quanto riguarda i meccanismi di funzionamento della riunione, si rinvia al paragrafo successivo, relativo al funzionamento degli organi amministrativi.

#### 7.3.3 I compiti dei vari organi amministrativi

I compiti dei vari organi amministrativi sono disciplinati dall’art. 2381, relativo alle Spa, al quale rinvia esplicitamente l'art. 2475, comma 6[[208]](#footnote-209), relativo alle Srl, per quanto compatibile.

Quindi le regole relative ai compiti dei vari organi amministrativi sono comuni per Cooperative Spa e Cooperative Srl.

In particolare, l’art. 2381 disciplina le funzioni del presidente e del comitato esecutivo del Cda.

Questa norma indica in primo luogo i compiti del **presidente del Cda** (art. 2381, comma 1)[[209]](#footnote-210), che sono:

1) **convocare il Cda**;

2) **fissare l'ordine del giorno della riunione del Cda**;

3) **coordinare i lavori del Cda**;

4) **provvedere che vengano fornite ai membri del Cda adeguate informazioni** sulle materie all'ordine del giorno.

Accanto al presidente vi può essere un **comitato esecutivo**,che può essere composto da amministratori delegati.

È infatti previsto che, se lo statuto o l'assemblea lo consentono, **il Cda può delegare proprie attribuzioni**[[210]](#footnote-211) **ad un comitato esecutivo**[[211]](#footnote-212), composto da alcuni dei suoi componenti (art. 2381, comma 2)[[212]](#footnote-213).

**La delega ai membri del comitato esecutivo non può però riguardare** (art. 2381, comma 4)[[213]](#footnote-214):

a) **la redazione della bozza di bilancio** (art. 2423);

b) **la facoltà di aumentare il capitale sociale**, se prevista dallo statuto (art. 2443);

c) **l'obbligo di convocare l'assemblea per la riduzione del capitale sociale** a seguito delle perdite di oltre un terzo del capitale sociale (art. 2446), e per l'eventuale contemporaneo aumento, se sceso sotto il livello legale[[214]](#footnote-215) (art. 2447);

d) **la redazione del progetto di fusione** (art. 2501-ter);

e) **la redazione del progetto di scissione** (art. 2506-bis).

Il **comitato esecutivo** (o gli amministratori delegati) **ha invece i seguenti compiti** (art. 2381, comma 5):

1) **curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa;

2) **riferire** al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto, e in ogni caso almeno ogni 6 mesi, **sul generale andamento della gestione** e sulla sua prevedibile evoluzione, **nonché sulle operazioni di maggior rilievo**, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

**I** **poteri del Cda rispetto alla delega sono** indicati dall’art. 2381, comma 3:

a) **determinare il contenuto, i limiti**, e le eventuali modalità di esercizio della delega;

b) **impartire direttive** vincolanti agli organi delegati;

c) **avocare a sé operazioni** rientranti nella delega[[215]](#footnote-216).

Inoltre, **il Cda è chiamato a valutare**, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori delegati (art. 2381, comma 3)[[216]](#footnote-217):

1) **l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile della società**;

2) **i piani strategici, industriali, e finanziari della società**[[217]](#footnote-218);

3) **il generale andamento della gestione**[[218]](#footnote-219).

### 7.4 L'organo di controllo

#### 7.4.1 Le regole di riferimento per l’organo di controllo

L'art. 2543 (Organo di controllo) regolamenta il collegio sindacale (non essendo invece previsto esplicitamente il revisore legale dei conti).

Va detto che il titolo dell’articolo, e il suo contenuto, dove si fa riferimento al collegio sindacale, rende i due termini di fatto sinonimi.

Va però detto che nelle Cooperative Srl dovrebbe essere usato più propriamente il termine “organo di controllo”, e nelle Cooperative Spa il termine “collegio sindacale”.

In questo testo useremo entrambi, ponendo in parentesi, laddove si parla di collegio sindacale e di sindaci, il riferimento all’organo di controllo, e ai suoi componenti.

I compiti dell’organo di controllo delle Cooperative sono prevalentemente individuabili con il rinvio alla disciplina della Spa.

Ciononostante, vi è qualche disposizione nella disciplina codicistica relativa alla Cooperativa che investe i compiti dei sindaci:

1) **documentare la condizione di prevalenza della mutualità nella relazione di accompagnamento del bilancio** (art. 2513, comma 1)[[219]](#footnote-220);

2) riportare nella propria relazione di accompagnamento del bilancio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico[[220]](#footnote-221) (art. 2545).

Dunque, l’art. 2543, per effetto del rinvio ai commi 2 e 3 dell’art. 2477, prevede **l'istituzione obbligatoria dell’organo di controllo** **quando si verifica una delle 4 seguenti situazioni**[[221]](#footnote-222):

1) **è tenuta alla redazione del bilancio consolidato** (art. 2477, comma 2);

2) **controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti**, come è il caso della Spa (art. 2477, comma 2);

3) **ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti** (art. 2477, comma 2)[[222]](#footnote-223):

a) totale dell’**attivo** dello stato patrimoniale: **4 milioni** di euro;

b) ricavi delle **vendite** e delle prestazioni: **4 milioni** di euro;

c) **dipendenti** occupati in media durante l’esercizio: **20** unità[[223]](#footnote-224);

4) **la Cooperativa emette strumenti finanziari** non partecipativi (privi di diritti amministrativi)[[224]](#footnote-225).

Allo stesso modo, quando non viene più superato nessuno di questi 3 limiti, per 3 esercizi consecutivi, cessa l'obbligo dell’organo di controllo (art. 2477, comma 3)[[225]](#footnote-226).

Si rammenta che il comma 2 dell’art. 2543 permette all'atto costitutivo di attribuire il diritto di voto all'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle azioni o alle quote possedute, o in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico (es. transazioni economiche effettuate con la Cooperativa).

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono (se lo statuto lo prevede) eleggere (nel complesso) fino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo (art. 2543, comma 3)[[226]](#footnote-227).

Per quanto riguarda **i compiti e la composizione dell’organo di controllo,** **occorre fare una distinzione tra Cooperative Spa e Cooperative Srl**:

1) Cooperative Spa:

a) quando non vi è l’obbligo di nominare il collegio sindacale, la Cooperativa Spa deve comunque conferire l’incarico per la revisione legale dei conti ad un revisore legale o società di revisione iscritti nell’apposito registro;

b) quando vi è l’obbligo di nominare il collegio sindacale, la Cooperativa Spa nomina un collegio sindacale[[227]](#footnote-228), che svolga il controllo di legalità, mentre la revisione legale è affidata ad un revisore o ad una società di revisione, iscritti nell’apposito registro; tuttavia, se previsto dallo statuto, il collegio sindacale può svolgere anche la revisione legale dei conti, a condizione che la Cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (ex art. 2409-bis, comma 2); in tal caso, tutti i componenti del collegio sindacale devono essere revisori legali iscritti nel registro;

2) Cooperative Srl:

a) quando non vi è l’obbligo di nominare l’organo di controllo, la Cooperativa Srl non deve nominare neppure il revisore legale dei conti;

b) quando vi è l’obbligo di nominare l’organo di controllo, la Cooperativa Srl nomina l’organo di controllo, che può essere monocratico (se lo statuto non dispone diversamente), e svolgere, oltre al controllo di legalità, anche la revisione legale dei conti; se lo statuto lo prevede, in luogo dell’organo di controllo, può essere nominato un revisore legale.

Dato che la disciplina della Spa prevede sempre la presenza di un collegio sindacale, mentre nelle Cooperative la presenza è obbligatoria solo nei casi indicati dal codice civile, allora si ritiene applicabile, nel momento in cui si verifica una condizione che rende obbligatoria la presenza dell’organo di controllo, la disciplina delle Srl, e nella fattispecie l’art. 2477, comma 5[[228]](#footnote-229), secondo il quale l’assemblea, che approva il bilancio in cui viene superato uno dei limiti sopra indicati, deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo, e se l’assemblea non provvede, spetta al Tribunale provvedere alla nomina su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

**Per il resto, relativamente alla disciplina del controllo** (e della revisione legale dei conti), **si applicano le disposizioni previste per i sindaci e per la revisione legale previste per la Spa**[[229]](#footnote-230) (ex art. 2519 per le Cooperative Spa e art. 2477, comma 4 per le Cooperative Srl).

Dunque, visto il generale rinvio alla disciplina della Spa, nei paragrafi successivi si richiamerà tale normativa.

#### 7.4.2 L'organizzazione dell'organo di controllo

**Il collegio sindacale nelle Cooperative Spa si compone di 3 o 5 membri** effettivi (non importa se soci o meno), a cui si aggiungono 2 sindaci supplenti, come specifica l’art. 2397.

**L’art. 2477 consente** però **alle Cooperative Srl** (in virtù del rinvio alla disciplina delle Srl contenuta nell’art. 2477) **di avere un organo di controllo rappresentato da un singolo componente**, che è la regola di base, salva diversa previsione statutaria, sia quando l’organo di controllo è obbligatorio (art. 2477, comma 4), sia quando esso è facoltativo (art. 2477, comma 4), ed istituito pertanto dall’atto costitutivo.

Nel caso di collegio sindacale (o organo di controllo pluripersonale), almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro istituito, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali, individuati con il decreto del Ministro di Giustizia del 29 dicembre 2004, n. 320, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Il decreto ha individuato come categorie professionali suscettibili di essere nominati membri del collegio sindacale (o dell’organo di controllo) quelle di:

1) avvocati;

2) dottori commercialisti e esperti contabili;

3) consulenti del lavoro.

Quando però il collegio sindacale (o l’organo di controllo) svolge anche i compiti della revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 2409-bis, comma 2, allora tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti.

Si rammenta ancora una volta che la revisione legale dei conti è nelle Cooperative Srl obbligatoria solo quando diventa obbligatorio l’organo di controllo, e quindi quando la Cooperativa si trova in una delle situazioni riportate nell’art. 2477, comma 2[[230]](#footnote-231).

I sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci (art. 2400), e spetta a quest'ultima nominare il presidente del collegio sindacale (art. 2398).

I sindaci restano in carica per 3 esercizi (art. 2400), e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ma la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di 30 giorni.

Infine è previsto che al momento della nomina dei sindaci, e prima dell'accettazione dell'incarico, siano resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

#### 7.4.3 Le funzioni dell’organo di controllo

**Le funzioni** previste dal codice civile per il collegio sindacale delle Cooperative Spa (e quindi **per l’organo di controllo delle Cooperative Srl**, dove tale organo è obbligatorio), **sono** le seguenti:

1) **vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto** (art. 2403, comma 1), ed impugnare le deliberazioni dell’assemblea prese in difformità (art. 2377, comma 2), così come del Cda (art. 2388, comma 4), anche in caso di conflitto di interessi (art. 2391, comma 3);

2) **controllare il rispetto dei princìpi di corretta amministrazione** (art. 2403, comma 1);

3) **valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile della società**, e il suo concreto funzionamento (art. 2403, comma 1);

4) avviare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se si riscontrano irregolarità (art. 2393, comma 3);

5) **redigere la relazione dei sindaci**, che integra il bilancio (art. 2429, comma 2);

6) **assistere alle adunanze del Cda** (e del comitato esecutivo), **ed alle assemblee** (art. 2405, comma 1);

7) **convocare l'assemblea**, quando:

a) gli amministratori effettuano omissioni, o ingiustificati ritardi, nello svolgimento dei loro doveri, per cui è necessario convocare l'assemblea (art. 2406, comma 1);

b) si ravvisa, nell'espletamento della propria attività di controllo, fatti censurabili di rilevante gravità, e vi sia urgente necessità di provvedere, previa comunicazione al presidente del Cda (art. 2406, comma 2);

8) tenere conto dei fatti denunciati dai soci nella relazione all’assemblea (art. 2408, comma 1);

9) indagare senza ritardo sui fatti denunciati dai soci, se i soci che li hanno denunciati rappresentano più del 5% del capitale sociale (art. 2408, comma 2);

10) eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge, in caso di omissione o ingiustificato ritardo degli amministratori (art. 2406, comma 1), compresa l’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione degli amministratori (art. 2386, comma 1);

11) **tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale** (art. 2421, comma 2);

12) compiere gli atti di ordinaria amministrazione in caso di cessazione di tutti gli amministratori, e convocare l’assemblea (art. 2386, comma 5).

Inoltre **il collegio sindacale nelle Cooperative Spa può esercitare anche il controllo contabile**, mentre nelle Cooperative Srl, in assenza di una diversa previsione statutaria, l’organo di controllo automaticamente esercita il controllo contabile. Altrimenti, tale controllo è esercitato sempre dal revisore legale nelle Cooperative Spa, e nelle Cooperative Srl dal revisore legale solo se vi è una previsione in tal senso nell’atto costitutivo.

Tale attività di controllo contabile è però obbligatoria nelle Cooperative Srl solo quando lo stesso organo di controllo deve essere istituito, ai sensi dell’art. 2543.

#### 7.4.4 I poteri dei componenti dell’organo di controllo

Per svolgere questi compiti di vigilanza i sindaci delle Cooperative Spa (e quindi **i componenti dell’organo di controllo delle Cooperative Srl**, dove tale organo è obbligatorio), **possono disporre dei seguenti poteri** (art. 2403-bis):

1) **procedere** in qualsiasi momento, anche da soli (ossia senza l’assenso degli altri sindaci), **ad atti di ispezione e di controllo**;

2) **chiedere agli amministratori notizie**, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

3) **scambiare informazioni** **con i corrispondenti organi delle società controllate** in merito ai sistemi di amministrazione e controllo, ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Gli accertamenti eseguiti dai sindaci devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità (ed a proprie spese), possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, per i quali valgono le cause di ineleggibilità (o incompatibilità) previste per i sindaci dall'art. 2399.

Gli amministratori possono però rifiutare agli ausiliari ed ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate (per cui, in tali casi, tocca ai sindaci effettuare personalmente i controlli).

#### 7.4.5 I doveri e le responsabilità dei componenti dell’organo di controllo

I sindaci delle Cooperative Spa (e quindi **i componenti dell’organo di controllo delle Cooperative Srl**, dove tale organo è obbligatorio), a norma dell'art. 2407, **hanno i seguenti doveri**:

1) **l'adempimento dei propri compiti con la professionalità e la diligenza** richieste dalla natura dell'incarico;

2) **basare le proprie attestazioni sulla verità**;

3) **conservare il segreto** sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro incarico.

Inoltre il collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni 90 giorni, ai sensi dell’art. 2404, e la riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente (indicandone le modalità), anche con mezzi di telecomunicazione.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, oltre che sottoscritto dagli intervenuti.

Come per il Cda, anche per il collegio sindacale è richiesto un quorum costitutivo ed uno deliberativo per la validità delle deliberazioni del collegio:

a) quorum costitutivo: la presenza della maggioranza dei sindaci;

b) quorum deliberativo: le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha comunque diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

L'art. 2407 definisce anche **le responsabilità dei sindaci** (e quindi dei componenti dell’organo di controllo delle Srl, dove tale organo è obbligatorio), prevedendo che essi sono responsabili quando:

1) gli amministratori hanno commesso fatti od omissioni (tali da costituire una violazione dei loro doveri), ed **il** conseguente **danno non si sarebbe prodotto, se** i sindaci **avessero vigilato in conformità degli obblighi** della loro carica; in tal caso i sindaci sono responsabili in modo solidale con gli amministratori;

2) i sindaci **non hanno adempiuto il loro compito** con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura del loro incarico;

3) i sindaci **hanno dichiarato il falso**;

4) i sindaci **non hanno conservato il segreto** sui fatti e sui documenti di cui hanno avuto conoscenza.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le regole per l'azione di responsabilità verso gli amministratori (artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, e 2395).

#### 7.4.6 La revoca, la sostituzione e la cessazione dei componenti dell’organo di controllo

I sindaci delle Cooperative Spa (e quindi **i componenti dell’organo di controllo delle Cooperative Srl**, dove tale organo è obbligatorio), **possono essere revocati**, a norma dell'art. 2400, **solo per giusta causa**, e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età (art. 2401).

I sindaci subentrati restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio.

I sindaci così nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

**La cessazione dei sindaci può avvenire** per:

1) scadenza del termine (art. 2400, comma 1): in questo caso la cessazione si verifica al momento dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ma ha efficacia dal momento in cui il collegio è stato ricostituito;

2) cancellazione o sospensione dal registro (art. 2399, comma 2): tale circostanza comporta infatti la decadenza dalla carica;

3) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a:

a) 2 riunioni del collegio sindacale (art. 2404, comma 2);

b) le assemblee (art. 2405, comma 2);

c) 2 adunanze consecutive del Cda, o del comitato esecutivo (art. 2405, comma 2).

#### 7.4.7 L’adeguamento dell’organo di controllo alla nuova disciplina ex D.Lgs. 14/2019

L’art. 379, comma 3, del D.Lgs. 14/2019 prevede che “*le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1[[231]](#footnote-232), devono provvedere a nominare gli organi di controllo, e se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, stabilita ai sensi dell'articolo 2364,secondo comma, del codice civile. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo*”.

Dunque, per le Cooperative, come ricordato nell’introduzione, vi sono **2 adempimenti** da effettuare:

1) **la nomina dell’organo di controllo**, se si superano le soglie per l’obbligatorietà di questo organo, indicate dal nuovo comma 2, dell’art. 2477, più basse di quelle precedenti (vedi il par. 7.4.1), considerando i 2 esercizi antecedenti la scadenza per l’adempimento;

2) l’**adeguamento**, se necessario, **dell’atto costitutivo** e/o dello statuto **alle nuove disposizioni relative all’organo di controllo** (art. 2477, commi 2 e 3), come modificate dall’art. 379, comma 1, del D.Lgs. 14/2019.

Dato che l’art. 379, comma 3, del D.Lgs. 14/2019 è stato modificato per ultimo dall’art. 1-bis del D.L. 118/2021, convertito dalla legge 147/2021, con l’inserimento del riferimento alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, allora, **ai fini del corretto espletamento degli adempimenti**, e dei relativi termini, occorre considerare che:

1) **i dati da utilizzare** (attivo, ricavi, dipendenti), per il confronto con le nuove soglie previste per l’istituzione dell’organo di controllo, **sono quelli relativi agli esercizi 2020 e 2021**;

2) **la scadenza degli adempimenti è il 30 giugno 2023**.

Infatti, considerando che **nella normalità dei casi la chiusura dell’esercizio ha luogo il 31 dicembre**, **allora l’adempimento relativo all’adeguamento dell’organo di controllo può avvenire entro il 30 giugno 2023** **(ovvero in occasione dell’approvazione dei bilanci dell’esercizio 2022)**,alla luce del già richiamato l’art. 1-bis del D.L. 118/2021, convertito dalla legge 147/2021.

Pertanto, **gli ultimi dati da considerare,** ai fini della verifica dei criteri indicati dall’art. 2477, e descritti nel precedente par. 9.4, per l’eventuale adeguamento **sono necessariamente quelli del 2020 e 2021**.

Per ultimo si segnala che, trattandosi di una nomina obbligatoria dell’organo di controllo, si applicano, ai sensi degli artt. 2519 (per le Cooperative Spa) e 2477, comma 4 (per le Cooperative Srl), le regole previste per le Spa (vedi il par. 7.4).

Per quanto riguarda l’adempimento dell’adeguamento dell’atto costitutivo si rinvia al successivo par. 8.4.

## 8. Le modifiche dell'atto costitutivo

### 8.1 La procedura per le modifiche dell'atto costitutivo

Le modifiche dell'atto costitutivo sono trattate dagli artt. 2545-octies - 2545-terdecies.

La prima indicazione è che **le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo vanno depositate nel registro delle imprese**, con le stesse modalità previste per le modifiche dell'atto costitutivo della Spa, contenute nell'art. 2436[[232]](#footnote-233) (art. 2545-novies, Modificazioni dell'atto costitutivo).

Fra le modifiche dell'atto costitutivo rientrano le seguenti situazioni:

1) la perdita di qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente;

2) la fusione;

3) la scissione;

4) la trasformazione;

5) lo scioglimento.

La perdita di qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente viene regolamentata dall'art. 2545-octies, mentre per la fusione e la scissione delle Cooperative si rinvia alla disciplina prevista dal titolo V, capo X, sezioni II e III.

La trasformazione delle Cooperative è disciplinata invece dall'art. 2545-decies, e lo scioglimento dall'art. 2545-duodecies.

### 8.2 La perdita di qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente

**La Cooperativa perde la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente quando si verifica una delle 2 seguenti condizioni** (art. 2545-octies, Perdita della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente)[[233]](#footnote-234):

1) **non rispetta la condizione di prevalenza** (indicata dall'art. 2513) per 2 esercizi consecutivi[[234]](#footnote-235);

2) **modifica le previsioni statutarie** necessarie per tale qualifica (indicate dall'art. 2514)[[235]](#footnote-236).

**In questo caso gli amministratori devono**:

a) sentire il parere dell’organo di controllo (se esistente);

b) **redigere il bilancio**, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili (che non possono essere distribuite ai soci, anche in caso di scioglimento);

c) **far verificare il bilancio da una società di revisione legale dei conti**;

d) **ottenere un giudizio senza rilievi sul bilancio da parte della società di revisione legale dei conti**;

e) **notificare**, entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio, **il bilancio** stesso **al Ministero delle Imprese**.

Con la legge 99/2009, che ha inserito ulteriori 5 commi nell’art. 2545-octies (il 3, 4, 5, 6, 7), si è precisato in primo luogo che quando la Cooperativa perde la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza (descritta nell’art. 2513), l’obbligo di attivare la procedura sopra descritta si applica soltanto in 2 casi:

1) la Cooperativa modifica le previsioni statutarie indicate nell’art. 2514;

2) la Cooperativa ha emesso strumenti finanziari.

Va subito detto che questa disposizione (comma 3 dell’art. 2545-octies) lascia perplessi, poiché è evidente che nessuna Cooperativa può avere interesse a perdere la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, e quindi le agevolazioni fiscali[[236]](#footnote-237), e dunque la perdita della qualifica avverrà quasi esclusivamente per effetto del mancato rispetto dei requisiti di prevalenza dell’attività rivolta ai soci.

A quel punto non si capisce la ragione per cui la Cooperativa non debba avviare una procedura, quale quella richiesta dal comma 2 dell’art. 2545-octies, necessaria per “congelare” quell’importo, ovvero le riserve indivisibili, che in definitiva è dovuto, almeno in buona misura, all’esenzione dalla tassazione per una percentuale significativa degli utili (quelli non distribuiti).

Probabilmente, questa disposizione trova una sua giustificazione nella circostanza che, a differenza dei requisiti per il bilancio in forma abbreviata[[237]](#footnote-238), è sufficiente un solo anno di rispetto dei requisiti contabili per recuperare la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente[[238]](#footnote-239).

Per cui l’avvio di una tale procedura potrebbe risultare inutile e dispendiosa, se una modifica dell’attività, finalizzata ad un maggior coinvolgimento dei soci, consentisse di rientrare rapidamente nel limite del 50% stabilito dall’art. 2513, relativamente alla percentuale di ricavi o di costi derivanti dall’attività rivolta ai soci.

Con il comma 4 dell’art. 2545-octies, si precisa che **in tutti i casi di perdita della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa è** comunque **tenuta a segnalare** espressamente **tale condizione all’albo delle Cooperative a mutualità prevalente**[[239]](#footnote-240), attraverso gli strumenti di comunicazione informatica, come previsto dall’art. 223-sexiesdecies del R.D. 318/42, che stabilisce l’obbligo di comunicazione informatica all’albo delle notizie di bilancio (o meglio del bilancio)[[240]](#footnote-241), allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti di mutualità prevalente.

Lo stesso obbligo di comunicazione sussiste per la Cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente (art. 2545-octies, comma 5).

Spetta poi all’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle Cooperative (Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle Imprese) provvedere alla variazione della sezione[[241]](#footnote-242) di iscrizione all’albo medesimo, senza alcun ulteriore onere istruttorio.

Infine, l’ultimo comma dell’art. 2545-octies rammenta che l’omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente va segnalata all’amministrazione finanziaria (ossia l’Agenzia delle Entrate), e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali[[242]](#footnote-243).

### 8.3 La trasformazione

**Le Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare la trasformazione sia in una società di persone** (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), **sia in una società di capitali** (Spa, Sapa[[243]](#footnote-244), Srl), **o in un consorzio** (art. 2545-decies, Trasformazione)[[244]](#footnote-245).

**Il quorum richiesto per l'approvazione della trasformazione cambia a seconda del numero di soci della Cooperativa**:

1) quando i soci sono meno di 50, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi dei soci (66,66%);

2) quando i soci sono 50 o più, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della Cooperativa (50%);

3) quando i soci sono più di 10.000, l'atto costitutivo può prevedere che la deliberazione vada approvata con il voto favorevole dei due terzi (66,66%) dei votanti, se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno un quinto (20%) dei soci[[245]](#footnote-246).

Al termine della trasformazione, gli strumenti finanziari con diritto di voto vanno convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

**La trasformazione comporta l'obbligo di devoluzione di quella parte di patrimonio che non deriva dal capitale versato** (e dai dividendi non ancora distribuiti) **ai fondi mutualistici per la promozione della cooperazione**.

Infatti, l'art. 2545-undecies (Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione) stabilisce che se si delibera la trasformazione, occorre prevedere la devoluzione del valore effettivo del patrimonio esistente alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi non ancora distribuiti[[246]](#footnote-247) (importo eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società)[[247]](#footnote-248), ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (previsti dalla legge 49/85)[[248]](#footnote-249).

La procedura per la quantificazione del patrimonio da devolvere potrebbe essere la seguente: se una Cooperativa ha un attivo contabile di 5.000 euro, passività per 2.000 euro, riserve indivisibili per 2.700 euro, e capitale dei soci per 300 euro, essa dovrà versare ai fondi mutualisti il 90% (2.700: 3.000 x 100) del patrimonio netto reale, ossia appunto 2.700 euro.

**Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori devono allegare una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale** (nel cui circondario ha sede la Cooperativa), **attestante il valore effettivo del patrimonio della Cooperativa**.

L’ultimo comma all’art. 2545-undecies afferma però che l’assemblea non può procedere alla deliberazione di trasformazione, quando si verifica una delle 2 seguenti situazioni:

a) la Cooperativa non è stata sottoposta a revisione da parte dell’autorità di vigilanza nell’anno precedente;

b) quando gli amministratori non ne hanno fatto richiesta da almeno 90 giorni.

### 8.4 L’adeguamento dell’atto costitutivo alla nuova disciplina ex D.Lgs. 14/2019

Come anticipato nel par. 7.4.7, il D.Lgs. 14/2019, contenente il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha imposto, con l’art. 379, comma 3, 2 adempimenti per le Cooperative:

1) la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale, se si superano le soglie per l’obbligatorietà di questo organo, come risultanti dalla nuova versione dei commi 2 e 3 dell’art. 2477, introdotta dall’art. 379, comma 1, del D.Lgs. 14/2019, poi modificati dall’art. 2-bis, comma 2, della legge 55/2019, di conversione del D.L. 32/2019;

2) la modifica dell’atto costitutivo nel caso in cui quest’ultimo non fosse conforme alla nuova versione dei commi 2 e 3 dell’art. 2477 (introdotta dall’art. 379, comma 1, del D.Lgs. 14/2019), e poi modificata dall’art. 2-bis, comma 2, della legge 55/2019.

Per il primo adempimento si rinvia al precedente par. 7.4.7.

Per il secondo adempimento si fa presente che esso richiede, in sostanza, la realizzazione delle seguenti operazioni:

1) esaminare l’eventuale articolo dell’atto costitutivo e/o dello statuto dedicato all’organo di controllo: al riguardo è bene precisare che potrebbe benissimo non esserci nessun articolo, in quanto sia nella disciplina passata, sia in quella nuova, derivante dalla riforma, non è obbligatorio che nell’atto costitutivo o nello statuto di una Cooperativa ci sia una regolamentazione dell’organo di controllo, essendo una tale regolamentazione solo opzionale;

2) prendere atto che dopo questo esame potrebbe verificarsi una delle seguenti 2 possibili situazioni:

a) l’atto costitutivo e/o lo statuto non contiene previsioni relative all’organo di controllo;

b) l’atto costitutivo e/o lo statuto contiene previsioni relative all’organo di controllo.

Nel primo caso non c’è nessuna iniziativa da intraprendere, in quanto è sufficiente la regolamentazione del codice civile in materia di organo di controllo (vedi il par. 7.4), fermo restando che, in caso di mancanza delle condizioni per l’obbligatorietà dell’organo di controllo, nulla impedisce di fare una modifica statutaria per introdurre un organo di controllo, del quale prevedere una personalizzata regolamentazione, seguendo magari lo schema del precedente par. 4.2. In quest’ultimo caso occorre però tenere presenti le considerazioni che seguiranno.

Nel secondo caso, ovvero quando è presente una regolamentazione dell’organo di controllo, allora sarebbe opportuno seguire questa procedura:

a) **verificare se sono indicate condizioni per l’istituzione e la soppressione dell’organo di controllo**;

b) **verificare se queste eventuali condizioni siano difformi da quanto previsto dai nuovi commi 2 e 3 dell’art. 2477**.

A questo punto è utile precisare che le novità apportate dal D.Lgs 14/2019 in questi due commi riguardano il terzo caso per cui è obbligatorio l’organo di controllo[[249]](#footnote-250), e la condizione per cui tale obbligatorietà cessa.

Relativamente alla prima novità, si ricorda che ora la Cooperativa deve nominare l’organo di controllo, oltre quando è necessario predisporre il bilancio consolidato e quando la Coop controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (come è il caso delle Spa), anche quando essa supera per 2 esercizi consecutivi almeno 1 dei seguenti limiti (art. 2477, comma 2):

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Relativamente alla seconda novità, si fa presente che l’obbligo di nominare l’organo di controllo viene meno quando non viene più superato nessuno di questi 3 limiti, per 3 esercizi consecutivi (art. 2477, comma 3).

Potrebbe quindi accadere che nell’atto costitutivo e/o nello statuto non siano indicate delle condizioni per l’istituzione e la soppressione dell’organo di controllo, ed in tal caso non bisogna fare nulla, valendo necessariamente le indicazioni codicistiche.

Potrebbe invece succedere che siano indicate delle condizioni per l’istituzione e la soppressione dell’organo di controllo. In questo caso bisogna procedere, come illustrato nella successiva lettera *c*);

c) **modificare l’articolo dell’atto costitutivo e/o dello statuto difforme a queste nuove indicazioni normative, per renderlo compatibile**.

A questo riguardo è bene tenere presente che si possono stabilire parametri più bassi di quelli indicati dalla legge, ma non più alti.

Questa considerazione si basa sulla *ratio* della norma, che è quella di assicurare i terzi che quando operano con una Cooperativa che ha dimensioni economiche importanti, i dati di bilancio, e più in generale la condotta della società, sono oggetto di un controllo professionale, assicurato dalle qualifiche dei componenti dell’organo di controllo, che devono rispondere agli stessi requisiti previsti per i membri del collegio sindacale delle Spa.

Infatti l’art. 2477, al comma 4, statuisce che “*nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni*”.

**Per quanto riguarda il termine per eseguire questo secondo adempimento**, si rinvia a quanto illustrato nel par. 7.4.7, limitandoci in questa sede che il termine inizialmente previsto era il **30 giugno 2023 (ovvero in occasione dell’approvazione dei bilanci dell’esercizio 2022)**, alla luce dell’art. 1-bis del D.L. 118/2021, convertito dalla legge 147/2021.

Infine, si ricorda che l’art. 379, comma 3, del D.Lgs. 14/2019, specifica che, fino alla scadenza del termine, le disposizioni dell’atto costitutivo conservavano la loro efficacia, anche se non conformi alle nuove (inderogabili) regole.

## 9. I controlli delle autorità pubbliche

### 9.1 La natura dei controlli delle autorità pubbliche

Al tema dei controlli sulle Cooperative sono dedicati gli artt. 2545-quaterdecies - 2545-octiesdecies.

La disciplina codicistica sui controlli nei confronti delle Cooperative si aggiunge a quella delle leggi speciali, ossia il D.Lgs. 220/2002, recante la normativa di vigilanza sugli enti cooperativi, in particolare per la revisione della Cooperativa e la posizione del socio lavoratore, limitandosi ad integrarla[[250]](#footnote-251).

**L**a vigilanza delle Cooperative ha finalità di tutela del pubblico interesse, viste le agevolazioni fiscali a loro destinate[[251]](#footnote-252), e comunque tenuto conto del ruolo più sensibile che i soci hanno nella vita della società.

La vigilanza **è di competenza del Ministero delle Imprese**, in quanto, a seguito del D.Lgs. 300/99, attuato poi con Dpcm del 10/4/2001, è stata trasferita la vigilanza sulle Cooperative dal Ministero del Lavoro al Ministero delle Imprese, a decorrere del 1° giugno 2001[[252]](#footnote-253).

Nell'ambito di quest'ultimo Ministero è stata creata una **Direzione Generale, oggi denominata “per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società”**, **che provvede ad emettere le autorizzazioni e a sottoporre a vigilanza le Cooperative** (art. 2545-quaterdecies, Controllo sulle società Cooperative), fermo restando gli altri controlli sulla gestione delle Cooperative previsti dalle leggi speciali (ossia il D.Lgs. 220/2002).

Pertanto, in questo par. 9 sui controlli delle autorità pubbliche, quando si parla di autorità di vigilanza, bisogna intendere automaticamente Ministero delle Imprese.

Va però ricordato che per le banche di credito cooperativo e le banche popolari, l'autorità di vigilanza è la Banca d'Italia.

Per quanto riguarda i contenuti dei controlli, il D.Lgs. 220/2002 prevede un'ispezione periodica **da effettuarsi almeno ogni 2 anni, e una straordinaria, da attivarsi,** oltre che nei casi di situazioni precarie o di irregolarità di funzionamento, anche per accertamenti programmati a campione.

L'esito positivo dell'ispezione viene certificato, e assume valore anche per tutte le altre pubbliche amministrazioni, che non possono disconoscerne la validità, anche per quanto concerne il diritto alle agevolazioni fiscali[[253]](#footnote-254).

Nel caso di accertamento di violazioni, è prevista la cancellazione dall’albo delle Cooperative[[254]](#footnote-255), lo scioglimento d’imperio, la sostituzione dei liquidatori, e la liquidazione coatta amministrativa.

### 9.2 Il controllo giudiziario

La disciplina codicistica (art. 2545-quinquiesdecies, Controllo giudiziario) estende il controllo giudiziario, previsto dall'art. 2409[[255]](#footnote-256) per la Spa, a tutte le Cooperative, prevedendo che **se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società, essi possono essere denunciati al Tribunale** dai soci che raggiungono uno dei seguenti quorum[[256]](#footnote-257):

1) sono titolari del decimo (10%) del capitale sociale;

2) rappresentano un decimo (10%) del numero complessivo dei soci;

3) rappresentano un ventesimo (5%) dei soci, quando vi sono più di 3.000 soci.

Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza (ossia al Ministero delle Imprese).

Il Tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci, e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario da parte dell'autorità di vigilanza.

L'autorità di vigilanza dispone però a sua volta la sospensione del proprio procedimento, se il Tribunale per i medesimi fatti ha nominato per primo un ispettore, o un amministratore giudiziario.

Dunque, anche in questo caso opera il principio dell'alternatività, consistente in questo caso nella circostanza che quando interviene l’autorità giudiziaria, quella di vigilanza si ferma, e viceversa.

### 9.3 Il controllo amministrativo

**Il controllo amministrativo**, che è **di competenza dell’autorità di vigilanza** (Ministero delle Imprese), **scatta quando si manifestano gravi irregolarità di funzionamento, o emergono fondati indizi di crisi della Cooperativa**, fra cui è espressamente incluso il caso di irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci (art. 2545-sexiedecies, comma 3).

**In questi casi**, dopo aver diffidato la Cooperativa, e qualora questa non si adegui, **l'autorità di vigilanza può revocare,** ai sensi dell’art. 2545-sexiedecies, comma 1, **gli amministratori ed i sindaci**, **ed affidare la gestione della società ad un commissario**, determinandone i poteri e la durata, **al fine di sanare le irregolarità riscontrate,** e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare l’accesso a una delle procedure regolatrici della crisi previste nel Codice della crisi e dell’insolvenza (art. 2545-sexiesdecies, Gestione commissariale)[[257]](#footnote-258).

Questa misura non è però consentita nei casi previsti dall’art. 2545-septiesdecies, ovvero di scioglimento della Cooperativa che si trova in una delle seguenti situazioni[[258]](#footnote-259):

1) non persegue lo scopo mutualistico;

2) non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

3) per 2 anni consecutivi non ha depositato il bilancio di esercizio;

4) per 2 anni non ha compiuto atti di gestione.

Se l'importanza della Cooperativa lo richiede, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario, che collabora con il commissario, e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

È stato anche previsto (per effetto della modifica apportata dalla legge 205/2017) che quando si tratta di irregolarità superabili con uno specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, sempre previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante, o di un componente dell'organo di controllo della Cooperativa, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti necessari.

**L'autorità di vigilanza**, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale, e da iscriversi nel registro delle imprese (art. 2545-septiesdecies, Scioglimento per atto dell'autorità), **può sciogliere le Cooperative** e gli enti mutualistici, ed avviarli a liquidazione (che dipende evidentemente dall'esistenza di attività da liquidare), **quando si verifica una delle seguenti ipotesi**:

a) **non si persegue lo scopo mutualistico**;

b) **non si è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita la Cooperativa**;

c) **non è stato depositato il bilancio di esercizio per 2 anni consecutivi**;

d) **non è stato compiuto alcun atto di gestione**.

Se vi è la liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.

L'art. 2545-octiesdecies (Sostituzione dei liquidatori) prevede che, in caso di irregolarità, o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una Cooperativa, l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori, o se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al Tribunale.

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza deve disporre la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'elenco delle Cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi 5 anni, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese[[259]](#footnote-260).

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza una formale e motivata domanda per la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della Cooperativa (o dell'ente mutualistico) dal registro.

## 10. Il Gruppo cooperativo paritetico

L'art. 2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico) introduce la **possibilità di sottoscrivere, da parte di una Cooperativa, un contratto con altre Cooperative** (appartenenti anche a categorie diverse), **con il quale si regolano**, anche in forma consortile, **la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese**.

Questo contratto, denominato **Gruppo cooperativo paritetico**, deve indicare:

1) la durata;

2) la Cooperativa (o le Cooperative) cui è attribuita la direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;

3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;

4) i criteri, nonché le condizioni, di adesione e di recesso dal contratto;

5) i criteri di compensazione, e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

La Cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo, se le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci (per effetto dell'adesione al gruppo).

Le Cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle Cooperative.

## 11. Le mutue assicuratrici

La disciplina delle mutue assicuratrici si trova negli artt. 2546 - 2548.

**Caratteristica fondamentale della mutua assicuratrice è data dal fatto che i soci devono assicurarsi presso la società** (art. 2546, Nozione), **e nel momento in cui si estingue il rapporto assicurativo, si perde anche la qualità di socio**[[260]](#footnote-261).

Va detto però che l'atto costitutivo può prevedere, a norma dell'art. 2548 (Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia), la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.

L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti (ma non più di 5), in relazione all'ammontare del conferimento, ma nel loro complesso i voti dei soci sovventori devono essere inferiori al numero di voti spettante ai soci assicurati.

**I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza di questi ultimi deve essere comunque costituita da soci assicurati**.

Per quanto riguarda i profili di responsabilità, l'art. 2546 dispone che le obbligazioni della mutua assicuratrice sono garantite (solo) dal patrimonio sociale, mentre i soci sono tenuti solo a pagare i contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Relativamente alle regole applicabili al**le società di mutua assicurazione**, l'art. 2547 (Norme applicabili) specifica che queste società **sono regolate dalle norme stabilite per la Cooperativa**, in quanto compatibili con la loro natura, e che sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione[[261]](#footnote-262).

## 12. I consorzi agrari

I consorzi agrari sono stati ridisciplinati dall’art. 9 della legge 99/2009.

Questa norma prevede che **i consorzi agrari debbano essere costituiti in società Cooperative disciplinate dalle disposizioni codicistiche**.

L’uso della denominazione di consorzio agrario va riservato esclusivamente alle società Cooperative, e va quindi tolta ai consorzi che non hanno la forma di Cooperativa.

Non solo, ma con la legge 99/2009 **i consorzi agrari sono considerati Cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dal rispetto dei parametri di bilancio**, stabiliti dall’artt. 2513, purché nello statuto vi siano le previsioni indicate nell’art. 2514[[262]](#footnote-263).

I consorzi agrari dovevano quindi adeguare i propri statuti alle disposizioni codicistiche entro fine luglio 2010.

Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, per i quali era stata accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza, e in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell’autorizzazione della proposta di concordato, l’autorità di vigilanza doveva revocare l’esercizio provvisorio dell’impresa, e provvedere a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori.

Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini della proposta di concordato, che può essere presentata non solo prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo[[263]](#footnote-264), ma anche prima del decorso di un anno dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale, così come prima che siano decorsi 2 anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

## 13. I criteri per la scelta tra i modelli di Cooperativa Spa e Cooperativa Srl

### 13.1 Le caratteristiche della Cooperativa che consentono la scelta tra i modelli di Spa e Srl

Con questo ultimo paragrafo 13 si intende svolgere qualche riflessione sui criteri che possono guidare i soci nella scelta del modello di Cooperativa, ossia se Cooperativa Spa o Cooperativa Srl.

Come è stato ricordato nel par. 2, quando **una Cooperativa ha meno di 20 soci** (ossia da 19 a 9), **oppure**, pur avendo un numero di soci pari o maggiore a 20, ha un **attivo dello stato patrimoniale di valore non superiore a un milione di euro** (ossia un milione di euro o meno di un milione), allora **si può scegliere** il modello di società Cooperativa da adottare, ossia **se applicare** alla Cooperativa **le norme delle Spa, oppure le disposizioni delle Srl**.

Naturalmente, il riferimento alle regole di Spa o Srl è possibile nei limiti della compatibilità con la disciplina codicistica delle Cooperative, contenuta negli artt. 2511 – 2545-octiesdecies, e descritta in questo testo.

Infatti, il comma 2 dell’art. 2519 consente alle Cooperative che si trovano nelle condizioni sopra richiamate di poter operare una scelta.

Più precisamente è consentito alle Cooperative di inserire delle clausole nell’atto costitutivo che consenta loro di fare riferimento alle regole delle Srl, in quanto compatibili con quelle specifiche delle Cooperative.

Nel silenzio dell’atto costitutivo è invece automatico il riferimento alle regole delle Spa, per tutto quanto non viene disciplinato dagli artt. 2511 – 2545-octiesdecies.

Prima di passare ad esaminare le considerazioni che potrebbero guidare gli operatori economici nella scelta del modello di Cooperativa da adottare, è bene precisare che vi sono delle situazioni in cui non è possibile operare alcuna scelta.

Le situazioni a cui ci si riferisce sono le seguenti:

1) Cooperativa con almeno 20 soci ed un attivo dello stato patrimoniale superiore a un milione di euro: in questo caso è obbligatorio fare riferimento alle norme delle Spa, per colmare le eventuali lacune della disciplina delle Cooperative;

2) Cooperativa con un numero di soci compreso tra 3 e 8: in tal caso, ai sensi dell’art. 2522, comma 2, è obbligatorio fare riferimento solo alle norme delle Srl, non essendo possibile il ricorso alle norme delle Spa.

Nei prossimi paragrafi si riporteranno alcune considerazioni relative ai titoli, sia rappresentativi del capitale proprio, sia rappresentativi del capitale di debito (o di finanziamento), e ai conferimenti, per concludere con un’analisi comparata delle modalità di amministrazione e di controllo, che possono essere impiegate nei due modelli di Cooperativa.

### 13.2 I titoli della Cooperativa rappresentativi del capitale sociale

Una prima importante differenza tra Cooperativa Spa e Cooperativa Srl riguarda la denominazione ed i contenuti dei titoli rappresentativi del capitale e del debito.

**In caso di Cooperative Spa avremo azioni come titoli rappresentativi del capitale sociale, mentre nelle Cooperative Srl avremo le quote per denominare tale tipologia di titoli**.

Al di là della denominazione, la prima differenza è data dalla circostanza che solo per le azioni è previsto (art. 2525, comma 1) un valore massimo, pari a 500 euro, mentre sia per le azioni che per le quote vale il valore minimo di 25 euro.

Per il resto va detto che le azioni differiscono dalle quote per le seguenti caratteristiche:

1) le azioni devono essere tutte di uguale valore (art. 2348, comma 1), a differenza delle quote, che possono essere di valore diverso;

2) i diritti conseguenti al ruolo di socio derivano dalle azioni nel caso di Cooperativa Spa (fermo restando che l’atto costitutivo può attribuire alle varie categorie di azioni diritti differenziati, ai sensi dell’art. 2348, comma 2), mentre nel caso di Cooperativa Srl i diritti dei soci possono essere sganciati dalle quote, potendo essere specificati direttamente dall’atto costitutivo (art. 2468, comma 2); ne consegue che il riconoscimento di particolari diritti ad un socio di una Cooperativa Srl non si trasmettono con la vendita della quota, mentre i diritti riconosciuti ad una determinata categoria di azioni si trasmettono al nuovo socio che acquisisce quelle determinate azioni;

3) le azioni possono essere di diverse categorie, mentre le quote non possono differenziarsi le une dalle altre in termini di diritti incorporati nelle medesime; a questo riguardo si rammenta che le azioni possono essere di 4 categorie diverse[[264]](#footnote-265);

4) le azioni hanno un determinato contenuto, mentre i titoli rappresentativi delle quote non devono avere, a norma di legge, nessun specifico contenuto; le azioni delle Cooperative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2354 e 2525, comma 5, devono avere il seguente contenuto:

a) la denominazione e la sede della società;

b) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;

c) il valore nominale;

d) i diritti e gli obblighi particolari inerenti alle azioni;

e) la firma di uno degli amministratori, ma è valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma;

5) le azioni possono essere sia al portatore (per cui si trasferiscono con la consegna del titolo), sia nominative (per si possono trasferire mediante girata), mentre le quote sono necessariamente nominative.

Senza avere la pretesa di esaustività, le differenze sopra richiamate dovrebbero consentire una valutazione consapevole, relativamente a questo aspetto, su quali siano i vantaggi e gli svantaggi di ciascun modello societario.

In linea di massima si può affermare che **il modello della Cooperativa Srl assicura maggiore flessibilità, mentre il riferimento alle norme della Spa consente alla Cooperativa di disporre di maggiori indicazioni normative**.

Ma non sempre è così. Per esempio, sul fronte della circolazione dei titoli, il modello della Spa dà maggiori possibilità di scelta, così come sul fronte della diversificazione delle categorie di azioni. Dall’altra parte, le quote non richiedono né uno specifico contenuto, né l’uguaglianza di valore, e per questo motivo possono presentare minori problemi operativi.

### 13.3 I titoli della Cooperativa rappresentativi del capitale di debito

Sempre in tema di titoli si registrano altre differenze tra Cooperativa Spa e Cooperativa Srl.

Ci si riferisce alla diversa disciplina da applicare in caso di emissione di titoli rappresentativi di forme di finanziamento alternative a quelle del capitale proprio (di cui si è parlato nel paragrafo precedente).

Infatti, se da una parte **le Cooperative Spa possono emettere strumenti finanziari**, secondo le disposizioni previste per le Spa (art. 2526, commi 1 e 2), dall’altra **le Cooperative Srl possono invece emettere titoli di debito**, ma con la duplice condizione di essere sottoscrivibili solo da investitori qualificati, ed essere privi di diritti di amministrazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 2526[[265]](#footnote-266).

Per comprendere le diverse potenzialità di queste due differenti opzioni, ciascuna destinata ad uno specifico modello di Cooperativa, è opportuno richiamare le relative discipline, tenuto conto in particolare che nel caso di Cooperativa Spa vi è un esplicito rinvio (operato dal comma 1 dell’art. 2526) alla regolamentazione degli strumenti finanziari delle Spa.

A questo proposito è opportuno ricordare che gli strumenti finanziari previsti per le Spa (e quindi per le Cooperative Spa) sono titoli diversi dalle azioni, in quanto non consentono di partecipare al voto nell'assemblea generale degli azionisti, fermo restando che possono essere forniti di particolari diritti patrimoniali, o anche di diritti amministrativi.

L'emissione di strumenti finanziari deve essere prevista dallo statuto, che deve stabilirne le modalità (che comprendono le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, e le regole di circolazione), e gli eventuali limiti, visto che la legge non li pone (contrariamente alle obbligazioni).

La disciplina delle Spa prevede che gli strumenti finanziari possono essere emessi quando si verifica una delle seguenti circostanze:

1) vi è stato l'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi (art. 2346, comma 6);

2) l'assemblea straordinaria ne delibera l'assegnazione ai dipendenti della società, o di società controllate (art. 2349, comma 2);

3) è stato destinato uno specifico patrimonio separato della società ad un affare, per il quale si è deciso di emettere degli strumenti di partecipazione all'affare (art. 2447-ter, comma 1, lett. *e*).

Gli strumenti finanziari hanno quindi l'importante funzione di permettere l'acquisizione di elementi utili per il proficuo svolgimento dell'attività sociale, e costituiscono quindi un'opportunità che si affianca a quella del reperimento di risorse finanziarie, a cui sono destinate le azioni e le obbligazioni.

Per quanto riguarda altri aspetti della disciplina degli strumenti finanziari delle Spa, va segnalato che l'ultimo comma dell'art. 2411 estende agli strumenti finanziari la disciplina delle obbligazioni, ma solo quando si prevede di condizionare i tempi e l'entità del rimborso del capitale degli strumenti finanziari all'andamento economico della società.

Se non si rientra in questa situazione, spetta allo statuto e alla decisione di emissione di questi strumenti definire le regole applicabili agli strumenti finanziari (fermo restando la possibilità di fare riferimento alle regole previste per le obbligazioni).

Per quanto riguarda i diritti conseguenti al possesso degli strumenti finanziari (che vanno indicati nello statuto), si rammenta che possono essere di 3 tipologie:

a) amministrativi, con il solo limite dell'esclusione del diritto di voto nell'assemblea generale dei soci (per ragioni di stabilità organizzativa): consistono nel diritto di intervento in assemblea, di partecipazione alla discussione assembleare, di impugnativa delle deliberazioni invalide, ed anche nel diritto di voto su argomenti specificatamente indicati (art. 2346, comma 6);

b) sociali (ossia di nomina dei componenti degli organi sociali), con modalità stabilite dallo statuto: consistono nel diritto di nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione, e/o del collegio sindacale, cui si applicano comunque le medesime regole previste per gli altri componenti dell'organo sociale di cui fa parte (art. 2351, comma 5);

c) patrimoniali (fermo restando il divieto di imputazione degli strumenti finanziari a capitale sociale): consistono nel diritto agli utili prodotti dalla società, ed alla quota di liquidazione del valore nominale degli strumenti finanziari in sede di scioglimento della società (art. 2346, comma 6).

Per le Cooperative che prendono a riferimento le regole delle Srl non vi è un esplicito rinvio alle disposizioni sui titoli di debito previsti per le Srl (come invece avviene per gli strumenti finanziari emettibili dalle Cooperative Spa).

Nondimeno, occorre considerare applicabili le disposizioni contenute nell’art. 2483, che disciplinano tali titoli.

A questo riguardo si rammenta che l'art. 2483 rimette all'atto costitutivo:

1) la possibilità di emettere titoli di debito;

2) la scelta di attribuire la competenza della relativa decisione ai soci o agli amministratori;

3) la determinazione:

a) degli eventuali limiti;

b) delle modalità di emissione;

c) delle maggioranze necessarie per la decisione di emissione di titoli.

La norma specifica poi che la decisione di emettere titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, e deve essere poi iscritta, a cura degli amministratori, presso il registro delle imprese.

Per evitare la circolazione di titoli potenzialmente rischiosi (in quanto le Srl hanno strutture e capitali minori in genere delle Spa), l'art. 2483, comma 2, consente la sottoscrizione di tali titoli di debito esclusivamente da parte di investitori professionali (banche ed istituti finanziari), che sono in grado di valutare con cognizione di causa il merito di credito della Srl emittente (ossia il rischio di mancato rimborso).

Va detto che l’art. 2526 comma 4, ribadisce la possibilità di sottoscrizione di questi titoli solo da parte di specifici investitori, ma fa riferimento ad investitori qualificati anziché a quelli professionali.

Probabilmente si tratta di un semplice ricorso a termini sinonimi, in quanto non si vedrebbe la ragione di un diverso trattamento, senza considerare che non risulta esservi due categorie diverse di investitori, quelli professionali e quelli qualificati[[266]](#footnote-267).

Coerentemente con questa impostazione, sempre il comma 2, dell'art. 2483, stabilisce che in caso di successiva circolazione dei titoli di debito, si attiva una sorta di garanzia *ex lege* a carico dei primi sottoscrittori per la solvenza della Srl emittente, prevedendo che chi li trasferisce (ossia questi investitori professionali) risponde della solvenza della Srl emittente.

Questa norma si dovrebbe ritenere applicabile anche ai titoli emessi dalle Cooperative Srl.

Tale garanzia opera però solo quando l'acquirente non è un investitore professionale, né un socio della società debitrice, ossia è un risparmiatore.

Se sul fronte dei titoli rappresentativi del capitale sociale, entrambi i modelli di Cooperative presentano dei vantaggi, si può affermare che **sul fronte dei titoli di debito il modello della Cooperativa Spa offre maggiori opportunità, stante la più elevata duttilità degli strumenti finanziari**, per lo meno sul piano dei diritti che essi possono riconoscere.

### 13.4 Le tipologie di conferimenti attribuibili alla Cooperativa

Se sul fronte della tipologia di titoli la convenienza di un modello di Cooperativa rispetto all’altro non è evidente (alla luce delle considerazioni sopra esposte), in realtà potrebbe essere sul fronte della qualità del capitale sociale, o meglio sulla tipologia di conferimenti su cui esso si basa, che la Cooperativa Srl potrebbe presentare qualche vantaggio in più rispetto al modello della Cooperativa Spa.

Infatti, a differenza della Cooperativa Spa, i cui conferimenti possono essere solo in denaro o in natura (beni e crediti), nella Cooperativa Srl è possibile conferire, oltre a denaro, beni e crediti, anche prestazioni di opere e servizi, ossia, in una parola, un’attività lavorativa.

E, sia chiaro, questo tipo di conferimenti ha lo stesso valore dei conferimenti in denaro o in natura, ossia possono dar luogo all’emanazione di quote che riconoscono gli stessi diritti delle quote emesse a fronte di conferimenti in denaro (o in natura).

Inoltre, va segnalato che oggetto del conferimento potrebbe essere non solo un’attività lavorativa, che si concretizza appunto in una prestazione d’opera o di servizi, come specificato dal comma 6 dell’art. 2464, ma qualsiasi altro conferimento immateriale, visto che il comma 2 del medesimo art. 2464 specifica che “*possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economic*a”, nella cui categoria rientrano certamente le immobilizzazioni immateriali come l’avviamento, i marchi commerciali, i brevetti, ecc..

Va sottolineato però come il legislatore sia stato piuttosto sbrigativo nell’offrire questa opportunità ai soci delle Srl (e quindi ai soci delle Cooperative Srl), tanto che l’art 2464 lascia aperti alcuni problemi, derivanti da una serie di lacune della medesima norma, e più precisamente le seguenti circostanze:

1) non è prevista una relazione di stima sul valore del conferimento in opere e servizi, come invece è richiesto per i beni in natura e i crediti;

2) non sono indicate delle modalità per la quantificazione del valore dei conferimenti in opere o servizi (come invece avviene, per esempio, per la quota del socio recedente);

3) non è precisato se il conferimento in prestazioni in opere o servizi va considerato di natura temporanea (per essere poi sostituito con il denaro originato dalla prestazione), oppure come soluzione strutturale (circostanza resa difficile dal fatto che il valore di una prestazione è legato alla sua durata);

4) è lasciato alla discrezionalità dei soci la scelta se costituire l'intero capitale sociale con conferimenti in opere o servizi;

5) è solo (apparentemente) opzionale la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa o una fidejussione bancaria per garantire (a vantaggio della società) il valore del conferimento in opere o servizi;

6) manca qualsiasi indicazione procedurale per il versamento di questi conferimenti.

Per questi motivi, il ricorso ai conferimenti in prestazioni di opere e servizi dovrebbe essere quanto mai prudente, e soprattutto ben disciplinato nell’atto costitutivo della Cooperativa Srl, che dovrebbe colmare le lacune sopra ricordate.

A questo riguardo sarebbe opportuno inserire nell’atto costitutivo della Cooperativa Srl le seguenti disposizioni (riportate a titolo esemplificativo):

1) la definizione di una durata limitata per la prestazione oggetto di conferimento (es. 1anno, o altro periodo, ma preferibilmente non superiore a 2 anni): la durata determinata è necessaria anche ai fini della valutazione; d'altro canto il conferimento in prestazioni di opere e servizi non dovrebbe essere concepito come un conferimento strutturale (quale è il caso del denaro e dei beni), ma come un conferimento iniziale, che poi va rimpiazzato dal denaro (o dai beni e crediti) che originano dall'attività oggetto del conferimento;

2) la previsione di uno dei seguenti riferimenti per la valutazione della prestazione oggetto di conferimento:

a) i valori medi della prestazione di un dipendente che esercita l'attività oggetto di conferimento, che si possono rintracciare nei contratti collettivi nazionali del lavoro (Ccnl) per operai, tecnici, impiegati e dirigenti, tenendo conto dei relativi oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, mentre per quanto riguarda l'individuazione della qualifica e della categoria andrebbe considerata l'esperienza e la capacità professionale del socio conferente;

b) l'importo risultante dall'applicazione dello studio di settore afferente al campo di attività in cui rientra l'opera o il servizio conferito dal socio (se ancora disponibile)[[267]](#footnote-268);

c) il reddito realizzato dal socio con la sua attività svolta in proprio (o alle dipendenze di un datore di lavoro), come risultante dalla sua dichiarazione fiscale, a condizione, ovviamente, che sia dello stesso tipo di quella conferita nella società;

d) il valore attribuito con decisione unanime dei soci;

3) la previsione di una relazione di stima della prestazione oggetto di conferimento, redatta da un avvocato che ha esperito cause presso il Tribunale del lavoro nel cui circondario si trova la sede della società, o da un consulente del lavoro, o da un revisore legale dei conti;

4) l'obbligatorietà di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria che garantisca l'intero valore attribuito alla prestazione, fermo restando la possibilità di sostituire in qualsiasi momento la polizza o la fideiussione con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro: anche se la legge apparentemente non ne prevede l'obbligatorietà, ma solo la possibilità, è bene che il conferimento in opere e servizi sia comunque garantito da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa, che garantisca la società dall'inadempimento del socio (anche involontario, come nel caso di malattia o incidente), in modo da evitare cambiamenti rilevanti nella misura del capitale sociale e/o nell'assetto societario (ossia nei rapporti tra i soci);

5) l'obbligatorietà della circostanza che un livello minimo di capitale sociale (es. 10.000 euro) sia in ogni caso assicurato da conferimenti in denaro o in beni e crediti (pur non essendo obbligatorio nel caso della Cooperativa, come ricordato nel par. 2, per cui i conferimenti in prestazioni di opere e servizi possono essere ammessi solo in termini aggiuntivi rispetto ai conferimenti necessari per la costituzione del capitale sociale minimo.

Dal punto di vista operativo, ai fini del "versamento" del conferimento in prestazioni di opere e servizi, si può immaginare una procedura in cui il socio conferente proceda nel seguente modo:

1) il socio sottoscrive un atto unilaterale con il quale si impegna a svolgere a favore della Cooperativa Srl una determinata attività, per un certo periodo di tempo, attribuendo ad esso un determinato valore;

2) la Cooperativa Srl firma un contratto di lavoro con il socio (conferente la prestazione), oppure gli invia una lettera di incarico per lo svolgimento di un'attività lavorativa in forma autonoma; non è d'altronde possibile immaginare che la prestazione di lavoro effettuata nella forma di conferimento ad una Cooperativa Srl possa derogare le norme lavoristiche, previdenziali, e fiscali; altrimenti molte società potrebbero "costringere" i lavoratori a dimettersi e diventare soci conferitori di prestazioni di opere e servizi (ossia di lavoro), evitando così il pagamento di contributi previdenziali ed assicurativi, oltre che delle imposte sul reddito (e l'Iva nel caso di lavoratori autonomi con partita Iva), e riducendo dunque di fatto le garanzie previste per i lavoratori;

3) ne consegue che il valore del conferimento non è l'importo lordo riconosciuto all'attività del socio conferita nella Cooperativa Srl, bensì il valore al netto di contributi e imposte; altrimenti succederebbe che una parte delle quote di capitale della Cooperativa Srl ottenute in cambio del conferimento di prestazioni di opere e servizi non trovi riscontro in un valore disponibile presso la società, con la conseguenza che una parte (o addirittura tutto) il capitale sociale sarebbe fittizio;

4) dal punto di vista contabile il conferimento in prestazioni di opere e servizi dovrebbe essere considerato per la Cooperativa Srl un credito che la società vanta nei confronti del socio che si è impegnato a conferire le sue opere o i suoi servizi;

5) una volta che l'attività viene via via svolta, l'importo netto che spetterebbe al socio per compensare la sua attività, ovviamente al netto di contributi e tasse, dovrebbe essere trattenuto dalla Cooperativa Srl, che lo incasserebbe, riducendo il corrispondente credito che vanta nei confronti del socio conferente prestazioni di opere e servizi, fino al suo completo rimborso, che coinciderà con la scadenza prevista per la prestazione di opere e servizi;

6) giunti alla scadenza prevista per il conferimento di opere o servizi, il socio conferente dovrà decidere se deve continuare a svolgere l'attività (ossia la prestazione di opere e servizi), oppure no; nel primo caso bisognerà decidere se considerare la prestazione come un'attività lavorativa (dipendente o autonoma), e quindi regolarmente retribuirla, oppure emettere nuove quote per ricapitalizzare la Cooperativa Srl, e ripetere la procedura sopra descritta.

Un altro aspetto, potenzialmente vantaggioso per la Cooperativa Srl, riguarda la valutazione dei beni in natura conferiti.

Infatti, l’art. 2465 richiede che il socio della Srl che conferisce beni in natura o crediti debba presentare una relazione giurata di un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili, ma da lui nominato, mentre l’art. 2343, relativamente al conferimento di un bene o di un credito ad una Spa, prescrive che l’esperto, pur non dovendo essere necessariamente un revisore contabile, deve essere nominato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

È evidente il vantaggio di scegliersi l’esperto, il quale, fermo restando il contenuto previsto per la relazione, cercherà di essere più conciliante con le aspettative del socio conferente, che gli ha attribuito l’incarico.

D’altronde, come già anticipato, il contenuto della relazione è il seguente:

a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti;

b) l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello attribuito a ciascuno di essi (ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovraprezzo);

c) i criteri di valutazione seguiti.

Tale contenuto della relazione, uguale sia per i conferimenti destinati alle Cooperative Spa, sia a quelli finalizzati alle Cooperative Srl, si differenzia tra l’altro da quello previsto prima della riforma, visto che in passato si richiedeva di indicare il valore del bene o del credito dato in conferimento, e non semplicemente l'attestazione che il valore è almeno pari a quello attribuito (ai fini della determinazione del capitale sociale).

In conclusione, **le Cooperative Srl dovrebbero risultare più vantaggiose, nella misura in cui i soci ritengono di conferire anche la propria attività, o altri elementi dell’attivo, circostanza invece non ammessa per le Cooperative Spa, ma tale vantaggio è subordinato ad un’adeguata regolamentazione delle modalità di gestione di questi conferimenti nell’atto costitutivo, per evitare problemi futuri tra i soci**. Considerazioni analoghe si possono effettuare per i conferimenti di beni e crediti, vista la possibilità di scelta del perito che effettuerà la valutazione dei beni e crediti conferiti.

### 13.5 L’articolazione dell’organo amministrativo nei modelli di Cooperativa Spa e Cooperativa Srl

In tutti e due i modelli di Cooperative (Spa e Srl) l’organo amministrativo dovrebbe essere costituito esclusivamente nella forma del consiglio di amministrazione (Cda), in quanto il titolo dell’art. 2542 è esplicito, nel senso che fa riferimento esclusivamente ad un consiglio di amministrazione, che per definizione è un organo pluripersonale, e non monocratico.

In sostanza, anche se gli artt. 2380-bis (comma 3) e art. 2475 (comma 3), prevedono, rispettivamente per le Spa e per le Srl, la possibilità dell’amministratore unico, bisogna ritenere che questa possibilità non sia usufruibile in qualsiasi modello di Cooperative, visto che i due articoli relativi all’amministrazione di Spa e di Srl prevedono esplicitamente la possibilità dell’amministratore unico, e questo non avviene per l’organo amministrativo delle Cooperative, per cui bisogna ritenere che vi sia una chiara volontà del legislatore ad escludere la possibilità dell’amministratore unico nelle Cooperative.

A confermare questa situazione è intervenuto l’art. 1, comma 936, della legge 205/2017, che ha stabilito in 3 il numero minimo di componenti dell’organo amministrativo delle Cooperative Srl.

Sulle ragioni di questa esclusione non è tutto sommato importante disquisirne.

Si può solo ritenere che, data l’impostazione del modello societario delle Cooperative, permeato da una continua attenzione alla pluralità, ed alla prevalenza del ruolo dei soci, un amministratore unico avrebbe potuto costituire una sorta di contraddizione rispetto al modello della Cooperativa.

Certamente, questo non impedisce che, all’interno del consiglio di amministrazione, sia attribuito ad un solo amministratore delegato i poteri di gestione e di rappresentanza della Cooperativa, salvo per quelle materie escluse dall’art. 2544[[268]](#footnote-269).

Esclusa quindi la possibilità di avvalersi di un organo amministrativo monocratico, non resta che approfondire le differenze, e quindi le diverse potenzialità dell’organo amministrativo pluripersonale, nei due modelli di Cooperative.

A questo riguardo si può subito affermare che **la differenza sostanziale tra gli organi amministrativi dei due modelli sta nel fatto che nelle Spa l’organo amministrativo può essere solo di natura collegiale, mentre nelle Srl può assumere anche la configurazione di organo non collegiale**.

Questo significa che nelle Cooperative che adottano il modello delle Spa le decisioni prese dal Cda non possono che essere prese formalmente da tutti gli amministratori, fermo restando il raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell’organo, ed escluse naturalmente le decisioni relative alle materie eventualmente attribuite all’amministratore delegato (o agli amministratori delegati).

Nelle Cooperative Srl è invece possibile strutturare l’organo amministrativo come una pluralità di amministratori, che possono decidere tra l'agire disgiunto (tutti fanno tutto) e l'agire congiunto (tutto si fa tutti insieme), o l'agire congiunto per determinate operazioni (cd. straordinarie, ossia più importanti per valore o per natura), e disgiunto per altre (le operazioni ordinarie, ovvero quelle di valore più basso o di natura quotidiana).

Quali i vantaggi (e gli svantaggi) dei 2 sistemi?

In linea teorica **l’organo amministrativo nella forma del Cda evita che siano prese decisioni senza che tutti gli amministratori ne siano resi consapevoli**.

Questa affermazione è senz’altro vera quando non vi sono amministratori delegati, sebbene vada ricordato che questi ultimi sono comunque tenuti ad informare tutto il Cda (art. 2381, commi 3, 5 e 6), il quale, non solo può dare comunque direttive agli amministratori delegati, e richiedere qualsiasi informazione sulla gestione, ma può anche revocare a sé i poteri conferiti agli amministratori delegati, che sono tra l’altro di volta in volta decisi dallo stesso Cda al momento del conferimento (nei limiti delle previsioni statutarie), in termini sia di ampiezza dei poteri, sia di materie loro attribuite.

Invece, quando l’organo amministrativo (della Cooperativa Srl) ha la possibilità di agire in modo disgiunto, è possibile che alcuni amministratori non siano consapevoli delle operazioni condotte dagli altri amministratori.

Certamente l’art. 2257, a cui bisogna fare riferimento in caso di amministrazione disgiuntiva, consente a ciascun amministratore di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta, per cui poi spetterà alla maggioranza degli amministratori decidere[[269]](#footnote-270).

Va detto però che non vi è da parte dei vari amministratori “disgiunti” nessun dovere di informazione nei confronti degli altri, come invece avviene nel modello della Spa.

In sostanza **il modello delle Spa dà maggiori garanzie**, in quanto non vi è alternativa al sistema del Cda, mentre **nelle Cooperative Srl vi è più scelta nell’articolazione dell’organo amministrativo**, ma questa maggiore scelta può comportare problemi di controllo tra amministratori, se viene prescelto il modello di amministrazione disgiuntiva.

Non vi sono invece evidentemente differenze, almeno sotto questo profilo, tra il Cda della Spa e quello della Srl, mentre è chiaro che l’amministrazione congiuntiva, possibile per le Srl, si basa sul necessario e sistematico accordo di tutti gli amministratori per qualsiasi atto di gestione, e questo, se da una parte rallenta l’attività amministrativa, dall’altra garantisce da eventuali spiacevoli sorprese.

### 13.6 I compiti, doveri e responsabilità degli amministratori nei modelli di Cooperativa Spa e Cooperativa Srl

Relativamente alle competenze degli amministratori va rilevato che, a seguito della riforma operata dal D.Lgs. 14/2019, anche nelle Cooperative Srl spetta agli amministratori la competenza esclusiva della gestione della società.

Infatti, l’art. 2475 (che disciplina l’amministrazione delle Srl), al comma 1, stabilisce che **la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale**.

Riguardo al**la gestione,** il comma 1 precisa anche che essa deve svolgersi nel rispetto della disposizione dell’art. 2086, comma 2[[270]](#footnote-271), il quale prevede che l’impresa in forma societaria (o collettiva) **ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.**

Questo assetto è utile anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, e quindi per attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento (ovvero dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza contenuto nel D.Lgs. 14/2019) per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Ne consegue che **l'atto costitutivo di una Cooperativa Srl non può attribuire delle competenze amministrative anche ai soci**.

Va ricordato inoltre che l'art. 2475, comma 5, attribuisce in modo esclusivo alla competenza dell'organo amministrativo una serie di compiti:

1) la redazione del progetto di bilancio;

2) la redazione dei progetti di fusione e di scissione;

3) la decisione di aumento del capitale sociale (se attribuita dall'atto costitutivo).

Detto questo, in entrambi i modelli, i compiti degli amministratori sono sostanzialmente gli stessi, ossia:

a) la gestione;

b) la rappresentanza.

Sul fronte della gestione, come ricordato, non vi è nessuna differenza tra i due modelli, così come sul fronte della rappresentanza.

Infatti, il potere di rappresentanza è generale in entrambi i casi (e non limitato all’oggetto sociale), con la conseguenza che l’eventuale estraneità dell’atto degli amministratori all’oggetto sociale non può essere utilizzata per opporre l’operazione degli amministratori (estranea all’oggetto sociale) al terzo consapevole di tale estraneità.

Ciò non toglie che l’estraneità degli atti degli amministratori rispetto all’oggetto sociale possono essere fonte di azioni di responsabilità nei loro confronti da parte dei soci e del collegio sindacale.

In ogni caso, lo statuto o l'atto di nomina (o di delega) possono (ancora) limitare in vario modo i poteri di rappresentanza e di gestione, prevedendo, per esempio, una dissociazione tra rappresentanza generale (es. attribuita al presidente) e poteri di gestione (es. attribuiti ad amministratori delegati).

In tutti questi casi le limitazioni che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2384, comma 2).

In definitiva, nei rapporti esterni, per tutelare l'affidamento dei terzi (e salva l'eccezione del dolo), sia gli atti compiuti dall'amministratore munito del potere di rappresentanza, ma privo del potere di gestione (atti estranei all'oggetto sociale, o casi di dissociazione del potere di rappresentanza da quello di gestione), sia gli atti che eccedono i limiti (anche se pubblicati) ai poteri di gestione o di rappresentanza, rimangono validi e impegnativi per la società, mentre nei rapporti interni, la mancanza o l'eccesso di potere, oppure l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale, restano ragioni rilevanti per un'azione di responsabilità, avviata con denuncia al collegio sindacale, o al Tribunale.

In conclusione, gli amministratori hanno poteri di gestione estesi a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, e una rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società (art. 2384).

L’unica vera differenza tra i due modelli (coop Spa e coop Srl) è data dalla circostanza che la disciplina dell'amministrazione della Srl è priva di molti rinvii alla disciplina delle Spa (in coerenza con la maggiore personalizzazione del modello societario della Srl), per cui **è necessario che l'atto costitutivo della Cooperativa Srl regolamenti una serie di questioni non disciplinata dal codice**, quali:

1) le cause di ineleggibilità alla carica di amministratore (disciplinate dall’art. 2382 per le Spa), ed i requisiti di professionalità (disciplinati dall’art. 2387 per le Spa);

2) la revocabilità degli amministratori, e il loro diritto al risarcimento dei danni in assenza di giusta causa (disciplinata dall’art. 2383 per le Spa);

3) la sostituzione degli amministratori (disciplinata dall’art. 2386 per le Spa);

4) la procedura nel caso di cessazione degli amministratori, gli effetti della cessazione, e la procedura di sostituzione degli amministratori (disciplinati dall’art. 2385 per le Spa);

5) la procedura deliberativa del consiglio di amministrazione (disciplinata dall’art. 2388 per le Spa);

6) i compensi degli amministratori (disciplinati dall’art. 2389 per le Spa);

7) il divieto di concorrenza (disciplinato dall’art. 2390 per le Spa).

Certamente, la necessità di definire tutte queste regole può risultare gravosa, oltre che fonte di potenziali confitti, sia tra soci, che tra soci ed amministratori, per cui si può affermare che la maggiore regolamentazione del modello della Spa può risultare in alcuni casi un vantaggio, mentre laddove vi sia un elevato livello di concordia all’interno della Cooperativa, allora anche il modello della Srl, sebbene più lacunoso sotto il profilo della disciplina, può risultare vantaggioso in termini di maggiore flessibilità, potendo scegliere la soluzione a diversi problemi con apposite disposizioni statutarie.

Sul fronte dei doveri degli amministratori, solo la disciplina delle Spa è esplicita, in quanto in quella della Srl si rintracciano solo 2 doveri, ossia quello legato alla questione di regolamentare i conflitti di interesse (art. 2475-ter) e l’osservanza dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto (art. 2476, comma 1).

Nelle Spa sono invece 6 i doveri degli amministratori, che sono indicati esplicitamente dal codice civile:

a) l'adempimento dei compiti imposti dalla legge e dallo statuto (art. 2392);

b) il divieto di concorrenza (art. 2390);

c) l'obbligo di comunicare il conflitto di interessi (art. 2391);

d) il dovere di astenersi dall'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi, di dati, notizie, od opportunità di affari appresi nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 2391);

e) il dovere di conservare l'integrità del patrimonio sociale (art. 2394);

f) il divieto di aumentare il capitale se le azioni già emesse non sono state interamente liberate (art. 2438).

È evidente dunque che **il modello di Cooperativa Spa risulta maggiormente protettivo nei confronti degli interessi dei soci**, che possono chiamare in causa gli amministratori per qualsiasi violazione dei loro doveri, e data la numerosità di questi, è ovvio che la praticabilità della chiamata in causa è maggiore.

Non è invece diverso sul fronte dei creditori sociali la responsabilità degli amministratori di Cooperative Spa e Cooperative Srl, a seguito della novella apportata dall’art. 378, comma 1, del D.Lgs. 14/2019, che ha aggiunto un nuovo comma 6 all’art. 2476, prevedendo (analogamente all’art. 2394 per gli amministratori delle Spa), che “*gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi*”.

Ne consegue che, **sul fronte della responsabilità nei confronti dei creditori sociali non vi sono differenze tra Cooperative Spa e Cooperative Srl**.

Inoltre, l’art. 378, comma 2, del D.Lgs. 14/2019, introducendo un nuovo comma 3 all’art. 2486, ha anche quantificato la dimensione della responsabilità degli amministratori di Srl e Spa, in caso di negligenze durante la liquidazione della società. Infatti, a questo proposito, si specifica che quando è accertata la responsabilità degli amministratori per lo scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2486, e salva la prova di un diverso ammontare, **il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto, alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica**, o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura, **e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento** prevista dall’art. 2484[[271]](#footnote-272), detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, e fino al compimento della liquidazione.

Va invece segnalato che, se sul fronte del dovere di adempiere i compiti (o osservare i doveri) imposti dalla legge e dallo statuto, la differenza lessicale (adempiere i compiti e osservare i doveri) non dovrebbe comportare significativi cambiamenti sotto il profilo operativo della responsabilità degli amministratori, ben **diverso tra i 2 modelli è invece il regime di responsabilità degli amministratori che consegue in caso di conflitto degli interessi**.

In sostanza, nelle Cooperative Spa, l’amministratore in conflitto di interesse deve:

1) dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che essi abbiano, anche per conto di terzi, in operazioni della società, anche se l'operazione sia nell'interesse sociale, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata;

2) astenersi, se amministratore delegato, dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Cda;

3) motivare, nella deliberazione del Cda, adeguatamente le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

Invece, nel caso di Cooperative Srl, l’amministratore in conflitto di interesse non deve fare nulla, salvo che le decisioni adottate dal Cda con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori, ossia da tutti gli amministratori, e non solo dagli assenti e dai dissenzienti, come in passato, e (se esistenti) dai componenti dell’organo di controllo, ma a condizione che queste decisioni causino un danno patrimoniale.

Inoltre alle Srl (e quindi alle Cooperative Srl) si applica una originale disposizione secondo la quale i contratti conclusi (e non decisi)[[272]](#footnote-273) dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società, che si trovano in conflitto di interessi con la società stessa (non importa se per conto proprio o di terzi), possono essere annullati su domanda della società (ma non è chiaro quale sia l’organo societario che può prendere l’iniziativa, ossia se oltre agli amministratori, anche l’assemblea dei soci), a condizione però che il conflitto fosse conosciuto (o riconoscibile) dal terzo.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione (presa da amministratori con un conflitto di interesse).

Anche **per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori, la disciplina della Spa è più dettagliata**.

Infatti nel caso di Cooperative Spa gli amministratori sono responsabili quando non adempiono i loro doveri verso una molteplicità di soggetti:

a) la società (salvo le regole sull’aumento di capitale);

b) i singoli soci che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi dell’amministratore (salvo per i casi di conflitti di interesse e di *insider trading*);

c) i terzi che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi dell’amministratore, ai sensi (salvo per i casi di conflitti di interesse e di *insider trading*);

d) i creditori sociali (solo per la mancata conservazione del patrimonio sociale).

Nel caso delle Cooperative Srl è previsto solo che gli amministratori sono solidalmente responsabili solo verso la società, e per i soli danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.

In sostanza, la puntualizzazione della responsabilità degli amministratori è maggiore nel modello della Spa rispetto al modello della Srl, e nell’ottica dei soci questo potrebbe essere un motivo per scegliere il modello della Cooperativa Spa.

Per completezza si ricorda che la responsabilità non è solidale fra i vari amministratori della Cooperativa Spa quando:

1) il dovere dell'amministratore rientra nelle attribuzioni proprie del comitato esecutivo (a cui non partecipano tutti gli amministratori), o nelle funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori delegati (art. 2392, comma 1);

2) l'amministratore riesce a dimostrare una delle seguenti circostanze (art. 2392, commi 2 e 3):

a) aver fatto il possibile per evitare il danno alla società, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli;

b) essere immune da colpa ed aver fatto annotare il proprio dissenso nel libro delle adunanze del Cda senza ritardo, e aver dato immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Nel caso delle Cooperative Srl gli amministratori sono esonerati dalla responsabilità solo quando rispettano la seconda circostanza sopra descritta, ossia quando (art. 2476, comma 1):

1) dimostrano di essere esenti da colpa;

2) dichiarano il proprio dissenso (in sede di decisione degli amministratori), essendo a conoscenza che l'atto (dannoso) si stava per compiere.

In definitiva la posizione di ciascuno dei vari amministratori (solidalmente responsabili) va quindi valutata distintamente, in relazione alle circostanze di ogni singolo caso, e ai diversi obblighi che fanno loro capo.

Non vi è inoltre traccia nella disciplina delle Srl la limitazione di responsabilità per gli amministratori non delegati, nel caso di errori degli amministratori delegati.

Infine, è da segnalare che la responsabilità degli amministratori per la gestione sociale (sia delle Spa che delle Srl) non è comunque esclusa dall'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, come precisato dall’art. 2434.

Per ultimo, va rammentato che nelle Cooperative Spa, ai sensi dell’art. 2395, il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio, o al terzo, che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori, non è pregiudicato dall'esito delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, avviate dall'assemblea, dai soci, dai creditori sociali, dai curatori della liquidazione giudiziale, dai commissari liquidatori e straordinari. In questi casi l'azione può essere esercitata entro 5 anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio, o il terzo (termine non indicato dalla precedente disciplina).

In conclusione, si potrebbe affermare in linea di massima che nelle Cooperative Spa gli amministratori hanno maggiori opportunità per limitare la propria responsabilità, sebbene nel caso delle Cooperative Srl, la dimostrazione di essere esenti da colpa potrebbe comprendere anche l’aver fatto il possibile per evitare il danno alla società, e la circostanza che l’amministratore non aveva poteri esecutivi, essendo questi in capo all’amministratore delegato.

### 13.7 Le modalità di funzionamento dell’organo amministrativo nei modelli di Cooperativa Spa e Cooperativa Srl

La differenza forse maggiore tra organo amministrativo della Cooperativa Spa e quello della Cooperativa Srl è dato dalla diversa possibilità di scelta del processo decisionale.

In sostanza nelle Cooperative Spa le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 2388, deve basarsi sul principio della collegialità.

Per cui è richiesto, per la validità delle deliberazioni del Cda, sia un quorum costitutivo che uno deliberativo, ovvero:

1) quorum costitutivo: la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Lo statuto può però richiedere un maggior numero di presenti, ma al tempo stesso può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione;

2) quorum deliberativo: le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti, ma il voto non può essere dato per rappresentanza.

Invece, nelle Cooperative Srl l'atto costitutivo può prevedere (art. 2475, comma 4) che le decisioni degli amministratori (riuniti in Cda, o in un organo amministrativo pluripersonale disgiuntivo o congiuntivo) siano adottate mediante una delle seguenti modalità:

a) consultazione scritta;

b) consenso espresso per iscritto;

c) riunione.

Mentre quest’ultima coincide con i meccanismi di funzionamento del Cda delle Spa, le altre due modalità decisionali si basano su procedure diverse, ossia di "consultazione", che comporta in linea generale il sollecito di una decisione, oppure di "consenso", che può essere originato in modo autonomo, ossia senza sollecitazione dall'interessato.

Per le modalità di funzionamento dei primi due meccanismi decisionali, si rinvia al par. 7.3.2, mentre per il terzo al par. 7.3.3.

In conclusione **la Cooperativa Srl consente potenzialmente di semplificare i meccanismi decisionali dell’organo amministrativo, a condizione però che l’atto costitutivo disciplini con chiarezza modalità e termini di questi meccanismi**.

## Appendice

##  Le linee guida per il bilancio sociale delle Cooperative sociali

### 1. La base giuridica delle linee guida per il bilancio sociale delle Cooperative sociali

L’emanazione dei D.Lgs. 112/2017 e 117/2017, relativi, rispettivamente, alla disciplina dell’impresa sociale e al Codice del Terzo settore, attuativi della legge delega 106/2016, di riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale, ha determinato anche una riscrittura delle regole di contabilizzazione degli operatori del Terzo settore, incluse le Cooperative sociali.

Queste nuove regole sono contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, e sono entrate in vigore a partire dall’esercizio 2020.

Infatti, l’art. 3 del D.M. Lavoro specifica che “*Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione*”. Dato che il D.M. è stato pubblicato nel 2019, allora la sua applicazione avrà luogo con il bilancio 2020, che andava redatto entro la primavera 2021.

Il D.M. Lavoro indica espressamente le Cooperative sociali come soggetti obbligati alla redazione del bilancio sociale, confermando l’indicazione già espressa in questo senso dalla nota direttoriale del Ministero del Lavoro 2491, del 22/2/2018, che precisava l’estensione alle Cooperative sociali delle norme relative al bilancio sociale.

Infatti, in questa nota si ricorda che l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 112/2017, le Cooperative sociali, disciplinate dalla legge 381/1991, "*acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali*", per cui ad esse si applicano le disposizioni del D.Lgs. 112/2017 nel rispetto della normativa specifica delle Cooperative, ed in quanto compatibili.

Di conseguenza, le Cooperative sociali, al pari delle altre imprese sociali, e degli enti del Terzo settore, sono tenute in modo obbligatorio a predisporre il bilancio sociale a partire dell’esercizio 2020, mentre per gli esercizi precedenti vi era la facoltà di predisporli, ed in questo caso, il bilancio sociale non doveva necessariamente essere predisposto in conformità con le linee guida.

In questa appendice si richiameranno pertanto le principali regole per il bilancio sociale, e specificatamente le indicazioni in materia di:

1) principi di redazione del bilancio sociale;

2) struttura e contenuto del bilancio sociale;

3) regole di approvazione, deposito, pubblicazione e diffusione del bilancio sociale.

### 2. I principi di redazione del bilancio sociale

Il D.M. Lavoro del 4/7/2019 elenca **i principi contabili a cui attenersi nella redazione del bilancio sociale**.

Questi principi **sono**:

1) **rilevanza**: questo principio comporta la necessità di riportare nel bilancio sociale solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell'andamento della Cooperativa sociale, e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni dei soci e dei diversi soggetti interessati alla vita della Cooperativa sociale; inoltre, il principio richiede che siano motivate eventuali esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate;

2) **completezza**: a questo scopo il redattore del bilancio sociale deve identificare i principali *stakeholders*, ossia i vari soggetti che hanno la possibilità di influenzare, o essere influenzati dalla Cooperativa sociale (es. utenti dei servizi, fornitori, creditori, pubbliche amministrazioni), e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali soggetti di valutare i risultati sociali, economici e ambientali della Cooperativa;

3) **trasparenza**: tale principio deve concretizzarsi con uno sforzo teso a rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni; pertanto il redattore deve esplicitare, a seconda della tipologia di attività svolta dalla Cooperativa sociale, le modalità di raccolta delle informazioni (es. le fonti, le metodologie di quantificazione dei fenomeni), e le tipologie di informazioni rappresentate nel bilancio, eventualmente articolate, oltre che in classi, anche in sottoclassi;

4) **neutralità**: in pratica le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale ed indipendente da interessi di parte, e in modo completo, non trascurando di riportare, accanto agli aspetti positivi della gestione, anche quelli negativi, il tutto senza distorsioni, eventualmente finalizzate al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori, o di una categoria di portatori di interesse;

5) **competenza di periodo**: questo principio richiede che le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli che hanno avuto effettivamente luogo nell'anno di riferimento, non potendosi, d’altronde, applicare nel bilancio sociale i concetti di ratei e risconti;

6) **comparabilità**: l'esposizione del bilancio sociale dovrebbe rendere possibile il confronto sia temporale (evoluzione dei risultati della stessa Cooperativa nel corso dei vari anni), sia spaziale (*benchmarking* con le attività e i risultati di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo settore), facendo ricorso, eventualmente, all’elaborazione di dati con le tecniche statistiche, al fine di ottenere valori come medie, mediane, ecc.;

7) **chiarezza**: questo vuol dire che le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile a tutti, utilizzando un linguaggio scevro da tecnicismi inutili, dovendo essere accessibile anche a lettori non esperti, o privi di particolare competenza tecnica;

8) **veridicità e verificabilità**: in sostanza occorre che i dati riportati facciano riferimento alle fonti informative utilizzate, che devono, ovviamente, essere indicate, così da consentire all’utilizzatore del bilancio sociale di poter verificare la correttezza dei dati riportati;

9) **attendibilità**: tale principio sottintende che i dati positivi eventualmente riportati siano descritti in maniera oggettiva, e soprattutto evitando stime e valutazioni eccessive rispetto alla realtà; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati, così come gli effetti incerti non devono essere inoltre riportati come certi;

10) **autonomia delle terze parti**: si fa riferimento alle situazioni in cui soggetti esterni (o terze parti), come gli attestatori o i revisori, essendo incaricati di trattare specifici aspetti del bilancio sociale, ovvero di garantire la qualità del processo di stesura del bilancio sociale, o di formulare valutazioni o commenti, devono poter godere della più completa autonomia e indipendenza di giudizio, in rispetto di questo decimo principio, il quale prevede anche che valutazioni, giudizi e commenti di tali soggetti possono formare oggetto di un apposito allegato.

### 3. La struttura e il contenuto del bilancio sociale

Il D.M. Lavoro del 4/7/2019 indica **i contenuti del bilancio sociale e la loro distribuzione in diverse sezioni** **e sottosezioni**.

In altre parole il provvedimento illustra le informazioni minime di un bilancio sociale e i titoli delle sezioni e sottosezioni dove tali informazioni dovranno essere collocate.

In caso di omissione di una o più sottosezioni, la Cooperativa sociale dovrà illustrare le ragioni che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione richiesta dal decreto ministeriale.

La **finalità** dello schema del bilancio sociale riportato nel D.M. Lavoro **è quella di** **assicurare una rappresentazione attendibile ed esaustiva delle informazioni relative alla rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dalla Cooperativa sociale**.

Le informazioni possono anche essere esposte in forma ridotta, quando le specificità della Cooperativa sociale lo richiedono, fermo restando il rispetto delle finalità sopra ricordate del bilancio sociale.

A questo punto si può passare ad illustrare le varie componenti del bilancio sociale.

Queste sono:

1) **Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale**: in questa prima sezione vanno indicati:

a) gli eventuali standard di rendicontazione utilizzati;

b) i cambiamenti significativi in materia di metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione;

c) le altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione;

2) **Informazioni generali sull'ente**: in questa sezione va riportato il nome della Cooperativa sociale, il suo codice fiscale, la partita Iva, e la sua qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore; inoltre occorre indicare l’indirizzo della sede legale e di eventuali altre sedi, le aree territoriali di operatività, i valori e le finalità perseguite (ossia la missione della Cooperativa sociale), le attività statutarie a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e/o dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017 (ovvero l’oggetto sociale); infine bisogna evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente realizzate, ed in tal caso circostanziando le attività effettivamente svolte, e quelle svolte in maniera secondaria o strumentale; per ultimo vanno descritti gli eventuali collegamenti con altri enti del Terzo settore (es. inserimento in reti, gruppi di imprese sociali) e il contesto di riferimento;

3) **Struttura, governo e amministrazione**: in questa parte è necessario descrivere la consistenza e composizione della base sociale o associativa (se esistente), il sistema di governo e controllo, con l’articolazione, le responsabilità e la composizione degli organi (indicando in ogni caso i nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, la data della prima nomina, il periodo per il quale rimangono in carica, nonché eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati); bisogna poi aggiungere un approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente, ed infine una mappatura dei principali *stakeholders* (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività interessate dall’attività della Cooperativa sociale), nonché le modalità del loro coinvolgimento.

4) **Persone che operano per l'ente**: questa sezione deve indicare le tipologie, la consistenza e la composizione del personale che ha effettivamente operato per la Cooperativa sociale (con esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso altri enti, ossia i cd. “distaccati *out*”), con una retribuzione (a carico della Cooperativa sociale o di altri soggetti), o a titolo volontario, comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti; si devono poi descrivere le attività di formazione e valorizzazione del personale realizzate. Altre informazioni da riportare in questa sezione sono le seguenti:

a) contratto di lavoro applicato ai dipendenti;

b) natura delle attività svolte dai volontari;

c) struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica, e modalità e importi dei rimborsi ai volontari;

d) emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati[[273]](#footnote-274);

e) rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente;

f) in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali, e numero di volontari che ne hanno usufruito;

5) **Obiettivi e attività**: in questa sezione devono essere riportate le informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività della Cooperativa sociale, nonché i beneficiari diretti e indiretti di tali attività, indicando anche i risultati delle attività poste in essere e, per quanto possibile, gli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi; se pertinenti, possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni di qualità; è il caso di precisare che le attività devono essere esposte in modo tale da evidenziare la coerenza con le finalità della Cooperativa sociale, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati; per ultimo vanno indicati i fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali, e le procedure poste in essere per prevenire tali situazioni;

6) **Situazione economico-finanziaria**: è la sezione in cui bisogna precisare:

a) la provenienza delle risorse economiche, con separata indicazione delle finalità generali e specifiche delle risorse raccolte nel periodo di riferimento, gli strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte, e sulla loro destinazione;

b) le segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione, con l’evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi di tali criticità;

7) **Altre informazioni**: si tratta di una sezione che contiene un set di dati dal contenuto variegato, come:

a) le indicazioni sui contenziosi e sulle controversie in corso, che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale;

b) le informazioni di tipo ambientale, se rilevanti, con riferimento alle attività della Cooperativa sociale, quali le tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte, le politiche e le modalità di gestione di tali impatti, gli indicatori di impatto ambientale (es. consumi di energia e di materie prime, produzione di rifiuti), e le variazione dei valori assunti dagli stessi[[274]](#footnote-275);

c) le altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione, ecc.;

d) le informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, sul numero dei partecipanti, sulle principali questioni trattate e sulle decisioni adottate nel corso delle riunioni;

8) **Monitoraggio svolto dall'organo di controllo** (modalità di effettuazione ed esiti): tale sezione, prevista per le imprese sociali e gli enti del terzo settore, è in realtà sostituita dalla relazione dell'organo di controllo della Cooperativa sociale; infatti le linee guida ricordano in modo espresso che le regole previste dall’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, da cui scaturiscono gli obblighi di *reporting* indicati in questa sezione, non valgono per le Cooperative sociali.

La norma finale di questa parte del D.M. Lavoro del 4/7/2019 precisa che il bilancio sociale deve dare conto del monitoraggio posto in essere, e degli esiti dello stesso, mediante la relazione dell'organo di controllo, che costituisce parte integrante del bilancio sociale stesso. In definitiva, le Cooperative sociali devono inserire nell’ultima parte del bilancio sociale, la relazione dell’organo di controllo.

### 4. Le regole di approvazione, deposito, pubblicazione e diffusione del bilancio sociale

Il D.M. Lavoro del 4/7/2019 raccomanda che il bilancio sociale sia approvato dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo, che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida, contenuto della sezione 8 del bilancio sociale, sopra richiamata.

Il passo successivo è quello del deposito del bilancio sociale presso il registro delle imprese[[275]](#footnote-276), provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul proprio sito internet, o in assenza del sito, su quello della rete associativa cui aderiscono.

Il termine per il deposito, nel caso delle Cooperative sociali, è il 30 giugno (per il bilancio sociale riferito all’esercizio dell’anno precedente).

Dato però che le Cooperative sociali sono tenute a depositare il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione del bilancio, nel caso in cui tale termine fosse successivo al 30 giugno, allora anche il bilancio sociale potrebbe essere depositato dopo il termine del 30 giugno.

Per quanto riguarda la pubblicazione del bilancio sociale sul sito internet (e sugli altri canali digitali, come i *socials*), le linee guida raccomandano che essa avvenga assicurando per quanto possibile criteri di accessibilità e di pronta reperibilità delle informazioni (es. anche creando sul sito una pagina o sezione dedicata al bilancio sociale).

1. "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998". [↑](#footnote-ref-2)
2. "Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia". [↑](#footnote-ref-3)
3. "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia". [↑](#footnote-ref-4)
4. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano ‘Destinazione Italia’, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015". [↑](#footnote-ref-5)
5. "Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155". [↑](#footnote-ref-6)
6. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici". [↑](#footnote-ref-7)
7. "Recepimento della direttiva Ue 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva Ue 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario". [↑](#footnote-ref-8)
8. Relativamente all'inserimento delle Cooperative nella categoria di società di capitali, operato nell'ambito di questo testo, va detto che, sebbene tale operazione non sia concettualmente ortodossa, come dimostra d'altronde lo stesso titolo del D.Lgs. 6/2003, essa trova la sua spiegazione nel fatto che la disciplina delle Cooperative rinvia in buona misura alle regole delle Spa (o in alternativa a quelle delle Srl, se sussistono determinate condizioni), e che le norme proprie delle Cooperative sono comunque paragonabili a quelle delle Spa e delle Srl (es. art. 2521 sull'atto costitutivo, artt. 2532 e 2535 relativamente al recesso del socio). [↑](#footnote-ref-9)
9. Di cui all’art. 2512, comma 2 e all’art. 223-sexiesdecies del R.D. 318/42 (Norme transitorie e attuative del codice civile). Vedi al riguardo il par. 3.3. [↑](#footnote-ref-10)
10. L'ammissione di nuovi soci non comporta la modifica dell'atto costitutivo. La dottrina considera che la cosiddetta "mutualità chiusa" sarebbe incompatibile con la natura e con gli scopi della Cooperativa, al punto che si è affermata la tesi (Rescigno) della nullità di clausole statutarie volte a definire rigidamente l’ampiezza della compagine sociale. [↑](#footnote-ref-11)
11. Lo scopo mutualistico consiste nel fatto che la società fornisce prestazioni a favore dei soci, tendenzialmente a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato, sia che si tratti di acquisire beni o servizi, sia che si tratti di assicurare occasioni di lavoro, o sbocchi di mercato alle proprie merci. [↑](#footnote-ref-12)
12. Si ricorda che la legge 381/91 **definisce le** Cooperative sociali come imprese finalizzate al perseguimento degli interessi generali della comunità, alla promozione umana, ed all'integrazione sociale dei cittadini (art. 1). Questo scopo è perseguito attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi (tipo *a*), o lo svolgimento di attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo *b*). **Rispetto alle** Cooperative in genere, le Cooperative sociali appaiono rivolte a soddisfare un bisogno collettivo, ovvero il perseguimento di un interesse generale della collettività, e per questo rispondono al requisito della "funzione sociale", anche se a prima vista non ha luogo la cd. gestione di servizio a favore dei soci. [↑](#footnote-ref-13)
13. Vedi al riguardo il par. 3.2. [↑](#footnote-ref-14)
14. Es. nel caso delle Cooperative di consumo, delle Cooperative edilizie. [↑](#footnote-ref-15)
15. Es. nel caso delle Cooperative di produzione e lavoro. [↑](#footnote-ref-16)
16. In proposito, si rammenta che una caratteristica tipica delle Cooperative è rappresentata dal numero potenzialmente illimitato dei soci. Peraltro, come già ricordato, la variazione del numero e delle persone dei soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo. [↑](#footnote-ref-17)
17. In passato esisteva anche la piccola società Cooperativa, che era stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 21 della legge 266/97, recante disposizioni per interventi urgenti per l’economia (nota anche come legge Bersani). Lo scopo della norma era di favorire la costituzione di Cooperative, riducendo il numero di adempimenti e la complessità di funzionamento, oltre ai costi correlati, soprattutto per quelle attività in cui fosse sufficiente un numero contenuto di soci. Ai sensi dell’art. 111-septies del R.D. 318/42, le piccole società Cooperative esistenti al momento dell’entrata in vigore della riforma del 2003 dovevano trasformarsi in Cooperative conformi alla nuova disciplina societaria, fermo restando il numero minimo di soci pari a 3, e il ricorso alle norme delle Srl. E’ il caso di segnalare che la legge 232/2016 ha disposto con l'art. 17, comma 5-bis, che "*in deroga a quanto previsto dall'art. 2522 c.c., le società finanziarie possono intervenire nelle società Cooperative costituite da meno di 9 soci*". [↑](#footnote-ref-18)
18. Questa indicazione non può invece essere usata da società che non hanno lo scopo mutualistico (es. Spa, Srl, Snc). Con la legge 99/2009 è stato però eliminato l’obbligo per le Cooperative a mutualità prevalente di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle Cooperative a mutualità prevalente. [↑](#footnote-ref-19)
19. Tale divieto deve essere però previsto dalla legge o dallo statuto. [↑](#footnote-ref-20)
20. Non è invece precisato se, in caso di utilizzo delle riserve indivisibili per copertura di perdite, gli eventuali successivi utili debbano avere destinazione prioritaria alla ricostituzione delle riserve, oppure no; bisogna però ritenere che valga la prima ipotesi, alla luce dell’art. 3 della legge 28/99. [↑](#footnote-ref-21)
21. Quindi non vi è il limite di un quinto del capitale sociale, previsto per la riserva legale della Spa e della Srl dall'art. 2430 (in realtà per la Srl la previsione è contenuta nell'art. 2478-bis, che rinvia all'art. 2430). [↑](#footnote-ref-22)
22. In quanto non rispettano le condizioni di mutualità. Vedi al riguardo il par. 3.2. Va però detto che questa norma non è chiara, in quanto resta il dubbio che tale disposizione sia di natura transitoria, e non strutturale. Questa interpretazione si appoggerebbe sul fatto che la disposizione si trova nel R.D. 318/42, e che la norma si riferisce a quelle Cooperative che al 1° gennaio 2004 non avevano adottato le clausole statutarie indicate dall’art. 14 del Dpr 601/73. Dall’altra parte appare però ragionevole che le Cooperative non a mutualità prevalente abbiano una maggiore flessibilità nella destinazione degli utili, tanto più che non godono di agevolazioni fiscali. [↑](#footnote-ref-23)
23. La legge 49/85 disciplina l'istituzione ed il funzionamento del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Foncooper) presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, destinato al finanziamento delle Cooperative per l'attuazione di progetti relativi all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera, oltre che alla ristrutturazione e riconversione degli impianti. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 59/92. Il 3% va applicato agli utili netti, una volta dedotta la quota per le riserve obbligatorie. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 59/92, il quale, più precisamente, stabilisce che “*deve inoltre essere devoluto ai fondi ... il patrimonio residuo delle Cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati*”. [↑](#footnote-ref-26)
26. Le regole previste per la Spa diventano quindi il riferimento ufficiale della Cooperativa dal punto di vista organizzativo. Nonostante il rinvio, nella disciplina della Cooperativa a volte si richiama esplicitamente l'applicabilità delle regole dettate per la Spa (es. per le azioni con l'art. 2525). [↑](#footnote-ref-27)
27. Ne consegue che, quando si superano tutti e due questi limiti, occorre modificare l'atto costituivo, se questo fa esclusivo riferimento alle norme della Srl. [↑](#footnote-ref-28)
28. L’art. 223-sexiesdecies, comma 2, del R.D. 318/42 prevede che tale importo venga adeguato ogni 3 anni, con decreto del Ministero delle Imprese (di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze), tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat. Fino a inizio 2024 non è stato emanato. [↑](#footnote-ref-29)
29. La legge 49/2016 ha riformato la disciplina delle Bcc, disegnandone un nuovo assetto organizzativo. La riforma ha aumentato la possibilità di coinvolgimento dei soci con l’innalzamento del capitale da loro detenibile (da 50 mila a 100 mila euro) e della capitalizzazione, con l’incremento del numero minimo dei soci (da 200 a 500).

Le caratteristiche principali delle Bcc sono le seguenti:

a) erogano il credito prevalentemente ai soci;

b) destinano almeno il 70% degli utili a riserva indivisibile;

c) erogano almeno il 95% dei prestiti nella propria zona di operatività;

d) l’assemblea dei soci nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, sulla base del voto capitario (una testa un voto);

e) sono sottoposte a revisione Cooperativa mediante una verifica della persistenza di requisiti mutualistici con cadenza biennale.

La riforma stabilisce che ogni Bcc deve aderire a un Gruppo Bancario Cooperativo (Gbc), il quale deve sottoporre alla Banca d’Italia un progetto di costituzione. L’adesione al Gbc è condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria. Per aderire al Gbc, la Bcc deve sottoscrivere un contratto di coesione, che disciplina il funzionamento del Gruppo stesso. La Bcc rimane titolare del proprio patrimonio, e mantiene autonomia gestionale in funzione del livello di rischiosità da sviluppare nell’ambito degli indirizzi strategici e degli accordi cooperativi concordati con la Capogruppo del Gbc, della quale mantiene, insieme ad altre Bcc, il controllo societario, detenendone la maggioranza del capitale.

Il Gbc ha i seguenti compiti:

a) assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali europei, sempre più severi;

b) raggiungere una capacità competitiva, e quindi di investimento;

c) garantire economie di scala, contenimento dei costi, adeguata capacità di tutela della stabilità delle banche e dell’insieme del gruppo, appropriati ed incisivi meccanismi di intervento per la soluzione di singole crisi aziendali;

d) costituire valore aggiunto per le singole Bcc azioniste. [↑](#footnote-ref-30)
30. La legge 33/2015, di conversione del D.L. 3/2015, ha riformato le banche popolari, prevedendo:

a) una soglia dimensionale che l’attivo pari a 8 miliardi, superato il quale la banca popolare deve trasformarsi in banca ordinaria;

b) riduzione dei quorum per la trasformazione in Spa della banca popolare o per la sua fusione con altri istituti (maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché in assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca, ed in seconda convocazione, con la medesima la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, ma indipendentemente da quale sia il numero dei soci intervenuti in assemblea). [↑](#footnote-ref-31)
31. Per quanto concerne i consorzi agrari, si ricorda che sono disciplinati dalla legge 410/99 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari), come modificata da ultimo dalla legge 233/2006, di conversione del D.L. 181/2006, la quale aveva abrogato la previgente disciplina speciale dei consorzi agrari, prevedendo la loro trasformazione in normali Cooperative, regolate dal codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di Cooperative. La legge 233/2006 aveva a sua volta abrogato molte disposizioni della legge 410/99. Ai fini della loro trasformazione in normali Cooperative, i consorzi agrari dovevano, entro il 12/11/2000, recepire nel loro statuto tipo, previsto dal D.Lgs. 1235/48 (Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari), le disposizioni della legge 410/99, il cui art. 5, comma 1, aveva precisato che le modifiche allo statuto dovevano essere apportate con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie. Successivamente il comma 9-bis, dell’art. 1, della legge 233/2006 (di conversione del D.L. 181/2006) aveva sensibilmente modificato la disciplina, abrogando la maggioranza delle disposizioni. Infine, la legge 99/2009 (cd. legge sullo sviluppo) aveva introdotto con l’art. 9 importanti novità, riconoscendo i consorzi agrari come Cooperative a mutualità prevalente di diritto, senza quindi la necessità di rispettare la condizione di mutualità prevalente, di cui agli artt. 2512 e 2513, essendo sufficiente la previsione in statuto dei requisiti mutualistici di cui all’art. 2514. Per la disciplina attuale vedi il par. 12. [↑](#footnote-ref-32)
32. Vedi la nota 12. [↑](#footnote-ref-33)
33. Si riafferma quindi il sistema della prevalenza delle leggi speciali rispetto alla disciplina del codice, e si rafforza poi tale concetto ribadendo che la legge può prevedere la costituzione di Cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci (es. le Cooperative sociali che svolgono attività nei confronti di persone svantaggiate, o comunque meritevoli di protezione; vedi al riguardo di nuovo la nota 12). [↑](#footnote-ref-34)
34. La norma si riferisce agli enti pubblici con fine mutualistico, tra i quali la dottrina tradizionalmente annovera le gestioni speciali degli istituiti di previdenza, e secondo alcuni, anche le società di mutuo soccorso (di cui all'art. 2546). [↑](#footnote-ref-35)
35. Va ricordato che sul tema della distinzione tra Cooperative costituzionalmente riconosciute e non, vi sono stati dubbi di costituzionalità, in quanto l’art. 45 della Costituzione (vedi nota successiva) ignorerebbe (e forse addirittura respingerebbe) questa impostazione. Infatti, secondo tale alternativa interpretazione, la Costituzione, individuando i requisiti della cooperazione ("a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata"), contemplerebbe un'unica alternativa, ovvero fra cooperazione che abbia tali requisiti e non cooperazione, e non già fra cooperazione "riconosciuta" e cooperazione "non riconosciuta". [↑](#footnote-ref-36)
36. L’art. 45 della Costituzione riconosce espressamente la funzione sociale della cooperazione, a condizione che abbia carattere di mutualità, e sia senza fini di speculazione privata, e rinvia alla legge ordinaria il compito di promuoverne e favorirne l’incremento (con i mezzi più idonei), e assicurarne (con gli opportuni controlli) il carattere e le finalità. [↑](#footnote-ref-37)
37. Vedi al riguardo il par. 3.4.1. [↑](#footnote-ref-38)
38. Con la conseguente preclusione dell’accesso alle agevolazioni fiscali per le Cooperative che offrono prevalentemente a terzi i loro servizi, o che si avvalgano prevalentemente delle prestazioni lavorative o degli apporti di beni e servizi di terzi. [↑](#footnote-ref-39)
39. In effetti, la cd. causa mutualistica può essere scissa, tra soci e società, facendo dello scopo mutualistico un elemento funzionale della sola partecipazione sociale, e non anche un connotato dell’attività della Cooperativa. [↑](#footnote-ref-40)
40. Si ricorda che gli elementi qualificanti della cooperazione, ai sensi dell’art. 45 della Costituzione, sono la finalità mutualistica, e l’assenza di finalità di speculazione privata. Relativamente al significato da attribuire all’espressione "senza fini di speculazione privata", la dottrina è sembrata piuttosto concorde nel ritenere che essa non implichi la completa assenza di un vantaggio patrimoniale a favore dei soci, o dello scopo di lucro dell’attività (Ferri, Ferrara). Si tratterebbe piuttosto dell’obbligo di operare non al fine specifico di far fruttare il capitale investito, ma in modo da praticare ai soci, ed ai terzi che eventualmente usufruiscano dei prodotti dell’attività della Cooperativa, le condizioni più favorevoli possibili, compatibilmente con l'economicità della gestione. Peraltro, occorre evidenziare che secondo alcuni autori il modello costituzionale non esaurirebbe neppure tutta l’area delle Cooperative, ma soltanto quella delle Cooperative strutturate sulla base del principio della mutualità cd. pura (Nigro), alle quali sarebbero riservate sia le agevolazioni fiscali, sia i controlli. [↑](#footnote-ref-41)
41. Va rammentato che in dottrina e in giurisprudenza non si è registrato un generale consenso circa gli elementi tipici che caratterizzerebbero le Cooperative che svolgono anche attività lucrativa. In particolare, secondo la giurisprudenza, è imprenditore commerciale la Cooperativa che, oltre a svolgere attività commerciale, persegue fini di lucro accanto a quelli mutualistici. Viceversa, la dottrina prevalente ritiene che la Cooperativa sia impresa commerciale anche qualora presenti le caratteristiche della mutualità pura. Si è inoltre affermato che un’impresa che abbia scopi mutualistici può costituirsi anche nella forma di una società lucrativa, cosicché la Cooperativa si caratterizzerebbe non tanto per il fine mutualistico, quanto proprio per l’adozione del tipo di società Cooperativa, contraddistinto dalla variabilità del capitale e dalla presenza di elementi personalistici accanto ad elementi capitalistici (Ferri). Ciò che viene concordemente considerato incompatibile con lo scopo mutualistico è l’integrale distribuzione ai soci degli utili prodotti dalla Cooperativa, come si evince dal complesso di norme regolanti la materia. In altre parole, il rispetto del principio mutualistico si pone non impedendo alle Cooperative di svolgere attività produttive di utili (cd. lucro oggettivo), bensì limitando la distribuzione fra i soci degli utili realizzati (cd. lucro soggettivo). [↑](#footnote-ref-42)
42. Vedi al riguardo il par. 3.4.1. [↑](#footnote-ref-43)
43. Vedi al riguardo il par. 3.4.1. [↑](#footnote-ref-44)
44. Vedi al riguardo il par. 3.4.1. [↑](#footnote-ref-45)
45. Si tratta dell'importo che va riportato nel punto A 1 del Conto economico, descritto nell'art. 2425. Non vanno considerati in ogni caso i proventi da contributi pubblici che le Cooperative spesso ricevono, e che vanno riportati nella voce A 5 del Conto economico. [↑](#footnote-ref-46)
46. Si tratta dell'importo che va riportato nel punto B 9 del Conto economico, descritto nell'art. 2425. Va però considerato che l’attuale disciplina delle Cooperative di produzione e lavoro (legge 142/2001) prevede che il rapporto di lavoro possa svolgersi in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, la prevalenza dovrebbe poter essere riferita anche in relazione al punto B 7 (Costi per servizi), e non solo al punto B 9 (costi per il personale). [↑](#footnote-ref-47)
47. Si tratta degli importi che vanno riportati, rispettivamente, nei punti B 7 e B 6 del conto economico, descritto nell'art. 2425. [↑](#footnote-ref-48)
48. L’art. 111-septies del R.D. 318/42 stabilisce, fra l'altro, che le Cooperative agricole che rispettano questo requisito vanno considerate a mutualità prevalente. [↑](#footnote-ref-49)
49. Questa norma stabilisce che le Cooperative sociali che rispettano le regole di cui alla legge 381/91 (vedi la nota 12) vanno considerate, indipendentemente dai requisiti indicati nell'art. 2513, Cooperative a mutualità prevalente. [↑](#footnote-ref-50)
50. Vedi la nota precedente. [↑](#footnote-ref-51)
51. La norma chiarisce che “*i consorzi agrari sono considerati Cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice*”. [↑](#footnote-ref-52)
52. Bisogna riconoscere che questi criteri sono piuttosto vaghi, e potrebbero quindi creare eccezioni al regime codicistico arbitrari, e quindi indesiderabili. [↑](#footnote-ref-53)
53. Es. alcuni casi di Cooperative edili. Viene però escluso (dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs. 6/2003) che questi regimi derogatori possano portare a soluzioni che rendano più onerosa l'inclusione nella categoria protetta delle Cooperative. [↑](#footnote-ref-54)
54. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2006. [↑](#footnote-ref-55)
55. Il D.M. Sviluppo economico del 30 dicembre 2005 ha precisato che nei casi in cui la Cooperativa perda la condizione di prevalenza a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che hanno provocato danni alle culture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, il periodo relativo ai 2 esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-octies inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi. [↑](#footnote-ref-56)
56. Si osserva però che i sindaci non partecipano alla redazione della nota integrativa al bilancio, bensì solo alla relazione di accompagnamento del bilancio, dove riportano le proprie osservazioni. [↑](#footnote-ref-57)
57. Un altro esempio per capire come fare la verifica è il seguente: si prenda in considerazione una Cooperativa di lavoro in cui le prestazioni fornite dai soci hanno un valore pari a 70.000 euro, mentre quelle da terzi sono costate 30.000 euro. Il totale del costo del lavoro è quindi di 100.000 euro, mentre la percentuale di apporto dei soci in questo caso è del 70%. Si ipotizzi inoltre che la stessa Cooperativa opera anche come centro di acquisto, e che la fornitura ai soci sia risultata pari a 40.000 euro, in confronto alle operazioni con gli altri soggetti che ammontano a 160.000 euro (per un totale di 200.000 euro). La percentuale a favore dei soci risulta quindi del 20%.

Per il calcolo della media ponderata si procede allora come segue:

70 x (100.000 : 300.000) + 20 x (200.000 : 300.000) = 23,3% + 13,3% = 36,6%

(dove 300.000 è la somma del valore del costo del lavoro e delle forniture, per cui la prima attività ha un peso del 33% e la seconda attività ha un peso del 67%).

In questa situazione la Cooperativa non risulta essere a mutualità prevalente. [↑](#footnote-ref-58)
58. Viene quindi introdotto, accanto ai tradizionali indici di "non lucratività", anche un limite alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori, per completare il quadro di riferimento delle possibili "aspettative" lucrative coltivabili all’interno delle Cooperative a mutualità prevalente. [↑](#footnote-ref-59)
59. Ad esempio, se l'interesse del buono postale è il 3%, il dividendo massimo che la Cooperativa può riconoscere ai soci è il 5,5%. Non sussiste invece alcun limite al ristorno (somme che la Cooperativa attribuisce ai soci a titolo di maggior remunerazione delle prestazioni o degli apporti, o di minor prezzo per le acquisizioni). Infatti il ristorno rappresenta una modalità di ripartizione dell’utile, ed è riferito alle transazioni economiche intercorse con i soci, mentre il dividendo è rapportato soltanto al capitale conferito, ed è soggetto alle limitazioni previste per le Cooperative a mutualità prevalente. Nell'atto costitutivo vanno però indicati i criteri di imputazione dei ristorni ai soci (es. a seconda della quantità del lavoro prestato, o degli apporti eseguiti). Vedi al riguardo il par. 6.2.2. [↑](#footnote-ref-60)
60. Questa disposizione era in realtà già contenuta nell'art. 4, comma 6, della legge 59/92 (Nuove norme in materia di società Cooperative). [↑](#footnote-ref-61)
61. Ossia il limite per l'interesse che la Cooperativa può riconoscere ai soci che sottoscrivono gli strumenti finanziari da essa emessi è 4,5 punti percentuali + l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi (es. se l'interesse del buono postale è il 3%, l'interesse massimo che la Cooperativa può riconoscere ai soci è il 7,5%). [↑](#footnote-ref-62)
62. Vedi la nota 23. [↑](#footnote-ref-63)
63. Es. a una Cooperativa di lavoro non può partecipare un socio non lavoratore (tranne i soci finanziatori e sottoscrittori di titoli di debito, ai sensi dell’art. 2526). [↑](#footnote-ref-64)
64. Vedi al riguardo il par. 3.3. [↑](#footnote-ref-65)
65. Va rilevata una discrasia tra la disposizione dell’art. 2512, comma 2, che richiede il deposito annuale dei bilanci delle Cooperative a mutualità prevalente nell’albo, e quella dell’art. 223-sexiesdecies del R.D. 318/42, come modificato dall’art. 10 della legge 99/2009, il quale richiede che le Cooperative a mutualità prevalente comunichino telematicamente le notizie di bilancio, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di bilancio richiesti per la mutualità prevalente. Bisogna ritenere una dimenticanza del legislatore della legge 99/2009 l’adeguamento del comma 2 dell’art. 2514, e considerare prevalente l’indicazione dell’art. 223-sexiesdecies, essendo essa più recente. Vedi anche la successiva nota 72. [↑](#footnote-ref-66)
66. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004. [↑](#footnote-ref-67)
67. Clamorosamente ancora vigente a distanza di quasi 140 anni. [↑](#footnote-ref-68)
68. Le categorie alle quali la Cooperativa può appartenere, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, sono:

a) Cooperative di produzione e lavoro;

b) Cooperative di lavoro agricolo;

c) Cooperative sociali;

d) Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;

e) Cooperative edilizie di abitazione;

f) Cooperative della pesca;

g) Cooperative di consumo;

h) Cooperative di dettaglianti;

i) Cooperative di trasporto;

l) consorzi cooperativi;

m) consorzi agrari;

n) banche di credito cooperativo;

o) consorzi e Cooperative di garanzia e fidi;

p) altre Cooperative. [↑](#footnote-ref-69)
69. La modulistica per gli adempimenti verso l’albo delle Cooperative è costituita da un unico modulo albo Cooperative (C17). Il modulo deve essere un file in formato Pdf (una versione del Pdf conforme alle specifiche, è scaricabile dal sito Telemaco, http://telemaco.infocamere.it/) e va allegato ad una domanda al registro delle imprese compilata con gli strumenti informatici idonei (Fedra Plus). [↑](#footnote-ref-70)
70. La presentazione della comunicazione unica (di cui all'art. 9 della legge 40/2007), all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa Cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle Cooperative. [↑](#footnote-ref-71)
71. Nel caso di presentazione da parte di intermediario (diverso da notaio e commercialista), occorre allegare procura con firma autografa del legale rappresentante e documento di identità di questi, scannerizzati e salvati in formato .pdf in file separati. L’intermediario deve inoltre firmare digitalmente la procura. [↑](#footnote-ref-72)
72. In realtà l’art. 223-sexiesdecies del R.D. 318/42 richiede che la Cooperativa comunichi “*annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art. 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo*”. Il tenore letterale dell’art. 5 del decreto ministeriale istitutivo dell’Albo delle Cooperative fa invece riferimento *tout court* al deposito del bilancio. D’altronde, l’espressione “notizie di bilancio” è piuttosto vaga, per cui è meglio ritenere che vada depositato il bilancio. [↑](#footnote-ref-73)
73. Come previsto dalla legge 311/2004 (commi 460-466 dell’art. 1), poi modificata dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011 (art 2, commi 36bis- 36quater). La parte di utili che può essere sottratta alla tassazione (se destinata alle riserve indivisibili) è in generale del 50%, che diventa del 25% per le Cooperative di consumo, del 70% per le Cooperative agricole, e del 90% per le Cooperative sociali. Le modalità concrete per quantificare la parte di utili che si può sottrarre alla tassazione sono però descritte nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 34/2005. Per esempio, se l'assemblea della Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, dato 100 di utile lordo, decide di destinare 30 a riserva legale, 3 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, 30 a dividendo per i soci e 37 a riserva statutaria indivisibile, allora concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Ires solo il 57% dell’utile lordo. [↑](#footnote-ref-74)
74. Questa norma ha subito nel corso del tempo sempre maggiori limitazioni, e da ultimo dalle leggi 311/2004, 148/2011, 116/2014. [↑](#footnote-ref-75)
75. Tale disposizione stabilisce che: “*Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435 ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili*”. [↑](#footnote-ref-76)
76. Tale norma afferma che: “*Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento*”. [↑](#footnote-ref-77)
77. Convertito dalla legge 112/2002, “Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture”. [↑](#footnote-ref-78)
78. A proposito di questa agevolazione fiscale, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 53/2002 precisava che non concorre a formare il reddito imponibile solo la parte del risultato della gestione della Cooperativa che deriva dall'attività effettuata nei confronti dei soci, non anche l'eventuale avanzo della gestione derivante dai terzi; se successivamente si restituisce ai soci la quota di capitale sociale costituita con i ristorni, non vi è nessuna tassazione in caso di Cooperative esercenti attività di cessione di beni o di servizi (es. Cooperative di consumo, Cooperative di abitazione), se il socio percettore non è esercente attività d'impresa, e non un professionista autonomo, in quanto il ristorno consiste in una restituzione di una parte del corrispettivo della cessione dei beni o servizi acquisiti; invece, se la restituzione del capitale avviene nell'ambito di una Cooperativa di produzione e lavoro ai fini della tassazione all'atto del rimborso del capitate per la parte aumentata con imputazione del ristorno, si applica l'art. 7, comma 3, della legge 59/92, per cui la restituzione di queste somme è assimilata alla distribuzione di dividendi, con la conseguente applicazione dell'art. 27 del Dpr 600/73, che disciplina la relativa ritenuta; pertanto, nei confronti delle persone fisiche in possesso di una partecipazione non qualificata, e non detenuta nell'esercizio di attività d'impresa, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%, mentre, nei confronti del socio imprenditore individuale, o lavoratore autonomo professionista, in possesso di partecipazioni qualificate e non, non si opera alcuna ritenuta alla fonte, ed il percettore deve dichiarare il rimborso nella propria dichiarazione dei redditi; [↑](#footnote-ref-79)
79. Convertito dalla legge 133/2008, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”. [↑](#footnote-ref-80)
80. Si tratta della legge finanziaria per il 2005. [↑](#footnote-ref-81)
81. L’istituto del ristorno costituisce uno strumento generalizzato per tutte le Cooperative, aggiuntivo a quello della partecipazione allo scambio mutualistico, mediante il quale i soci possono valorizzare le opportunità offerte dall'appartenenza ad una Cooperativa. Il vantaggio mutualistico di solito si realizza in maniera immediata, vale a dire tramite la cessione ai soci, da parte della Cooperativa, di beni o servizi a condizioni migliori rispetto a quelle praticate sul mercato, oppure offrendo opportunità di lavoro, o ancora uno sbocco commerciale alle proprie merci (vendute poi dalle Cooperative a clienti terzi). Ma il vantaggio offerto dalla Cooperativa può essere attribuito anche in modo differito, proprio con la tecnica del ristorno. In sostanza, la Cooperativa può chiedere ai soci un prezzo superiore al costo del bene, o condizioni che non risultino privilegiate rispetto a quelle di mercato, per poi distribuire agli stessi il guadagno ottenuto. Il ristorno, quindi, si concretizza in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla Cooperativa (Cooperative di consumo), o nell’integrazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa per le prestazioni del socio (Cooperative di produzione e lavoro), o ancora nell'aggiunta di un ulteriore importo al prezzo pagato dalla Cooperativa per l'acquisto di beni prodotti dai soci (Cooperativa di acquisto). In tal senso, la distinzione fra utili e ristorno è netta, in quanto gli utili costituiscono una remunerazione del capitale, ed in quanto tali sono distribuiti in proporzione al capitale conferito, mentre i ristorni sono assegnati in proporzione alle prestazioni mutualistiche erogate dalla Cooperativa al singolo socio. Alle somme distribuite a titolo di ristorno, conseguentemente, non si applicano le limitazioni previste per la distribuzione degli utili. [↑](#footnote-ref-82)
82. Lo scambio mutualistico, secondo l'Agenzia delle Entrate, è quel distinto contratto che ha per oggetto la cessione o l’acquisto alla/dalla Cooperativa dei beni, dei servizi o delle energie lavorative che di volta in volta sono necessarie per lo svolgimento dell’attività. [↑](#footnote-ref-83)
83. L’art. 12 del Dpr 601/73 ammette, per le Cooperative ed i loro consorzi, la deduzione dal reddito delle "*somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati, o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali*". In sostanza, l’art. 12 comporta un rilevante ampliamento, sia soggettivo che oggettivo, dell’ambito di applicazione del regime agevolato, consentendo la deduzione dei ristorni alle Cooperative. [↑](#footnote-ref-84)
84. Questo può avvenire in maniera diretta oppure indiretta.

L’attribuzione diretta del vantaggio mutualistico viene realizzata mediante un risparmio di spesa (minor prezzo) per i beni ed i servizi che il socio acquista dalla Cooperativa (di consumo), oppure mediante una maggiore retribuzione che il socio percepisce per i beni ed i servizi ceduti alla Cooperativa (di produzione e lavoro e di acquisto). È evidente per l'Agenzia delle Entrate che tale modalità di elargizione del vantaggio mutualistico comporta per la Cooperativa minori ricavi (minori prezzi praticati), oppure maggiori costi (maggiore retribuzione corrisposta), e quindi in ogni caso comporta il conseguimento di un minor reddito, con conseguente minore tassazione.

L’attribuzione indiretta del vantaggio mutualistico si verifica invece quando la Cooperativa pratica nei confronti dei soci il prezzo di mercato (nelle Cooperativa di consumo), oppure corrisponde ai soci stessi una retribuzione ordinaria (nella Cooperativa di produzione e lavoro), o il prezzo normalmente pagato dai clienti (nella Cooperativa di acquisto), e poi versa la differenza nella forma di ristorno alla chiusura dell’esercizio. L'Agenzia delle Entrate cita a questo proposito una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 9513/1999), che ha affermato che “i ristorni … in sostanza, si traducono in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla Cooperativa (Cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa per le prestazioni del socio (Cooperative di produzione e lavoro)”. In pratica, secondo l'Agenzia delle Entrate, anche la modalità indiretta di erogazione del vantaggio mutualistico, attraverso il ristorno, si traduce, per la Cooperativa, in una diminuzione dei ricavi o in un aumento di costi. In definitiva, così come per la modalità diretta, anche nel caso della modalità indiretta il risultato è la riduzione del reddito imponibile. In linea di principio, quindi, a prescindere dalla modalità di attribuzione del vantaggio mutualistico, la tassazione in capo alla Cooperativa dovrebbe essere, per l'Agenzia delle Entrate, identica. Ne consegue che i ristorni devono essere deducibili dal reddito delle Cooperative, e rilevare per la quota di competenza a carico dell’esercizio con riferimento al quale sono maturati gli elementi di reddito presi a base per la commisurazione dei ristorni. [↑](#footnote-ref-85)
85. Come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 37/2003, per le Cooperative agricole, i cui statuti prevedano la valorizzazione dei prodotti conferiti al termine dell’esercizio sociale, dopo aver verificato l’andamento dello stesso, qualora allo scambio mutualistico non venga attribuito un “valore base”, non è configurabile, infatti, “l’eventuale maggior compenso per i conferimenti effettuati”, che corrisponde al ristorno. [↑](#footnote-ref-86)
86. Gli esempi riportati evidenziano che entrambi i metodi di attribuzione del ristorno assicurano che:

a) il carico tributario in termini di Ires dovuta dalla Cooperativa è lo stesso, anche se non si realizza una corrispondente equivalenza sul piano civilistico, considerato che l’ammontare della riserva legale risulta diverso a seconda del metodo adottato;

b) viene esclusa da tassazione la quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria, così come previsto dall’art. 6, comma 1 del D.L. 63/2002 (convertito con la legge 112/2002) espressamente richiamato dal comma 460. [↑](#footnote-ref-87)
87. In realtà nell’esempio citato nella circolare si utilizzava un’aliquota Ires del 33% (anziché del 24%) e una percentuale del reddito soggetta a tassazione del 30% (anziché del 43%). Si ricorda che l’aliquota Ires al 24% è stata disposta dall’art. 1, comma 61, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), a partire dal periodo di imposta 2017. [↑](#footnote-ref-88)
88. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. [↑](#footnote-ref-89)
89. Relativamente ai limiti, il comma 2 dell'art. 2545-quinquies pone la condizione per la distribuzione di dividendi (ma anche per l'acquisto di proprie azioni o quote da parte della Cooperativa, o l'assegnazione ai soci delle riserve divisibili), che il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto, cioè solo quando il patrimonio netto ammonta ad almeno il 25% dell'indebitamento è possibile procedere alla distribuzione degli utili ai soci. [↑](#footnote-ref-90)
90. Nella noma è scritto “nota informativa”, ma è evidentemente un refuso del legislatore. [↑](#footnote-ref-91)
91. Esempio:

a) ciascun socio cooperatore deve partecipare all'attività di produzione e lavoro secondo le disposizioni dell'organo amministrativo;

b) ciascun socio cooperatore non può partecipare all'attività di produzione e lavoro in misura superiore al 25% del valore dell'attività della Cooperativa su base annua;

c) ciascun socio sovventore non può finanziare l'attività di produzione e lavoro in misura superiore al 20% del totale dei finanziamenti. [↑](#footnote-ref-92)
92. Ma nel silenzio dell'atto costitutivo deve ritenersi che la Cooperativa non possa svolgere la propria attività con i terzi. [↑](#footnote-ref-93)
93. Il legislatore ha dimenticato nel D.Lgs. 37/2004 di correggere anche l'art. 2521, inserendo la precisazione che delle persone giuridiche va indicato lo Stato di costituzione (e non il luogo), come ha fatto per la Spa (art. 2328) e la Srl (art. 2463). [↑](#footnote-ref-94)
94. Esempio:

a) vendere i frutti della propria (ossia del socio) attività di produzione di beni e servizi a condizioni migliori (prezzo, tempi di incasso);

b) acquistare maggiore forza contrattuale, grazie alle dimensioni della Cooperativa;

c) assicurare continuità alla propria (ossia del socio) attività. [↑](#footnote-ref-95)
95. Esempio:

a) aver svolto attività di apprendistato o aver maturato specifiche esperienze professionali nel settore che costituisce oggetto sociale, o ancora essere iscritto ad albi professionali;

b) non essere stato condannato, né avere carichi pendenti. [↑](#footnote-ref-96)
96. Si fa riferimento alla scelta tra sistema di amministrazione e controllo tradizionale, il sistema dualistico e quello monistico. [↑](#footnote-ref-97)
97. Nel caso della Srl, dato che il contenuto dello statuto, ossia le regole di funzionamento della società, sono parte integrante dell'atto costitutivo (punto 7), il problema non sussiste. [↑](#footnote-ref-98)
98. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori, e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. In tema di regolamento, si rammenta che le Cooperative di produzione e lavoro devono avere un regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, e da depositare presso la Direzione provinciale del lavoro, sulla tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori (al riguardo è stata emessa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 17/6/2002 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. Legge 3 aprile 2001, n. 142"). La legge 142/2001, sul socio della Cooperativa lavoratore, ha infatti introdotto la possibilità di instaurare rapporti di lavoro (anche subordinato) tra la Cooperativa ed i soggetti appartenenti alla compagine sociale. [↑](#footnote-ref-99)
99. Vedi il paragrafo precedente. [↑](#footnote-ref-100)
100. Vedi il par. 2, punto 6. [↑](#footnote-ref-101)
101. La legge può però determinare un diverso numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di Cooperative. [↑](#footnote-ref-102)
102. Nel caso di Cooperative agricole possono essere soci anche le società semplici. [↑](#footnote-ref-103)
103. Ossia, a seconda che si adotti rispettivamente il modello della Srl o della Spa. [↑](#footnote-ref-104)
104. Oppure, nel caso di Cooperative che adottano le regole della Spa, modificando l'atto costitutivo per adottare le regole della Srl, che consente di continuare l'attività con un numero minore di soci (3 invece di 9). Va detto che questa ipotesi non è esplicitamente prevista dalla disciplina, ma non si trova traccia di disposizioni che la negano (per cui nel silenzio della legge essa si può ritenere ammissibile). [↑](#footnote-ref-105)
105. A differenza di Spa (50.000 euro) e Srl (10.000 euro). Di fatto, dato che il valore minimo di una quota è 25 euro (art. 2525, comma 1), ed il numero minimo di soci è 3 o 9, vuol dire che il capitale minimo nelle Cooperative che adottano le regole della Srl è 75 euro, e nelle Cooperative che adottano le regole della Spa è 225 euro. [↑](#footnote-ref-106)
106. La società può però deliberare aumenti del capitale sociale, con conseguente modificazione dell'atto costitutivo, con le stesse modalità previste per la Spa, inclusa l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione (ex artt. 2438-2444). [↑](#footnote-ref-107)
107. L’art. 2330 spiega che il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro 10 giorni presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2329. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato, ciascun socio può provvedervi a spese della società. L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. Il registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro. Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'art. 2299.

L’art. 2331 rammenta che con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione realizzata prima dell’iscrizione, è responsabile anche la società, ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito. Le somme depositate non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni, l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia. Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione, non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari.

L’art. 2332, in materia di nullità della società, afferma che avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

a) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;

b) illiceità dell'oggetto sociale;

c) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese. Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati, nel registro delle imprese. [↑](#footnote-ref-108)
108. Rinviando ad alcune cause di scioglimento delle Spa. [↑](#footnote-ref-109)
109. L’art. 2437-quater prevede che in assenza di utili e riserve disponibili per rimborsare le azioni o la quota del socio recedente (in assenza di acquirenti), deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società. [↑](#footnote-ref-110)
110. Come previsto dall'art. 380 del D.Lgs. 14/2019. [↑](#footnote-ref-111)
111. In realtà il testo del comma 2 dell’art. 2545-terdecies fa ancora riferimento alla dichiarazione di fallimento, ma si tratta con tutta evidenza di una dimenticanza del legislatore, che ha aggiornato il comma 1, sostituendo il riferimento alla procedura fallimentare con quella della liquidazione giudiziale, ma non ha fatto altrettanto nel comma 2 del medesimo articolo. [↑](#footnote-ref-112)
112. Un tipo particolare di azioni, caratteristico delle Cooperative, sono le azioni di partecipazione Cooperativa (art. 5, legge 59/92). Si tratta di azioni molto simili alle azioni di risparmio (sono prive del diritto di voto, e sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso di capitale), che possono essere emesse, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili, o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato, da quelle Cooperative che adottino procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale. Inoltre, devono essere offerte in opzione per almeno la metà ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, che possono sottoscriverle, anche superando il limite massimo di partecipazione al capitale. Le azioni possono essere emesse al portatore, ma soltanto se liberate, e sono privilegiate sotto il profilo patrimoniale in quanto assicurano una partecipazione agli utili maggiorata del 2% rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci cooperatori. Hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale, in sede di scioglimento della società, e sono postergate nella partecipazione alle perdite, in quanto queste ultime incidono sulle azioni di partecipazione Cooperativa soltanto per la parte che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Vi sono poi i conferimenti dei soci sovventori, che sono generalmente rappresentati da azioni nominative trasferibili (art. 4, legge 59/92). Tali conferimenti vanno a costituire i fondi per lo sviluppo ed il potenziamento aziendale, e rappresentano una quota parte del capitale sociale complessivo. Lo statuto può inoltre prevedere particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e per la liquidazione delle azioni, nonché attribuire a ciascuno di essi, anche se persona fisica, più voti (ma non oltre 5) in relazione all'ammontare del conferimento. In ogni caso, i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo dei voti spettanti in assemblea a tutti i soci. Infine, per i soci sovventori, anche se persone fisiche, non vale il limite massimo della partecipazione detenibile dal singolo socio. [↑](#footnote-ref-113)
113. L’art. 223-sexiesdecies del R.D. 318/42 dispone che i limiti di valore delle partecipazioni (indicati nell'art. 2525) vengano adeguati ogni 3 anni, con decreto del Ministero delle Imprese (d'intesa con quello dell'Economia), tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat. [↑](#footnote-ref-114)
114. Altre leggi (relative a specifiche Cooperative, quali le banche di credito cooperativo) possono però prevedere limiti diversi. Per esempio, l’art. 3 della legge 59/92 stabilisce che la quota massima detenibile da ciascun socio persona fisica sia 50.000 euro (70.000 euro per le Cooperative agricole e di produzione e lavoro). [↑](#footnote-ref-115)
115. Va rilevato che nell'art. 2346, relativo alle azioni della Spa, si usa il termine "diritti amministrativi". Probabilmente la differenza è dovuta solo al fatto che il redattore materiale dei due testi è diverso, ma non ci sono ragioni per ritenere che l'uso di differenti termini ("diritti di amministrazione" e "diritti amministrativi") significhi diversi concetti (per cui si tratta sempre dei diritti di voto, di intervento alle assemblee, di impugnazione delle delibere, ecc.). [↑](#footnote-ref-116)
116. Si tratta degli artt. 2346 (emissione delle azioni), 2347 (indivisibilità delle azioni), 2348 (categorie di azioni), 2349 (azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro), 2354 (titoli azionari), e 2355 (circolazione delle azioni). [↑](#footnote-ref-117)
117. D'altronde è variabile. [↑](#footnote-ref-118)
118. Non sono indicati i criteri in base ai quali concedere l'assenso o il diniego al trasferimento. Si presume che gli amministratori dovranno verificare la rispondenza dell'aspirante socio, acquirente della partecipazione del socio uscente, ai requisiti previsti dall'atto costitutivo, negli stessi termini quindi con cui valutano l'aspirante socio che intende entrare nella Cooperativa (in aggiunta ai soci già esistenti). [↑](#footnote-ref-119)
119. Sul tema dell'opponibilità alla società, la Corte di Cassazione civile (Sez. I, sentenza n. 1610/1985) ha precisato che anche in presenza di una clausola statutaria che sancisca la "invalidità" del trasferimento delle azioni, ed a prescindere da ogni questione sull'idoneità di tale clausola ad interferire anche sulla operatività del contratto "*inter partes*", deve essere in ogni caso esclusa l'opponibilità alla società della cessione, con la conseguenza che quest'ultima conserva nei confronti del cedente i diritti inerenti al rapporto sociale, e che il cessionario non può avanzare nei confronti della società stessa pretese attinenti a quel rapporto. L'atto costitutivo può vietare la cessione delle azioni o delle quote con effetto verso la società, salvo, in questo caso, il diritto del socio di recedere dalla società. Si ricorda, al riguardo, che se le azioni o le quote non sono interamente liberate, il cedente risponde verso la società (solidalmente con l’acquirente) per i versamenti ancora dovuti, per un periodo di 2 anni dal giorno della cessione. [↑](#footnote-ref-120)
120. Questo vuol dire che se il patrimonio netto è di 100.000 euro, e l'indebitamento complessivo è 300.000 euro, è possibile effettuare l'acquisto di proprie azioni, in quanto 100.000/300.000 = 0,33 = 33% = un terzo. Se invece l'indebitamento è di 500.000 euro, l'acquisto di azioni proprie non è possibile, essendo il rapporto inferiore al quarto (100.000/500.000 = 0,20 = 20% = un quinto). [↑](#footnote-ref-121)
121. In realtà sarebbe stato meglio usare il termine "riserve divisibili" invece che "riserve disponibili". Infatti, dato che dal punto di vista normativo non vi è una differenziazione tra queste due riserve, e visto che l'art. 2545-ter disciplina le riserve indivisibili (che lo sono per disposizione di legge o per statuto, e sono destinate esclusivamente alla copertura delle perdite), sarebbe stato più appropriato l'uso del termine "riserve divisibili", che è contenuto anche nell'art. 2545-quinquies (diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori). [↑](#footnote-ref-122)
122. L'assenza di questi divieti si giustifica per il fatto che in questo modo la Cooperativa può aiutare i soci meritevoli ad acquisire le azioni o quote della stessa Cooperativa, così come concedergli prestiti (garantiti dalle proprie azioni o quote). [↑](#footnote-ref-123)
123. Tale possibilità è prefigurata anche dalla legge 59/92. D'altronde, si è spesso segnalato come uno dei problemi che inciderebbero negativamente sulla competitività delle Cooperative fosse costituito dalla sottocapitalizzazione. Da più parti, infatti, si è sostenuto che uno degli elementi critici del modello cooperativistico sarebbe costituito dalla scarsa capacità delle Cooperative di approvvigionarsi dei capitali necessari. In questo senso la legge 59/92 non sarebbe riuscita a risolvere tutti i problemi, soprattutto per quanto concerne il limite di 5 voti attribuibili ai soci sovventori in sede assembleare, che tende a scoraggiare gli stessi soci ad entrare in Cooperativa, soprattutto quando il capitale conferito è relativamente elevato. Infine, si è rilevato come il rapporto instaurato tra remunerazione del capitale dei soci finanziatori e remunerazione del capitale dei soci ordinari fosse, in numerosi casi, eccessivamente vincolante. [↑](#footnote-ref-124)
124. Più precisamente gli artt. 2346, 2349, 2351. [↑](#footnote-ref-125)
125. La legge 59/92 ha introdotto nuove norme in materia di società Cooperative. Vedi la nota 123. [↑](#footnote-ref-126)
126. Va ricordato che l’art. 58 della legge 448/98 (collegato alla finanziaria 1999) ha esteso la possibilità di emettere obbligazioni alle Cooperative. Peraltro, il medesimo art. 11, al comma 4, della stessa legge fissa una serie di casi nei quali il divieto previsto dal codice civile prima della riforma del 2003 (di emettere obbligazioni per Srl e Cooperative) non opera. Occorre infatti ricordare come il codice civile prevedeva (prima che la riforma del D.Lgs. 6/2003 entrasse in vigore) che le obbligazioni (titoli di credito disciplinati dagli artt. 2410 e seguenti) potessero essere emesse solo dalla Spa e dalla società in accomandita per azioni (Sapa), e non invece dalle altre società, nemmeno quelle a responsabilità limitata (vecchio art. 2486). [↑](#footnote-ref-127)
127. Vedi gli artt. 2437, 2437-bis, 2437-ter, 2437-quater. [↑](#footnote-ref-128)
128. Si tratta dei titoli di debito. Va rilevato che nell'art. 2412, relativo alle obbligazioni (della Spa), si fa riferimento ad "investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali", ossia ai soggetti sottoposti al Testo unico delle leggi bancarie (D.Lgs. 385/93), come specificato nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. 6/2003. Il termine "investitori qualificati" era quello esistente nella versione del testo proposta dal Governo, e poi modificata a seguito delle indicazioni parlamentari. Si deve ritenere, per coerenza con l'impianto generale, ed anche essendo stata soppressa la definizione di investitore qualificato contenuta nell'art. 9 del D.Lgs. 6/2003 (vecchio comma 1, lett. b), come proposto dal Governo, che si faccia riferimento agli investitori professionali. D'altro canto, l'art. 111-octies del R.D. 318/42 ha precisato che sono investitori istituzionali destinati alle Cooperative (ma non specifica "qualificati", né "professionali", e neppure fa riferimento all'art. 2526) quelli costituiti ai sensi della legge 49/85 (che ha istituito il fondo per la promozione della cooperazione), nonché i fondi mutualistici, e i fondi pensione costituiti dalle Cooperative. [↑](#footnote-ref-129)
129. Di conversione del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 “Interventi urgenti di avvio del piano ‘Destinazione Italia’, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015”. [↑](#footnote-ref-130)
130. Questo principio comporta 2 conseguenze, ribadite dall'art. 2524, relativo alla variabilità del capitale:

a) il capitale sociale varia (e pertanto non può essere determinato in un ammontare prestabilito);

b) l'ammissione di nuovi soci non provoca la modificazione dell'atto costitutivo. [↑](#footnote-ref-131)
131. L’art. 28 del D.Lgs. 310/2004 ha precisato che non possono essere soci coloro che esercitano imprese in concorrenza, e non semplicemente identiche o affini. In definitiva non è ammissibile che diventi socio di una Cooperativa un concorrente della Cooperativa stessa. [↑](#footnote-ref-132)
132. Ossia con minori diritti rispetto ai soci anziani. [↑](#footnote-ref-133)
133. Anche se non disciplinato dalla legge, si immagina che il contenuto della domanda di ingresso nella Cooperativa sia il seguente:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione dell’effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle azioni o delle quote che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'atto costitutivo, lo statuto, e l’eventuale regolamento, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale eventualmente contenuta nell'atto costitutivo, e del regolamento interno, eventualmente elaborato. [↑](#footnote-ref-134)
134. Se non vi è un diritto soggettivo all'ammissione a tutti i costi, vi è comunque da parte dell'estraneo un qualificato interesse all'adozione di un diniego motivato per la sua domanda di ammissione, e quindi un diritto soggettivo all'ammissione, condizionato alla rispondenza del richiedente stesso alle caratteristiche che lo statuto della Cooperativa (in base alla sua attività, ai suoi scopi, al suo assetto, alle sue peculiarità) definisce per accogliere nuovi soci, senza discriminazioni e senza immotivati rifiuti. Resta comunque fermo che non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa (art. 2527, comma 2). [↑](#footnote-ref-135)
135. Pur non indicando precisamente a quali articoli si faccia riferimento, si deve ritenere che gli articoli interessati siano gli artt. 2350 (diritto all'utile), 2351 (diritto di voto), 2370 (diritto di intervento in assemblea), 2377 (diritto al risarcimento del danno causato da deliberazioni assembleari), 2395 (diritto al risarcimento del danno causato dagli amministratori), 2422 (diritto di ispezione dei libri sociali), 2437 (diritto di recesso), 2441 (diritto di opzione). [↑](#footnote-ref-136)
136. Si rammenta che i diritti derivanti dal ruolo di socio di una Srl sono raggruppabili in 2 categorie:

a) i diritti sociali, che consistono in:

- diritto di partecipare alle decisioni spettanti ai soci (art. 2479);

- diritto di partecipare all’amministrazione, in qualità di amministratori, se nominati (art. 2475);

- diritto di avere informazioni sulla gestione (art. 2476);

b) i diritti patrimoniali, che consistono in:

- diritto di partecipare agli utili (art. 2478-bis);

- diritto di opzione (art. 2481-bis);

- diritto di recesso (art. 2473);

- diritto di vendita della quota (art. 2469).

I diritti dei soci di una Spa sono sostanzialmente analoghi, ma per motivi di spazio non si possono richiamare qui puntualmente. [↑](#footnote-ref-137)
137. Ossia i soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese, o di talune fasi di esse. Un esempio è dato dai consorzi di imprese (per export, per fidi, ecc.) gestiti in forma di Cooperativa. [↑](#footnote-ref-138)
138. Lo statuto deve però stabilire un limite per il voto plurimo di tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo (10%) dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito complessivamente più di un terzo (33,33%) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti (o rappresentati) in ciascuna assemblea generale. [↑](#footnote-ref-139)
139. Ma non per le Cooperative che hanno adottato le norme delle Srl, in quanto, a norma dell'art. 2476, comma 2, i soci possono accedere gratuitamente a tutti i libri sociali, ed ai documenti relativi all'amministrazione. [↑](#footnote-ref-140)
140. L’istituto del ristorno, disciplinato tradizionalmente dalle Cooperative di consumo e da quelle di produzione e lavoro, costituisce uno strumento aggiuntivo a quello della partecipazione allo scambio mutualistico, mediante il quale i soci valorizzano le opportunità offerte dalla Cooperativa. Vedi al riguardo la nota 81. Per quanto concerne la disciplina fiscale del ristorno, vedi il par. 3.4.2. [↑](#footnote-ref-141)
141. L'obiettivo è di evitare che, soprattutto nelle Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, il principio della porta aperta "in uscita", accompagnato alla rimozione dei principali limiti alla lucratività soggettiva, possa determinare esodi in massa nell'imminenza di situazioni di crisi. [↑](#footnote-ref-142)
142. Vedi, per un esempio di calcolo del limite, la nota 120. [↑](#footnote-ref-143)
143. L’art. 30 del D.Lgs. 310/2004 ha escluso l’applicabilità alle Cooperative quotate dei commi 2 e 3 dell’art. 2545-quinquies, ovvero la condizione di un patrimonio netto non troppo contenuto rispetto all’indebitamento per la distribuzione degli utili, e la possibilità di distribuire le riserve divisibili, alle condizioni indicate nel testo. Non è chiaro se questa esclusione comporti la libertà totale di distribuire dividendi ed acquisire azioni proprie (indipendentemente dal rapporto tra il patrimonio netto e l’indebitamento) e di assegnare le riserve divisibili, come è ragionevole presumere, oppure che non sia possibile farlo a nessuna condizione, se non sulla base delle eventuali disposizioni dell’atto costitutivo. [↑](#footnote-ref-144)
144. Vedi al riguardo il par. 5.3. [↑](#footnote-ref-145)
145. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 (es. limite della quota complessiva 100.000 euro, e per le Cooperative con più di 500 soci, il 2% del capitale, se l'atto costitutivo lo consente). [↑](#footnote-ref-146)
146. Se lo statuto non prevede diversamente. [↑](#footnote-ref-147)
147. Ossia quando la Cooperativa è molto indebitata. Vedi, per un esempio di calcolo del limite, la nota 120. [↑](#footnote-ref-148)
148. Occorre evidenziare, dunque, come il ristorno diventi ora un elemento essenziale del contratto di società Cooperativa. [↑](#footnote-ref-149)
149. Vedi al riguardo il par. 3.2.1. In sostanza la separazione contabile fra attività con soci e con terzi (istituto proprio di alcune legislazioni europee) risulta necessaria in 2 casi:

a) si intende essere una Cooperativa a mutualità prevalente;

b) si intende assicurare ai soci il diritto al ristorno. [↑](#footnote-ref-150)
150. Vedi la nota 145. [↑](#footnote-ref-151)
151. Infatti, il comma 3 dell'art. 2545-sexies afferma che l'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni "anche" mediante aumento delle partecipazioni (ossia delle quote), o emissione di nuove azioni, e non solo attraverso questi sistemi. [↑](#footnote-ref-152)
152. Vedi anche la nota 81. [↑](#footnote-ref-153)
153. Naturalmente, l’aumento di capitale ordinario a pagamento va coordinato con i princìpi generali della mutualità (es. limiti al possesso azionario, requisiti dei soci). [↑](#footnote-ref-154)
154. Vedi la nota 98. [↑](#footnote-ref-155)
155. Va rilevato che nella formulazione codicistica si utilizza la nozione di "socio cooperatore", laddove l'art. 4 della legge 59/92 prevede anche la nozione di socio sovventore, ovvero di una categoria di soci che investono capitali nell'impresa, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Non è dunque chiaro se la diversa formulazione utilizzata corrisponde ad una esplicita volontà di escludere la categoria dei soci sovventori dal beneficio previsto dall'art. 2537. [↑](#footnote-ref-156)
156. Il rimedio è apparso al legislatore eccessivo rispetto agli interessi in gioco, nel momento in cui una Cooperativa decide di continuare un’attività che potrebbe avere funzione sociale. [↑](#footnote-ref-157)
157. Questa disposizione si giustifica per la presumibile circostanza che il pagamento è avvenuto quando la società non era già in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. [↑](#footnote-ref-158)
158. Vedi al riguardo il par. 6.4.4. [↑](#footnote-ref-159)
159. Nel silenzio della legge sulle cause di recesso bisogna fare riferimento, per le Cooperative che adottano il modello della Spa, all'art. 2437, e per quelle che adottano il modello della Srl, all'art. 2473). [↑](#footnote-ref-160)
160. Esempio:

a) ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) non può più godere degli scambi mutualistici;

d) non partecipa alle assemblee per un certo numero di votazioni consecutive (es. 5);

e) non ha ricevuto dividendi per un certo numero di anni consecutivi (es. 2). [↑](#footnote-ref-161)
161. Il recesso del socio può essere dunque legale o statutario.

Si ha recesso legale nel caso in cui lo statuto vieti la cessione delle azioni o delle quote, ed in caso di dissenso dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società.

Si ha invece recesso statutario nei casi previsti dall'atto costitutivo, e se questo non prevede nessun caso, è ammesso il solo recesso legale. I casi più comuni di recesso statutario sono la perdita dei requisiti richiesti per essere soci, e la sopravvenuta impossibilità di usufruire dei servizi sociali. [↑](#footnote-ref-162)
162. Non è specificato a quale organo sociale vada inviata la dichiarazione di recesso, ma si presume che siano gli amministratori, visto che saranno loro a valutare la richiesta di recesso. [↑](#footnote-ref-163)
163. In realtà l'art. 2532 non dice nulla su cosa accade se vi sono i presupposti per il recesso, ma quanto riportato nel testo sembra la conseguenza logica della disposizione. [↑](#footnote-ref-164)
164. Il legislatore ha operato con l'errata corrige pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 153 del 4/7/2003 la sostituzione di tutti i termini espressi in mesi (contenuti nel testo del D.Lgs. 6/2003) con equivalenti termini espressi in giorni. Bisogna dunque ritenere che tale termine vada espresso in giorni (anziché in mesi), in armonia con l'impostazione generale, considerando l'espressione in mesi contenuta nell’art. 2532 come una semplice dimenticanza del legislatore. [↑](#footnote-ref-165)
165. Se la legge o l'atto costitutivo non prevede diversamente. [↑](#footnote-ref-166)
166. Esempio:

a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

b) non partecipa agli scambi mutualistici per oltre 1 anno;

c) svolge, o tenta di svolgere, attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell’organo amministrativo;

d) non partecipa alle decisioni dei soci per un certo numero di votazioni consecutive (es. 10). [↑](#footnote-ref-167)
167. I casi di inadempienza delle obbligazioni che derivano dalla legge e dal contratto sociale sono previsti anche dall'art. 2286, relativo ai casi di esclusione dei soci delle società di persone. A quest'ultimo riguardo si segnala, per quanto attiene ai profili gestionali, che la legge 142/2001, specificando il ruolo del socio lavoratore, indica alcuni elementi chiarificatori del modello di *governance* Cooperativa. In particolare, l’art. 1, comma 2, prevede che i soci:

a) concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano all’elaborazione dei programmi di sviluppo, e alle decisioni inerenti alle scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici, ed alle decisioni sulla loro distribuzione. [↑](#footnote-ref-168)
168. L'interdizione è disciplinata dall'art. 414 e seguenti del codice civile che definisce l’interdetto il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. Il provvedimento di interdizione è subordinato alla verifica di una infermità di mente abituale che comporti un'incapacità di provvedere ai propri interessi. Abituale deve ritenersi pure lo stato di incapacità mentale inframmezzato da momenti di piena capacità di agire (cd. lucidi intervalli). A seguito dell'interdizione l'incapace non può compiere alcun atto giuridico, né di ordinaria, né di straordinaria amministrazione. La sua posizione è equiparata a quella del minore e, al pari di quest'ultimo, è nominato, dal Giudice tutelare, un soggetto che provveda a rappresentare, e quindi sostituire, l'interdetto nella cura dei suoi interessi, ovvero il tutore (art. 424). [↑](#footnote-ref-169)
169. L'inabilitazione è un istituto, del diritto civile, che esclude parzialmente il soggetto dalla capacità di agire. La differenza rispetto al presupposto dell’interdizione sta solo nella minore gravità dell’infermità, che consente al soggetto di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre deve essere assistito da un curatore per gli atti di straordinaria amministrazione. Lo stato di infermità può consistere nella prodigalità, l'abuso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, che possano causare un grave pregiudizio economico al soggetto o alla sua famiglia, ma anche nel sordomutismo o nella cecità sin dalla nascita, qualora sia mancata un'istruzione sufficiente (art. 415). Questi, a differenza del tutore, non è un rappresentate del soggetto, in quanto non lo sostituisce ma lo affianca. La posizione giuridica dell'inabilitato è identica a quella del minore emancipato (artt. 394 e 424). [↑](#footnote-ref-170)
170. Con la riforma del diritto fallimentare, ad opera del D.Lgs. 14/2019, contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il fallito è denominato “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale” (ex art. 349 del D.Lgs. 14/2019), ed è quindi colui che è stato dichiarato tale da una sentenza del Tribunale concorsuale. E’ il caso di precisare che la nuova disciplina della crisi d’impresa è entrata in vigore il 15 luglio 2022, ai sensi dell’art. 389, comma 1, del D.Lgs. 14/2019. [↑](#footnote-ref-171)
171. L’art. 2288 è stato modificato al comma 1 dall’art. 382, comma 2, del D.Lgs. 14/2019, e ora recita che “*è escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta, o al quale è stata estesa, la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata*”. Questa nuova versione è entrata in vigore il 15 luglio 2022, ai sensi dell’art. 389, comma 1, del D.Lgs. 14/2019. La versione dell’art. 2288 vigente fino al 14 luglio 2022 era la seguente: “è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270”. [↑](#footnote-ref-172)
172. Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente. [↑](#footnote-ref-173)
173. Peraltro, la Corte di Cassazione civile (Sez. I, sentenza n. 3769/1983), aveva precisato che, essendo consentita la continuazione con gli eredi solo se ciò fosse stato previsto dall'atto costitutivo, lo stesso, costituendo la fonte esclusiva della possibilità per l'erede di succedere nel rapporto sociale, può legittimamente prevedere che quella continuazione sia rimessa al discrezionale ed insindacabile giudizio degli organi sociali, ancorché l'erede possieda i requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione alla società. [↑](#footnote-ref-174)
174. Da segnalare che, a differenza della Spa (art. 2347) e della Srl (art. 2468), non è richiesto che la nomina del rappresentante comune avvenga secondo le regole degli artt. 1105 e 1106. [↑](#footnote-ref-175)
175. In realtà il legislatore ha scritto "salvo diversa disposizione", dimenticandosi di aggiungere "dell'atto costitutivo", ma è evidente che la diversa disposizione non può essere che dell'atto costitutivo. [↑](#footnote-ref-176)
176. La norma fa riferimento all'aumento gratuito del capitale sociale (art. 2545-quinquies, comma 3). In realtà questo comma disciplina le modalità di distribuzione delle riserve divisibili ai soci (emissione di azioni, o strumenti finanziari, oppure aumento del valore delle quote). Evidentemente il legislatore fa riferimento alla circostanza che le risorse ricavate dal sovrapprezzo delle azioni siano state destinate all'aumento gratuito del capitale sociale con queste tecniche. [↑](#footnote-ref-177)
177. Nella norma non si parla di riserva, ma l’espressione, riferita al sovrapprezzo, “qualora sussista nel patrimonio della società”, non può intendersi diversamente dall’esistenza di un’apposita riserva. [↑](#footnote-ref-178)
178. Da quanto illustrato emerge che la regolamentazione dell'art. 2535 è destinata essenzialmente alle Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Infatti, per le Cooperative a mutualità prevalente continua ad applicarsi la disposizione dell'art. 26, lett. *b*), del D.Lgs. 1577/47, che prevede l'assoluto divieto di calcolo delle riserve (per la quantificazione della partecipazione da liquidare al socio uscente), in caso di scioglimento del rapporto sociale. [↑](#footnote-ref-179)
179. Regolamentati (rispettivamente) dagli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies. [↑](#footnote-ref-180)
180. In realtà la norma non specifica su quali valori possono essere corrisposti gli interessi legali, ma si presume solo su queste azioni o quote, emesse per effetto di distribuzione di dividendi, riserve e ristorni, che vengono restituite ratealmente. [↑](#footnote-ref-181)
181. Ne consegue che la liquidazione entro 180 giorni può riguardare solo il capitale versato e rivalutato. [↑](#footnote-ref-182)
182. Da tenere presente che gli artt. 2545-bis (diritti dei soci), 2545-ter (riserve indivisibili), 2545-quater (riserve legali e statutarie), 2545-quinquies (diritto agli utili e alle riserve), e 2545-sexies (ristorni) sono trattati nel par. 6.2. [↑](#footnote-ref-183)
183. Da rilevare che il legislatore del D.Lgs. 27/2010 non ha esteso alla Cooperativa l’innovazione, introdotta per la Spa, della possibilità di esprimere il voto in via elettronica (es. email), che sancisce l’art. 2370, come corretto dall’art. 1 del D.Lgs. 27/2010. [↑](#footnote-ref-184)
184. La legge si riferisce solo al voto espresso per corrispondenza, ma si ritiene che la regola vada estesa anche quando il voto è espresso con mezzi di telecomunicazione di natura non interattiva (come invece è il caso della videoconferenza), ossia il fax, la pec, l’email. [↑](#footnote-ref-185)
185. L’art. 2368 statuisce che l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

L’art. 2369 stabilisce che se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni con diritto di voto limitato. [↑](#footnote-ref-186)
186. L’art. 2479, per quanto le decisioni dei soci, afferma che devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, e che salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

L’art. 2479-bis assegna all'atto costitutivo il compito di determinare i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese nel domicilio risultante dal registro delle imprese. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta (salvo per alcune materie). In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. [↑](#footnote-ref-187)
187. Per quanto riguarda le Cooperative che applicano le norme delle Srl, si ricorda che l'art. 2479-bis, specifica che quando le decisioni dei soci sono prese con il metodo assembleare, il socio può farsi rappresentare in assemblea (salvo diversa previsione dell'atto costitutivo), senza limiti numerici. E’ il caso di precisare che il D.L. 3/2015 (convertito dalla legge 33/2015), ha disposto con l'art. 150-bis, comma 2-bis, che "*in deroga a quanto previsto dall'art. 2539, comma 1, c.c., gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20*". [↑](#footnote-ref-188)
188. Questa specificazione non è presente nella norma, ma si desume dal complesso delle disposizioni. [↑](#footnote-ref-189)
189. Infatti, la norma afferma che le assemblee separate possono essere istituite "anche" (e quindi non solo) per trattare specifiche materie, oppure per la presenza di particolari categorie di soci. [↑](#footnote-ref-190)
190. L’art. 2377, oltre a ricordare che le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, afferma che, per contro, le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, il 5%. La deliberazione non può essere annullata:

a) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea;

b) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;

c) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di 90 giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro 90 giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso il registro delle imprese, entro 90 giorni dalla data di questo. L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno. Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita. [↑](#footnote-ref-191)
191. A differenza della disciplina delle impugnazioni delle delibere assembleari della Spa (art. 2377, comma 1), e della Srl (art. 2479-ter), nel caso della Cooperativa non sono autorizzati ad impugnare le delibere assembleari i soci astenuti. [↑](#footnote-ref-192)
192. In realtà la norma è piuttosto perentoria, e pur non disponendo esplicitamente l'obbligo di istituzione, sarebbe probabilmente più corretto affermare che se sono stati emessi strumenti finanziari occorre istituire l'assemblea speciale. [↑](#footnote-ref-193)
193. A differenza dell'art. 2415 (assemblea degli obbligazionisti)**,** non si prevedono regole sulla validità delle deliberazioni, sui quorum, né sulla sede di svolgimento dell'assemblea. In ogni caso non è certamente sbagliato fare riferimento alla disciplina dell'assemblea degli obbligazionisti, contenute negli artt. 2415 - 2418. [↑](#footnote-ref-194)
194. Vedi al riguardo il par. 5.3. [↑](#footnote-ref-195)
195. Il sistema dualistico di amministrazione e controllo prevede la presenza di un consiglio di gestione, di un consiglio di sorveglianza (art. 2409-octies, Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza), e di un revisore legale dei conti (art. 2409-bis). Esso deve essere previsto da apposite disposizioni statutarie. Il sistema dualistico, che è largamente ispirato agli ordinamenti tedesco e francese, e soprattutto allo statuto della Società europea, stabilito dal regolamento Ce 2157/2001 , attua un modello di *governance*, basato sul trasferimento delle più importanti funzioni dell'assemblea ordinaria, che nel modello tradizionale spettano ai soci (e quindi alla proprietà), ad un organo professionale, quale è il consiglio di sorveglianza, che potrebbe vedere la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori o delle istituzioni. Si tratta pertanto di un sistema in cui alla proprietà spetta solo il compito di stabilire le linee del programma economico della società (es. l'oggetto sociale), e le modifiche di struttura della società (es. operazioni sul capitale, fusione, e più in generale, le competenze dell'assemblea straordinaria), oltre alla nomina del consiglio di sorveglianza e del revisore legale dei conti. Con questi limiti, è quindi il modello societario che più realizza la dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali), e che è particolarmente adatto alle società in cui i soci siano poco interessati a seguire da vicino le vicende societarie, preferendo affidare la gestione a *managers* autonomi. [↑](#footnote-ref-196)
196. Nel sistema di amministrazione e controllo monistico vi sono un consiglio di amministrazione e un comitato per il controllo sulla gestione, costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno), a cui si aggiunge necessariamente il revisore legale dei conti. Il sistema monistico prevede un modello di amministrazione e controllo che si differenzia da quello tradizionale per vari aspetti:

a) l'impossibilità di affidare l'amministrazione ad un amministratore unico;

b) la necessità che almeno un terzo dei componenti del Cda abbia i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci;

c) l'eliminazione del collegio sindacale (ma non del controllo, e tanto meno della revisione legale dei conti).

Quest'ultimo è sostituito dal comitato per il controllo sulla gestione (art. 2409-sexiesdecies), nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno, e composto da amministratori non esecutivi, che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, almeno uno di loro deve essere un revisore legale dei conti (art. 2409-octiesdecies). Il numero dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione è rimesso allo statuto, ma per le società quotate il numero minimo è 3. La circostanza che la vigilanza sull'amministrazione sia svolta, invece che dal collegio sindacale, da un comitato formato all'interno del Cda, non determina necessariamente un minor rigore dell'attività di controllo, poiché la professionalità, l'indipendenza, i doveri, e i poteri di tale comitato coincidono sostanzialmente con quelli del collegio sindacale, e possono anzi essere integrati da codici di comportamento (art. 2409-septiesdecies). Va però riconosciuto che il modello monistico risulta obiettivamente portatore di una minore trasparenza e tutela per gli azionisti ed i terzi rispetto a quello tradizionale, ed anche rispetto a quello dualistico. Il sistema monistico, di chiara derivazione anglosassone, è largamente ispirato, come quello dualistico, allo statuto della Società europea, ed attua un modello di *governance* semplificato, e più flessibile rispetto agli altri modelli societari. Questo modello tende infatti a privilegiare la circolazione delle informazioni tra l'organo amministrativo e l'organo deputato al controllo, conseguendo risparmi di tempo e di costi, ed una elevata trasparenza tra gli organi di amministrazione e di controllo. Naturalmente la sua efficacia dipende dalla capacità dei componenti degli organi sociali di impostare correttamente le proprie funzioni. [↑](#footnote-ref-197)
197. Fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. [↑](#footnote-ref-198)
198. L’art. 4, comma 3, della legge 59/92 ha inoltre stabilito che, qualora vi siano soci sovventori, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. [↑](#footnote-ref-199)
199. Questa possibilità è senza limitazioni, e pertanto può riguardare l'intero organo amministrativo, che potrebbe così divenire rappresentativo delle varie componenti della base sociale, con riferimento, soprattutto, ai diversi apporti (es. beni, lavoro) dei soci. [↑](#footnote-ref-200)
200. Se la Cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione dualistico (art. 2544, comma 2), i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione.

Se la Cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione monistico (art. 2544, comma 3), agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative, né gli stessi possono far parte del comitato esecutivo. [↑](#footnote-ref-201)
201. Salvo quanto indicato nell’art. 2545. Vedi righe successive. [↑](#footnote-ref-202)
202. Nel caso in cui non vi è un amministratore unico della Cooperativa. Va detto però che la disposizione del comma 2 dell’art. 2542, riferendosi alla “maggioranza degli amministratori [che] è scelta tra i soci cooperatori”, fa ritenere non possibile l’amministratore unico nella Cooperativa. [↑](#footnote-ref-203)
203. L’art. 2475 affida la gestone della società agli amministratori, che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, sono scelti tra i soci, nominati con decisione dei soci, presa ai sensi dell’art. 2479. [↑](#footnote-ref-204)
204. Si tratta di una disposizione già prevista dall'art 2 della legge 59/92, che riguarda tutte le Cooperative, e non solo quelle a mutualità prevalente. [↑](#footnote-ref-205)
205. Il Cda può delegare le proprie attribuzioni anche ad un comitato esecutivo, a norma dell'art. 2381. [↑](#footnote-ref-206)
206. Pur facendo l’art. 2544, comma 1, rinvio ai divieti di delega previsti per la Spa, indicati nell’art. 2381, non si può ritenere estendibile alla Cooperativa il divieto di delega concernente l'obbligo di convocare l'assemblea per la riduzione del capitale sociale a seguito delle perdite di oltre un terzo del capitale (art. 2446), e per l'eventuale contemporaneo aumento, se sceso sotto il livello legale (art. 2447), visto che questo obbligo non può sussistere per la Cooperativa, non essendovi in questo tipo di società un livello minimo di capitale sociale. [↑](#footnote-ref-207)
207. O anche in caso di organo amministrativo pluripersonale di natura non collegiale, visto che la norma sembra applicarsi quando vi sono diversi amministratori. In fondo, si tratta di una modalità di comunicazione tra i vari amministratori. [↑](#footnote-ref-208)
208. Introdotto dall’art. 377, comma 5, del D.Lgs. 14/2019. [↑](#footnote-ref-209)
209. Salvo diversa previsione dello statuto. [↑](#footnote-ref-210)
210. L’attribuzione della delega determina un’alterazione del normale regime di responsabilità, in quanto gli amministratori non delegati rispondono per l’esercizio delle competenze delegate solo entro limiti ben precisi, ai sensi dell'art. 2392. [↑](#footnote-ref-211)
211. Da un’analisi empirica dei fascicoli di alcune società quotate, compiuta in dottrina (Ghini), è emersa la tendenza ad una forte concentrazione dei poteri di gestione della Spa nelle mani di una o più persone, mediante il conferimento di ampie deleghe. Ne consegue che il Cda viene convocato con rara frequenza, vale a dire soltanto nelle ipotesi in cui:

a) le determinazioni da assumere siano rimesse dalla legge o dallo statuto al Cda nel suo complesso;

b) si tratta di decisioni di particolare importanza, per cui gli amministratori delegati o il comitato esecutivo, pur avendo i poteri per assumerle, preferiscono investirne il Cda;

c) si ritiene di dover informare gli amministratori “non investiti” di fatti eccezionali, o comunque, dell’andamento della gestione. [↑](#footnote-ref-212)
212. Per effetto delle scelte del Cda (delega delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, o ad uno o più amministratori delegati), nella prassi sin qui seguita, si sono configurate 2 categorie di amministratori nelle società di capitali:

a) coloro che, ai sensi dell’art. 2389 (comma 3), sono "investiti di particolari cariche in conformità dello statuto", ai quali il Cda può destinare una rimunerazione differenziata (anche se la formulazione del comma 3 consente allo statuto di attribuire all'assemblea il potere di determinare un *plafond* complessivo per tutti gli amministratori);

b) coloro che non hanno cariche particolari, oltre a quella di amministratore. [↑](#footnote-ref-213)
213. La dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno ritenuto che con il conferimento della delega, il Cda non perdesse la titolarità delle funzioni delegate, in merito alle quali esso può deliberare in ogni caso in posizione sovraordinata rispetto all’organo delegato (Fanelli, Bonelli). [↑](#footnote-ref-214)
214. Pari a 10.000 euro per le Srl (art. 2463) e 50.000 euro per le Spa (art. 2327). [↑](#footnote-ref-215)
215. Deve ritenersi che sia ricompresa anche la facoltà di revocare la delega e i delegati, non solo per il principio dell'*actus contrarius*, ma anche come complemento del potere di valutare, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. [↑](#footnote-ref-216)
216. D'altro canto, l'ampia circolazione delle informazioni sulla gestione (incluse le operazioni su cui gli amministratori hanno un interesse) tende da un lato a rendere efficaci ed utili le riunioni e le deliberazioni del Cda (che può impartire direttive agli organi delegati, ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega), e dall'altro lato, a definire un'articolazione interna del Cda e del suo funzionamento, in cui i rispettivi poteri e doveri del consiglio e degli organi delegati sono delineati con precisione, in modo che anche le rispettive responsabilità possano essere rigorosamente definite. [↑](#footnote-ref-217)
217. Diventa allora nei fatti meno vero che, in sede di accertamento della responsabilità, il giudice non potrà sindacare nel merito, sotto il profilo dell’opportunità e convenienza, le scelte dei medesimi amministratori; di conseguenza, sempre più il sindacato di legittimità del giudice si trasformerà in un giudizio che rasenta il merito attraverso "figure sintomatiche" della violazione degli obblighi generali di amministrazione e vigilanza, e degli altri specifici obblighi posti a carico degli amministratori. [↑](#footnote-ref-218)
218. Sulla base della relazione degli organi delegati. [↑](#footnote-ref-219)
219. In realtà la norma fa riferimento solo alla nota integrativa, che però è predisposta solo dagli amministratori. Si deve quindi ritenere che la documentazione che devono operare i sindaci, possa avvenire solo nell’ambito della loro relazione di accompagnamento al bilancio. [↑](#footnote-ref-220)
220. Al pari degli amministratori che devono fare altrettanto nella relazione di gestione. [↑](#footnote-ref-221)
221. I primi 3 casi sono gli stessi di quelli previsti per la Srl. In sostanza l'organo di controllo risulta obbligatorio solo quando la Cooperativa assume dimensioni significative, oppure emette strumenti finanziari, per i quali è giusto assicurare una tutela (quale è appunto l'organo di controllo). [↑](#footnote-ref-222)
222. Come modificato dall’art. 379, comma 1, del D.Lgs. 14/2019, e poi dall’art. 2-bis del decreto legge 32/2019, convertito dalla legge 55/2019. [↑](#footnote-ref-223)
223. Prima della riforma apportata dal D.Lgs. 14/2019 si richiedeva il superamento di 2 limiti (anziché di 1) e i valori erano sensibilmente superiori:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Con la riforma del D.L.gs 14/2019 le soglie erano state ridotte così:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

Con l’art. 2-bis del D.L. 32/2019 (convertito dalla legge 55/2019) i parametri sono stati ulteriormente modificati, per portarli ai valori riportati nel testo. [↑](#footnote-ref-224)
224. La norma fa riferimento a strumenti finanziari "non partecipativi", intendendo probabilmente "strumenti privi di diritti amministrativi". D'altro canto, nel testo di riforma proposto dal Governo si faceva riferimento ai diritti di partecipazione, e non a quelli di amministrazione o amministrativi (per quest'ultimo punto vedi la nota 115). Per coerenza sarebbe stato meglio usare il termine "strumenti finanziari privi di diritti amministrativi", in analogia con la terminologia usata negli artt. 2346 e 2349 (concernenti la disciplina delle azioni e di altri strumenti finanziari), dove si parla di "strumenti finanziari forniti di diritti amministrativi". Ancora una volta si è in presenza di una distrazione del legislatore. [↑](#footnote-ref-225)
225. Come modificato dall’art. 379, comma 1, del D.Lgs. 14/2019. [↑](#footnote-ref-226)
226. Se la Cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione dualistico (art. 2544, comma 2), i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza, e quelli eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. [↑](#footnote-ref-227)
227. Che non può essere monocratico (ex art. 2397, che prevede che ci siano 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci, e 2 supplenti). [↑](#footnote-ref-228)
228. Come modificato dall’art. 379, comma 2, del D.Lgs. 14/2019. [↑](#footnote-ref-229)
229. Vedi gli artt. 2397 - 2409. [↑](#footnote-ref-230)
230. Vedi il par. 7.4.1. [↑](#footnote-ref-231)
231. Ovvero i dati di bilancio superano una delle 3 soglie richiamate nel par. 7.4.1. [↑](#footnote-ref-232)
232. L’art. 2436 attribuisce al notaio, che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, il compito di richiedere l'iscrizione del nuovo statuto nel registro delle imprese, entro 30 giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, e contestualmente al deposito allega le eventuali autorizzazioni richieste. Il registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine di 30 giorni, agli amministratori. Gli amministratori, nei 30 giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al Tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace. Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo. La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata. [↑](#footnote-ref-233)
233. La procedura è stata riformulata dall’art. 31 del D.Lgs. 310/2004. Vedi al riguardo il par. 3.2. [↑](#footnote-ref-234)
234. Vedi il par. 3.2.1. [↑](#footnote-ref-235)
235. Vedi il par. 3.2.2. [↑](#footnote-ref-236)
236. Vedi al riguardo il par. 3.4.1. [↑](#footnote-ref-237)
237. Che richiedono il rispetto di determinati requisiti contabili per 2 anni consecutivi. [↑](#footnote-ref-238)
238. Tale ragionamento trova una conferma indiretta nella disposizione del comma 5 dell’art. 2545-octies, descritta nelle righe successive. [↑](#footnote-ref-239)
239. Vedi il par. 3.3. [↑](#footnote-ref-240)
240. Vedi le note 65 e 72. [↑](#footnote-ref-241)
241. Dalla sezione delle Cooperative a mutualità prevalente alla sezione delle Cooperative diverse dalle Cooperative a mutualità prevalente. [↑](#footnote-ref-242)
242. Tale sanzione è prevista anche per l’omessa comunicazione delle notizie di bilancio all’albo delle Cooperative, ai sensi dell’art. 223-sexiesdecies, comma 1, del R.D. 318/42. [↑](#footnote-ref-243)
243. Società in accomandita per azioni. [↑](#footnote-ref-244)
244. Si tratta di una importante novità, visto che la vecchia normativa (art. 14, legge 127/71) vietava di trasformare la Cooperativa in una società commerciale. Questa norma aveva una finalità antielusiva, volta cioè ad evitare possibili forme fraudolente realizzate attraverso la destinazione ad attività lucrative delle riserve negli anni accumulate in regime fiscalmente agevolato. [↑](#footnote-ref-245)
245. Questi due quorum non sono in contraddizione, in quanto il quorum indicato al punto 2 è la regola codicistica, che può essere derogata da una previsione statutaria, che la legge ammette solo in determinate circostanze (più di 10.000 soci), e comunque solo con una ben precisa indicazione (punto 3). [↑](#footnote-ref-246)
246. Si tratta in sostanza della parte dell'attivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili. [↑](#footnote-ref-247)
247. Quindi 10.000 euro se Srl, o 50.000 euro se Spa. [↑](#footnote-ref-248)
248. Vedi la nota 23. [↑](#footnote-ref-249)
249. I primi 2 casi, che rendono obbligatorio l’istituzione dell’organo di controllo non sono cambiati, ed hanno luogo quando la Cooperativa Srl ha:

a) l’obbligo di redigere un bilancio consolidato;

b) il controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti, come è il caso di una Spa.

Il quarto caso è dato dall’emissione di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi. [↑](#footnote-ref-250)
250. In realtà le disposizioni della legge 220/2002 potrebbero risultare in conflitto con le nuove regole in materia di revisione legale dei conti, introdotte dal D.Lgs. 39/2010. [↑](#footnote-ref-251)
251. Vedi al riguardo il par. 3.4.1. [↑](#footnote-ref-252)
252. Il D.Lgs. 220/2002 ha poi riordinato la vigilanza sugli enti cooperativi, prevedendo, in estrema sintesi, il concentramento in un’unica autorità (allora il Ministero delle Attività produttive, oggi Ministero delle Imprese) dei controlli su tutte le forme di Cooperative, e loro consorzi, gruppi, società di mutuo soccorso, enti mutualistici, consorzi agrari, e piccole società Cooperative. [↑](#footnote-ref-253)
253. In effetti, il D.Lgs. 220/2002 teneva già conto della riforma del diritto societario del 2003, prevedendo che il certificato attesta la sussistenza e il rispetto dei requisiti mutualistici, e quindi il diritto alle agevolazioni fiscali (per queste vedi il par. 3.4.1). [↑](#footnote-ref-254)
254. Vedi al riguardo il par. 3.3. [↑](#footnote-ref-255)
255. Al riguardo si rammenta che l’art. 2409 statuisce che, se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il 10% del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il 5% del capitale sociale, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione. Il Tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile. Il Tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al Tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Se le violazioni denunciate sussistono, ovvero se gli accertamenti e le attività compiute da nuovi amministratori e sindaci risultano insufficienti alla loro eliminazione, il Tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci, e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica in questo caso l'ultimo comma dell'art. 2393. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al Tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. I provvedimenti previsti dall’art. 2409 possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società. [↑](#footnote-ref-256)
256. Vedi la nota precedente. Si rammenta che i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 2409 in ordine ad irregolarità della gestione di una società di capitali sono atti di volontaria giurisdizione. Nella giurisprudenza (Trib. Roma, sez. I, sentenza n. 8226/2000) si è affermato l'indirizzo in base al quale essi non assumono carattere contenzioso, nemmeno nelle ipotesi in cui si disponga la revoca degli amministratori e dei sindaci, risolvendosi tali situazioni in misure cautelari e provvisorie, che non definiscono conflitti tra parti contrapposte, e sono perciò privi del requisito della decisorietà e dell'attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale, con la conseguenza che quand'anche non altrimenti impugnabili, detti provvedimenti non sono suscettibili di ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, né di ricorso per regolamento di competenza. [↑](#footnote-ref-257)
257. Come modificato dal D.Lgs. 83/2022. In proposito, l'art. 106 del R.D. 318/42 stabilisce che le norme degli artt. 92, 93 e 94 del R.D. 318/42 si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della Cooperativa, mentre bisogna considerare i riferimenti al Tribunale come effettuati all'autorità governativa che ha nominato il commissario. [↑](#footnote-ref-258)
258. Questa precisazione, così come quella relativa all’obiettivo dell’affidamento della gestione a un commissario, ossia “*sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare l’accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell’insolvenza*” sono state introdotte dall’art. 381, comma 2, del D.Lgs. 14/2019, e sono entrate in vigore il 15 luglio 2022. [↑](#footnote-ref-259)
259. L'art. 223-septiesdecies nel R.D. 318/42 (modificato dall’art. 10 della legge 99/2009), ha stabilito che gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre 5 anni vengano sciolti senza nomina del liquidatore, con provvedimento dell'autorità di vigilanza, se non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari. E' poi previsto che i creditori o gli altri interessati possono presentare una domanda all'autorità di vigilanza, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello scioglimento, per ottenere la nomina del commissario liquidatore. Se non viene proposta nessuna domanda, il conservatore del registro delle imprese (territorialmente competente), a seguito della comunicazione dell'autorità di vigilanza, provvede alla cancellazione della Cooperativa dal registro. [↑](#footnote-ref-260)
260. Salvo quando l'atto costitutivo prevede fondi di garanzia (per il pagamento delle indennità), creati con conferimenti da parte di assicurati o di terzi, che assumono in questo modo la qualità di soci (sovventori), ai sensi dell'art. 2548 (vedi righe successive). [↑](#footnote-ref-261)
261. L'Ivass è l'autorità di vigilanza del settore assicurativo, mentre le norme che regolamentano l'attività assicurativa sono contenute del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private", e successive modificazioni e integrazioni, di cui l’ultima con il D.Lgs. 74/2015 di recepimento della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II). [↑](#footnote-ref-262)
262. Vedi al riguardo il par. 3.2.2. [↑](#footnote-ref-263)
263. Purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. E’ il caso di precisare che dal 15 luglio 2022 sono entrate in vigore le disposizioni in materia di concordato preventivo previste dal Codice della crisi di impresa (ai sensi dell’art. 389, comma 1, del D.Lgs. 14/2019), di cui all’art. 44 e seguenti del D.Lgs. 14/2019. [↑](#footnote-ref-264)
264. Le 4 categorie di azioni sono:

a) azioni dotate di valore nominale (cd. ordinarie, art. 2346, comma 2): un dettaglio importante è dato dalla circostanza che le azioni delle Cooperative, pur non potendo avere un valore inferiore a 25 euro, né superiore a 500 euro, possono essere espresse anche con decimali di euro, e non solo in unità di euro; infatti l’art. 2346, richiamato dal comma 5 dell’art. 2525, non contiene più la vecchia disposizione, presente nel vecchio art. 2327, secondo la quale il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione doveva essere di un euro o suoi multipli; l'unico limite è oggi dato dal fatto che l'importo non può avere più di due decimali (es. 0,345 euro non può essere il valore nominale di un'azione);

b) azioni prive di valore nominale (art. 2346, comma 2): si tratta di una novità importante, in quanto queste azioni si caratterizzano per un valore che è determinato con riferimento alla frazione del capitale sociale che rappresentano, ossia con riferimento al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. Esse, cioè, non esprimono un valore assoluto, ma una percentuale. Non possono però coesistere con azioni dotate di valore nominale; questo tipo di azioni consente di sganciare le operazioni sul capitale da quelle sulle azioni, in quanto il primo può essere modificato, senza modificare il numero e il valore nominale delle azioni;

c) azioni fornite di "diritti diversi", anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite (art. 2348, comma 2): si tratta di una nuova tipologia di azioni che può rivelarsi uno strumento utile, ed a volte indispensabile, per il finanziamento dell'impresa Cooperativa, specialmente nell'ambito di processi di ristrutturazione, ed in occasione di tentativi di superamento di situazioni di crisi aziendale; infatti le azioni emesse possono conferire ai titolari una sorta di garanzia, consistente nel fatto che il valore nominale dell’azione non viene intaccato da eventuali perdite di esercizio, beninteso fino a quando vi sono riserve e porzioni del capitale sociale, rappresentato da normali titoli azionari (che quindi sono svantaggiati rispetto alla categoria che qui si sta descrivendo);

d) azioni speciali da attribuire individualmente ai lavoratori (dipendenti della società emittente, o di società controllate) come partecipazione agli utili (art. 2349, comma 1): vanno deliberate dall'assemblea straordinaria, mentre lo statuto stabilisce forma, modo di trasferimento, e diritti spettanti a questi azionisti; naturalmente, in questo caso, il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente; le finalità dell'emissione di tali azioni possono essere diverse e vanno dall’erogazione di incentivi a favore dei lavoratori, all'incremento della produttività, o alla promozione della stabilità della compagine sociale. [↑](#footnote-ref-265)
265. Vedi però le considerazioni alla fine del par. 5.3. [↑](#footnote-ref-266)
266. Vedi sempre le considerazioni alla fine del par. 5.3. [↑](#footnote-ref-267)
267. Si ricorda che lo studio di settore (introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 62-bis del D.L. 331/93, e regolamentato dall'art. 10 della legge 146/98, poi abrogato dalla legge 205/2017) quantificava i ricavi che si potevano ottenere da una specifica attività svolta nelle condizioni in cui si trova il contribuente. Il risultato di questa quantificazione (che si otteneva immettendo nel computer una serie di dati, richiesti dal *software* Gerico, relativi alle modalità di svolgimento dell'attività del contribuente) aveva valore legale, per cui l'onere della prova che la realtà (in termini di ricavi ottenuti) fosse diversa da quella risultante dall'applicazione dello studio di settore ricadeva sul contribuente. Come è noto, però, questo strumento è stato abrogato. [↑](#footnote-ref-268)
268. Vedi il par. 7.3.1. [↑](#footnote-ref-269)
269. E’ il caso di segnalare che questo articolo è destinato alle società di persone, in cui i soci sono anche amministratori, con la conseguenza che il riferimento alla parte degli utili per la determinazione delle maggioranze è facile da comprendere e realizzare; nel caso delle Cooperative, essendo gli amministratori necessariamente soci (per le eccezioni vedi il par. 7.3.1), e quindi con quote uguali, allora la maggioranza si calcolerà in base al numero di amministratori. Inoltre merita di essere evidenziato come anche questo articolo è stato novellato dal D.Lgs. 14/2019, in particolare nel comma 1 dell’art. 377, dove è stata introdotta la specificazione che “*la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale*”. Per quanto riguarda il contenuto dell’art. 2086, comma 2, vedi questo paragrafo. [↑](#footnote-ref-270)
270. Introdotto dall’art. 375, comma 2, del D.Lgs. 14/2019. [↑](#footnote-ref-271)
271. Anche l’art. 2484 è stato oggetto di una novella da parte dell’art. 380, comma 1, del D.Lgs. 14/2019, consistente nell’aggiunta di una ulteriore causa di scioglimento, ossia l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. [↑](#footnote-ref-272)
272. La differenza è evidente tra conclusione e decisione dei contratti: quando un contratto è deciso dall'organo amministrativo, ma non ancora sottoscritto con la controparte, l'annullamento della decisione non ha effetti su uno strumento giuridico, qual è appunto il contratto. La disciplina è dunque molto incisiva, in quanto afferma che è possibile annullare non tanto la decisione (che è un processo endosocietario, e costituisce il presupposto per la conclusione), quanto il contratto stesso (che è un processo esosocietario, ossia che coinvolge i terzi). [↑](#footnote-ref-273)
273. Le informazioni su questi compensi devono essere pubblicati, anche in forma anonima, sul sito internet dell'ente o della rete associativa cui l'ente aderisce, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. [↑](#footnote-ref-274)
274. Nel caso delle Cooperative sociali che operano in settori come il sanitario e l’agricolo, in considerazione del maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali») prima delle «altre informazioni», per trattare l'argomento con un maggior livello di approfondimento. [↑](#footnote-ref-275)
275. Il registro delle imprese va utilizzato dalle imprese sociali, mentre gli enti del Terzo settore devono depositare il bilancio sociale presso il registro unico nazionale del Terzo settore. [↑](#footnote-ref-276)